SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 64

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 febbraio 2000, n. **96.**

Regolamento recante norme per la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il «riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e, in particolare a l'articolo 22, modificato dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modifiche, con legge 15 novembre 1995, n. 480, concernente le camere iscritte nell'albo tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere;

Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1996, n. 488, con cui è stato adottato il «regolamento recante norme per l'istituzione e la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia»;

Ritenuto di modificare detto regolamento, sulla base dell'esperienza avuta nella sua applicazione, e di sostituirlo, per chiarezza espositiva, con altro regolamento;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 settembre 1999, n. 176/99;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, effettuato con nota dell'8 ottobre 1999, protocollo n. 36094;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia

1. L'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia (di seguito: albo, camera) istituito ai sensi dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge del 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1995, n. 480, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, contiene le informazioni, comunicabili a chiunque ne faccia richiesta, su:

denominazione;

data di costituzione;

sede legale ed eventuali sedi operative, mezzi di comunicazione;

data di iscrizione all'albo;

data di estinzione della camera o di revoca dell'iscrizione all'albo;

nominativi e funzioni degli amministratori;

servizi alle imprese.

Art. 2.

Domanda di iscrizione all'albo

1. Le associazioni cui partecipino enti e imprese italiane e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano presentano la domanda di iscrizione all'albo al Ministero del commercio con l'estero, direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.

2. La denominazione «camera di commercio» può essere assunta dopo l'iscrizione all'albo e deve essere abbandonata se l'iscrizione viene successivamente revocata.

3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto in copia autenticata con specifica menzione dell'eventuale statuizione relativa al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;

b) nominativi dei soci, in elenco firmato dal legale rappresentante, con specifica menzione degli enti e delle imprese iscritte nel registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

c) nominativi di coloro che compongono gli organi statutari, in elenco firmato dal legale rappresentante;

d) bilanci e relazioni annuali sulla attività programmata e su quella eseguita relativamente almeno ai due anni precedenti a quello in cui viene domandata l'iscrizione all'albo, unitamente ai verbali dell'assemblea e dell'organo di controllo;

e) eventuale riconoscimento dello Stato estero.

Art. 3.

Iscrizione all'albo

1. Per l'ammissione della domanda di iscrizione all'albo e per la conferma dell'avvenuta iscrizione sono stabiliti i seguenti requisiti:

lo statuto deve prevedere il collegio dei revisori, la partecipazione paritaria dei soci nell'elezione degli

organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci;

lo statuto inoltre deve prevedere la finalità di operare per lo sviluppo dei rapporti economico-commerciali tra l'Italia ed i Paesi previsti statutariamente. I Paesi possono essere più di uno purché, per favorire l'effettiva incidenza dell'attività svolta, siano compresi in aree aventi omogenee caratteristiche geo-economiche;

assenza nei confronti degli amministratori aventi la cittadinanza italiana di condanne per reati punibili con la reclusione. Si acquisirà d'ufficio la documentazione;

benestare della rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato di appartenenza per gli amministratori aventi la cittadinanza non italiana.

2. Il Ministero del commercio con l'estero, sentiti in conferenza di servizi il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere, decide sulla domanda di iscrizione all'albo valutando l'adeguatezza dell'attività programmata ed eseguita per sviluppare i rapporti economico-commerciali tra l'Italia ed i Paesi previsti nello statuto dell'associazione, tenendo presenti gli indicatori allegati al presente regolamento. Per consentire tale valutazione, l'associazione deve aver svolto attività in almeno due anni precedenti a quello in cui viene chiesta l'iscrizione all'albo.

3. L'iscrizione non può essere disposta o deve essere revocata se non sussiste il possesso anche di uno dei requisiti stabiliti nel presente articolo.

Art. 4.

Obblighi informativi delle camere

1. Le camere di commercio iscritte all'albo comunicano al Ministero del commercio con l'estero le informazioni utili affinché il Ministero stesso valuti la sussistenza del possesso dei requisiti e eventualmente provveda a revocare l'iscrizione. In particolare, esse informano con comunicazione del legale rappresentante:

entro trenta giorni dalla variazione, sulla sede, sugli amministratori, sul benestare succitato, sui servizi alle imprese, sulle modifiche statutarie (da documentare con copia autenticata);

entro trenta giorni dalla data in cui è stata tenuta l'assemblea ordinaria, sui soci in regola con le quote associative al 31 dicembre con specifica menzione degli enti e delle imprese iscritte nel registro delle imprese, sul bilancio chiuso al 31 dicembre, sulla relazione concernente l'attività eseguita nell'anno precedente, sulla relazione concernente il programma di attività per l'anno entrante (ai tre documenti sono unite le deliberazioni degli organi assembleari e di controllo), sui nominativi di coloro che compongono gli organi statutari.

Art. 5.

Attività di collaborazione con le camere

1. Per sviluppare le relazioni economico-commerciali italiane con l'estero, le amministrazioni pubbliche esercitano le funzioni di competenza anche mediante la collaborazione con le camere, da rendersi su base convenzionale secondo le forme previste dall'ordinamento.

Art. 6.

Abrogazione del precedente regolamento

1. È abrogato il regolamento di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1996, n. 488, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 1996, n. 222.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Ministro del commercio con l'estero
FASSINO

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000
Registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7. Si riporta il testo dell'art. 22:

«Art. 22 *(Uso della denominazione camera di commercio)*. — 1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione «camera di commercio» le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il

Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione «camera di commercio» e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori».

— Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 settembre 1995, n. 218. Si riporta il testo dell'art. 3-*quater:*

«Art. 3-*quater.* — 1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole «siano iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «siano iscritte».

2. Il termine previsto dal comma 2 dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è nuovamente stabilito al 30 giugno 1996».

— La legge 15 novembre 1995, n. 480, di conversione del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, sopra citato, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 novembre 1995, n. 269.

— Il decreto ministeriale 19 luglio 1996, n. 488, concernente «Regolamento recante norme per l'istituzione e la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 settembre 1996, n. 222».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si riporta il testo del vigente art. 17, comma 3:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— L'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è citato alle note premesse.

— L'art. 3-*quater* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, è citato nelle note premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, è pubblicato sotto forma di comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1986.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2532 secondo comma, del codice civile:

«Art. 2532 *(Assemblea)*. — Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni».

Nota all'art. 6:

— Il decreto ministeriale 19 luglio 1996, n. 488, è citato nelle note alle premesse.

00G0140

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2000.

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del suddetto decreto n. 303/1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto, inoltre, l'art. 11, commi 1 e 3, del ripetuto decreto n. 303/1999, secondo cui l'attuale organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta ferma sino alla emanazione dei decreti di cui all'art. 7 e, dall'entrata in vigore di questi ultimi, sono abrogate le norme di legge, di regolamento, ovvero di organizzazione, emanate ai sensi dell'art. 21 della legge n. 400/1988, relative alla organizzazione dei corrispondenti uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 e 31 dicembre 1998, relativi all'ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1990, relativo all'organizzazione del dipartimento per l'informazione e l'editoria, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1999, n. 98, concernente il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 111, 13 febbraio 1990, n. 113, 30 aprile 1990, n. 150, 16 luglio 1997, n. 323, 28 ottobre 1997,

n. 405, 19 novembre 1998, n. 456, e 20 aprile 1999, n. 166, recanti i regolamenti per l'istituzione e l'organizzazione, rispettivamente, del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, del Dipartimento per gli affari regionali, del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunità, del Dipartimento per le riforme istituzionali e dell'ufficio per le politiche di promozione dell'occupazione;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui alla concreta e contingente individuazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari alla Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorità politiche interessate;

Ritenuto opportuno, al riguardo, determinare una composizione standard dell'ufficio di gabinetto dei Ministri senza portafoglio e delle segreterie degli stessi e dei Sottosegretari alla Presidenza delegati, tale da consentire, all'atto della nomina, in assenza anche di specifici ed eventualmente diversi decreti organizzativi, una rapida costituzione degli uffici stessi;

Considerata, pertanto, l'esigenza di adeguare alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 l'organizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7, comma 1, del decreto stesso, di individuare gli uffici e le funzioni di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza, nonché di dettare disposizioni di carattere generale sulla composizione degli uffici di gabinetto dei Ministri senza portafoglio e sulle segreterie degli stessi e dei Sottosegretari presso la Presidenza;

Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni o a costituirsi in agenzie, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per le quali, in attesa della data prevista per il trasferimento, ovvero della costituzione dell'agenzia, resta intanto ferma l'attuale organizzazione;

Sentite, ai sensi dell'art. 7, comma 6, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999, le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Denominazioni

1. Nel presente decreto sono denominati:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificata, da ultimo, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) Segretariato generale, Segretario generale, vice segretario generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il Segretario generale ed il vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

e) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della Presidenza e gli uffici autonomi ad essi equiparati, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate Dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di Dipartimento di una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto;

f) uffici: strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i Dipartimenti;

g) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.

Art. 2.

Strutture della Presidenza

1. Costituiscono strutture generali della Presidenza, preposte in maniera organica ed integrata alle aree funzionali omogenee di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo:

a) l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;

b) il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;

c) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) il Dipartimento per gli affari regionali;

e) il Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

f) il Dipartimento della funzione pubblica;

g) il Dipartimento per le pari opportunità;

h) il Dipartimento per le riforme istituzionali;

i) l'ufficio per l'innovazione tecnologica;

j) il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

k) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

l) l'ufficio per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato;

m) il Dipartimento per gli affari economici;

n) l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

o) l'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Costituiscono altresì strutture generali della Presidenza, adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo:

a) l'ufficio del Segretario generale;

b) il Dipartimento degli affari generali e del personale;

c) il Dipartimento del cerimoniale di Stato;

d) l'ufficio bilancio e ragioneria;

e) l'ufficio dei servizi amministrativi e tecnici;

f) l'ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica;

g) l'ufficio del sovrintendente;

h) l'ufficio per il controllo interno.

3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti uffici:

a) l'ufficio di segreteria del Presidente;

b) l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente;

c) l'ufficio del consigliere diplomatico;

d) l'ufficio del consigliere militare.

4. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di diretta collaborazione del Presidente. Costituiscono uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato gli uffici di cui all'art. 6.

5. Agli effetti dell'art. 7, comma 6, dell'art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo, sono di diretta collaborazione:

a) le funzioni di direzione di vertice di tutte le strutture generali della Presidenza o equiparate;

b) l'ufficio per il controllo interno;

c) il centralino telefonico di Palazzo Chigi.

6. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la Presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo al Dipartimento degli affari generali e del personale.

7. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge.

8. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e successive modificazioni, e sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalità dell'ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.

Art. 3.

Disposizioni di carattere generale

1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture non affidate alla responsabilità di Ministri o poste alle dirette dipendenze di Sottosegretari. Il Segretario generale sovrintende all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato generale. Egli è altresì responsabile dell'approvvigionamento delle risorse umane della Presidenza, nonché dei profili gestori per i quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza, una gestione accentrata. Il Segretario generale risponde al Presidente dell'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 19 della legge non attribuite ad un Ministro o Sottosegretario, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge.

2. Il Segretario generale predispone il progetto di bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della Presidenza e li sottopone all'approvazione del Presidente, con le modalità stabilite dall'apposito decreto che disciplina l'autonomia finanziaria della Presidenza e gli adempimenti in materia contabile. Sul progetto di bilancio, il Presidente acquisisce l'avviso dei Ministri e dei Sottosegretari delegati.

3. Nei casi in cui una struttura della Presidenza sia affidata, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge, alla responsabilità di un Ministro o posta alle dirette dipendenze di un Sottosegretario, il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le strutture del Segretariato, il Segretario generale impartisce le direttive generali per l'azione amministrativa di cui al suddetto art. 14 e determina gli obiettivi gestionali tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'attività da svolgere, nonché, per le strutture generali individuate come uffici di diretta collaborazione, del carattere fiduciario del rapporto intrattenuto con il Presidente.

4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti, anche per delega, di responsabilità gestionali, possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.

5. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi delle strutture generali o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonché le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del Segretario generale e comunque per non più di quarantacinque giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.

6. Quando l'affidamento di una struttura generale alla responsabilità di un Ministro o Sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella di cui al comma 5, il Segretario generale propone al Presidente, entro trenta giorni, la conferma o la sostituzione del capo della struttura. Restano ferme, sino a diversa disposizione del Segretario generale, le deleghe attribuite al capo della struttura e da questo ai dirigenti.

Art. 4.

Organizzazione degli uffici

1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l'organizzazione interna delle strutture che compongono il Segretariato generale, ivi comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a Ministri o Sottosegretari, può essere modificata con provvedimento del Segretario generale. Entro i limiti stessi, alle modifiche dell'organizzazione interna delle strutture affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari, provvedono, parimenti, i Ministri o Sottosegretari interessati.

2. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più strutture, il Segretario generale può istituire, sentiti i capi delle strutture generali interessati e previo assenso delle autorità politiche, ove si tratti di strutture affidate alla responsabilità di Ministri o poste alle dipendenze di Sottosegretari, strutture di coordinamento interdipartimentali. Il provvedimento del Segretario generale indica il coordinatore della struttura, il livello dell'incarico, anche ai fini della graduazione delle inerenti responsabilità.

Art. 5.

Poteri gestionali

1. Il vice segretario generale coadiuva il Segretario generale ed esercita le funzioni da questo a lui delegate. Nel caso di più vice segretari generali, uno di essi è delegato dal Segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di vice segretari generali, il Segretario generale può attribuire funzioni vicarie ad uno o più dirigenti di prima fascia o equiparati.

2. I capi delle strutture generali della Presidenza sono nominati ai sensi dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli uffici o servizi si provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal Presidente, per le strutture affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e, per le strutture generali che compongono il Segretariato generale, con provvedimenti del Segretario generale. Il Segretario generale può delegare ai capi delle strutture generali la preposizione dei capi servizio e l'attribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con le modalità suindicate, i Ministri e Sottosegretari delegati, nonché, per quanto di competenza, il Segretario generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per attività di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di uffici. Alla assegnazione alle strutture della Presidenza del personale non dirigenziale provvede il Segretario generale.

3. Nelle strutture generali della Presidenza, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite con provvedimento del Ministro o Sottosegretario competente, ovvero del Segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse. In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica tra quelli in servizio presso la struttura interessata.

4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle strutture generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.

5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo. Ferme restando la struttura e la composizione dell'Ispettorato per la funzione pubblica, è stabilito in 6 ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in 12 ulteriori unità il numero massimo dei dirienti di seconda fascia del ruolo unico utilizzabili dalla Presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal Presidente, per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonché dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520.

Art. 6.

Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari

1. A decorrere dalle nomine, successive all'entrata in vigore del presente decreto, di Ministri senza portafoglio, del Sottosegretario alla Presidenza e di Sottosegretari presso la Presidenza, ad essi si intendono attribuiti uffici di diretta collaborazione composti secondo le indicazioni di cui al presente articolo, ferma restando la possibilità di determinare successivamente la struttura e la composizione degli uffici stessi in modo diverso, nei limiti delle risorse di bilancio, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati, su proposta del Ministro o Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo. Tali decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio hanno la seguente composizione:

a) ufficio di gabinetto;

b) settore legislativo;

c) segreteria particolare;

d) ufficio stampa.

3. Il Capo di gabinetto coordina il complesso degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed è nominato dal Ministro stesso tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche estranei

alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità. Il Ministro può avvalersi di tre consiglieri giuridici, uno dei quali preposto al settore legislativo, scelti tra persone di elevata professionalità. L'ufficio di gabinetto si avvale, altresì, di tre dipendenti appartenenti all'area funzionale C, o livello equiparato, e da cinque dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.

4. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza. Al settore è preposto un consigliere giuridico, designato dal Ministro. Il settore legislativo si avvale di due dipendenti appartenenti all'area funzionale C, o livello equiparato, e quattro dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate al comma 3. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.

5. Alla segreteria particolare è preposto il segretario particolare. La segreteria si avvale di sei dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.

6. All'ufficio stampa può essere preposto un estraneo iscritto all'albo dei giornalisti. Gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio operano in collegamento funzionale con l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente.

7. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario alla Presidenza e dei Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da parte del Presidente consistono nella segreteria particolare, organizzata secondo modalità analoghe a quelle di cui al comma 5, e nella segreteria tecnica, coordinata da un dirigente di prima o seconda fascia, o equiparato, ed alla quale sono addetti quattro dipendenti dell'area B, o livello equiparato. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione. Il Sottosegretario può attribuire al capo della segreteria particolare o al capo della segreteria tecnica il compito di coordinare il complesso degli uffici di diretta collaborazione.

8. I Sottosegretari alla Presidenza con delega da parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria particolare.

Art. 7.

Moduli di coordinamento

1. Ai fini di una coordinata azione di supporto da parte dei propri uffici di diretta collaborazione e delle strutture del Segretariato generale, il Presidente convoca periodiche riunioni cui partecipano: il Segretario generale, il Capo dell'ufficio di segreteria del Presidente, il consigliere economico, il consigliere politico e il portavoce del Presidente stesso, il consigliere diplomatico e il consigliere militare ove occorra, nonché, eventualmente, il consigliere per la sicurezza e il capo dell'Ispettorato di pubblica sicurezza presso la Presidenza e, secondo proposte del Segretario generale, il vice segretario generale, altri consiglieri o i capi delle strutture generali di volta in volta interessati.

2. Il Segretario generale convoca e presiede la conferenza dei capi delle strutture generali, ai fini del parere sul progetto di bilancio della Presidenza, secondo le indicazioni del decreto sull'ordinamento finanziario e contabile, nonché per l'esame di problematiche di carattere generale, a fini di coordinamento.

3. A fini di coordinamento, il Segretario generale convoca periodicamente i capi del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, del Dipartimento per il coordinamento amministrativo e del Dipartimento per gli affari economici, unitamente ai capi di altre strutture eventualmente interessate, al fine di garantire l'uniformità degli interventi necessari per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente, nonché per la valutazione dei problemi connessi alla fattibilità delle iniziative legislative del Governo, sotto il profilo della congruità dei mezzi individuati per il conseguimento degli obiettivi programmati e dell'impatto sui cittadini, sui soggetti pubblici e sulle imprese.

4. A fini di coordinamento, il Segretario generale convoca periodicamente i capi del Dipartimento degli affari generali e del personale, dell'ufficio bilancio e ragioneria, dell'ufficio dei servizi amministrativi e tecnici, dell'ufficio del sovrintendente e dell'ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica per assicurare l'integrazione funzionale delle attività di organizzazione e di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Alle riunioni partecipa anche il presidente del collegio per il controllo interno.

5. Alle riunioni di cui ai commi 2, 3 e 4 partecipano di norma, altresì, il vice segretario generale ed il capo dell'ufficio del Segretario generale.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE

Art. 8.

Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri

1. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri costituisce la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale di Governo ed è posto alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza-Segretario del Consiglio dei Ministri. L'ufficio cura la predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo, nonché gli adempimenti preordinati alla convocazione e ordine del giorno Consiglio dei Ministri e relativa documentazione; cura altresì gli adempimenti conseguenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonché quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri, assicurandone anche la tempestiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'ufficio si articola in non più di due servizi.

3. Il capo dell'ufficio informa il Segretario generale sulle questioni in trattazione, sui lavori del Consiglio dei Ministri e sulle deliberazioni adottate.

Art. 9.

Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

1. Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il Parlamento. Esso cura gli adempimenti riguardanti: l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione di emendamenti governativi, l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonché sull'assegnazione di progetti di legge alla sede legislativa; i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivi rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.

2. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di otto servizi.

Art. 10.

Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie

1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni europee e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, per l'attività inerente all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e per le azioni di coordinamento nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero per gli affari esteri, in sede di Unione europea. Il Dipartimento, in particolare, cura e segue la predisposizione, l'iter parlamentare e l'attuazione della legge comunitaria annuale; vigila sull'attuazione delle norme comunitarie; assicura, durante il procedimento normativo comunitario, il monitoraggio del processo decisionale; segue il contenzioso comunitario, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sull'attività dell'Unione europea e coordina, in materia, le iniziative di formazione.

2. Il Dipartimento si articola in non più di quattro uffici e non più di tredici servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.

Art. 11.

Dipartimento per gli affari regionali

1. Il Dipartimento per gli affari regionali è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, per la promozione, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista e con la collaborazione degli uffici di segreteria della Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome nonché della Conferenza Stato-città e autonomie locali, delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. Il Dipartimento provvede, in particolare, anche agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e commissari di Governo; il controllo governativo della legislazione regionale ed i profili generali del contenzioso Stato-regioni; i rapporti inerenti all'attività delle regioni all'estero; le commissioni di controllo sugli atti regionali; l'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine.

2. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di undici servizi.

Art. 12.

Dipartimento per gli affari economici

1. Il Dipartimento per gli affari economici è la struttura di supporto che opera in materia di:

a) analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla finanza pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti economico-finanziari di carattere generale;

b) attività di concertazione del Governo con le parti sociali; monitoraggio e valutazione del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati e degli andamenti economici generali; occupazione, in riferimento anche all'attuazione ed aggiornamento degli accordi con le parti sociali; interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata; rapporti con le parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate.

2. Nell'ambito del Dipartimento opera l'ufficio per il coordinamento e lo sviluppo delle iniziative per l'occupazione. Il Dipartimento si articola in non più di tre ulteriori uffici e non più nove servizi. Opera altresì presso il Dipartimento l'osservatorio per la piccola e media impresa.

3. È incardinato nel dipartimento l'ufficio per le politiche di promozione dell'occupazione, che resta affidato al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1999, n. 166.

Art. 13.

Ufficio del consigliere diplomatico

1. L'ufficio del consigliere diplomatico assiste il Presidente nella sua attività in materia di relazioni internazionali in Italia e all'estero e, in generale, negli atti che attengono alla politica estera.

Art. 14.

Ufficio del consigliere militare

1. L'ufficio del consigliere militare assiste il Presidente nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale e cura altresì gli affari di interesse della Presidenza relativi agli aspetti militari connessi all'appartenenza dell'Italia all'ONU, all'Alleanza atlantica, all'UEO e alla OSCE.

2. Nell'ambito dell'ufficio del consigliere militare opera, in posizione di autonomia, il servizio per il coordinamento della produzione di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Al servizio è preposto il capo dell'ufficio.

Art. 15.

Ufficio stampa e del portavoce del Presidente

1. L'ufficio stampa e del portavoce del Presidente cura l'informazione inerente all'attività del Presidente e del Consiglio dei Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Operano in raccordo funzionale con l'ufficio gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio e le analoghe strutture eventualmente operanti presso i sottosegretari della Presidenza. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1993.

2. L'ufficio si articola in non più di due servizi.

Art. 16.

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura che, nell'ambito del Segretariato generale, fornisce supporto all'attività di coordinamento del Presidente ed assiste il Sottosegretario alla Presidenza e il Segretario generale in materia di attività normativa. Il Dipartimento assicura altresì alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale. Esso in particolare:

a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni del dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza con il programma dei lavori parlamentari;

b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri competenti e in coordinamento con il dipartimento per i rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi o parlamentari, ai disegni di legge;

c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera *a)*, la qualità dei testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche con riferimento all'omogeneità e alla chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione e al riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti;

d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza;

e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni appositamente predisposte, oltre a quella tecnica, a corredo delle iniziative legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruità dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese;

f) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari;

g) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa regolamentare del Governo;

h) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e formula le proposte di riordinamento e semplificazione dell'ordinamento legislativo esistente;

i) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso curato dalla Presidenza;

l) svolge le attività di ricerca e documentazione giuridica e cura, per il tramite della biblioteca di Palazzo Chigi, la documentazione economica e tecnica necessaria al funzionamento degli uffici della Presidenza; svolge, inoltre, ogni altra attività che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal Sottosegretario alla Presidenza o dal Segretario generale.

2. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai sensi e con le modalità dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366:

a) assiste il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di emanazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie;

b) assiste il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nelle procedure contenziose avviate dall'Unione europea;

c) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme comunitarie sull'assetto interno.

3. Operano in raccordo funzionale con il dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei Dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare, nonché il nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui alla legge 8 marzo 1999, n. 50. Il Diparti-

mento assicura il collegamento funzionale con la segreteria tecnica del nucleo, nell'ambito delle attività previste dall'art. 34.

4. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di nove servizi.

Art. 17.

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento e indirizzo, nonché di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilità delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza. Cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente.

2. Il Dipartimento fornisce supporto all'attività della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo e con i commissari straordinari istituiti dal Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge, per far fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.

3. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di sei servizi.

Art. 18.

Ufficio per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato

1. L'ufficio per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale attinente alla funzionalità dei sistemi di controllo interno. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'ufficio svolge, in particolare, compiti in ordine alla metodologia dei sistemi di valutazione, al coordinamento dei controlli di tipo strategico, alla valutazione della funzionalità dei sistemi di controllo interno delle pubbliche amministrazioni. L'ufficio svolge altresì compiti di supporto giuridico-amministrativo al comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1999. Presso l'ufficio operano l'osservatorio dei controlli interni, di cui al comma 3 del citato art. 7, nonché la banca dati di cui al comma 1 dell'articolo stesso.

2. L'ufficio si articola in non più di due servizi, oltre all'osservatorio dei controlli interni ed alla banca dati.

Art. 19.

Dipartimento per le pari opportunità

1. Il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni. Della struttura stessa il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo, per promuovere e coordinare le azioni di Governo nell'area funzionale suindicata e quelle volte a consentire l'indirizzo, coordinamento e monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei. Il dipartimento, in particolare, provvede anche agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie della parità e dell pari opportunità; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti all'Italia e all'estero nelle materie stesse; all'adozione delle iniziative necessarie, in materia, per assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali.

2. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di cinque servizi. Presso il Dipartimento opera la segreteria della commissione per le pari opportunità.

Art. 20.

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento dell'attività di comunicazione istituzionale. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attività di informazione, pubblicità e documentazione istituzionale, nonché in materia di comunicazione interna, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23. Esso cura gli affari relativi all'editoria ed alla stampa.

2. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di nove servizi.

Art. 21.

Dipartimento della funzione pubblica

1. Il Dipartimento della funzione pubblica è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed al coordinamento in materia di lavoro pubblico. Il Dipartimento cura l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, svolge compiti in materia di formazione pubblica, informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, elaborazione degli indirizzi generali nell'area del pubblico impiego, anche per ciò che attiene alla programmazione dei reclutamenti; rapporti con le organizzazioni sindacali e cura dei rapporti con l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni; tenuta del ruolo unico dei dirigenti dello Stato e dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; efficienza, efficacia, economicità e rendimento delle amministrazioni pubbliche. Il Dipartimento esercita altresì compiti ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico.

2. Il Dipartimento si articola in non più di sette uffici e non più di ventisei servizi. Presso il Dipartimento opera inoltre l'ispettorato per la funzione pubblica, articolato in due ulteriori servizi.

3. Il Dipartimento continua ad avvalersi degli esperti e del personale di cui agli articoli 2, commi primo, secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso decreto.

Art. 22.

Dipartimento per le riforme istituzionali

1. Il Dipartimento per le riforme istituzionali assicura al Presidente il supporto in materia di coordinamento finalizzato alla elaborazione delle riforme istituzionali, relative in particolare agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, al sistema delle autonomia, allo studio e confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, alla verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e quelli di riforma del programma di Governo.

2. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di cinque servizi.

Art. 23.

Uffici per l'innovazione tecnologica

1. L'ufficio per l'innovazione tecnologica assicura il supporto alle funzioni di coordinamento ed indirizzo del Presidente in materia di innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione, alla diffusione, in regime di sicurezza, di internet e della cultura informatica e digitale, anche in raccordo con gli organismi internazionali e comunitari che operano nel settore. L'ufficio agisce in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica, competente per l'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. L'ufficio cura il funzionamento dei comitati dei ministri per la società dell'informazione e per le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare.

2. Operano presso l'ufficio, entrambe a livello dirigenziale generale, una apposita struttura deputata al coordinamento per la comunicazione istituzionale a mezzo Internet, nonché la struttura di collegamento con la società per l'informazione. L'ufficio si articola in non più di due ulteriori servizi.

3. Per i problemi inerenti alla sicurezza di Internet, l'ufficio si avvale temporaneamente della soppressa struttura di supporto al comitato dei Ministri per l'adeguamento dei sistemi informativi all'anno 2000.

Art. 24.

Ufficio del Segretario generale

1. L'ufficio del Segretario generale fornisce a quest'ultimo supporto per l'attività di coordinamento e di raccordo organizzativo e funzionale fra le diverse strutture del Segretariato generale, nonché per la predisposizione delle iniziative di carattere normativo riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della Presidenza; provvede, altresì, per il tramite della segreteria speciale, alla tutela del segreto di Stato ed alla cura delle tematiche inerenti alla sicurezza interna, anche mediante il centro cifra; l'ufficio elabora il quadro conoscitivo per l'analisi, la verifica e l'aggiornamento del programma di Governo ed effettua il monitoraggio dell'attuazione delle politiche di settore rilevanti per il programma di Governo e, comuque, dell'azione volta allo sviluppo, all'occupazione ed alle politiche sociali, riferendone periodicamente al Segretario generale.

2. L'ufficio provvede all'esame degli atti e documenti sottoposti al Segretario generale, predisponendo anche note informative ovvero, su sua richiesta, ricerche ed analisi, di carattere giuridico amministrativo, su questioni specifiche; cura la raccolta degli elementi conoscitivi funzionali all'elaborazione di atti di direttiva o indirizzo. All'ufficio fa capo il servizio di accettazione della corrispondenza. L'ufficio attende altresì ai compiti di supporto in materia di rapporti tra Governo e confessioni religiose, nonché in materia di alta vigilanza del Presidente sugli organi di giustizia tributaria.

3. Nell'ambito dell'ufficio operano la segreteria speciale, nonché, a livello di ufficio dirigenziale generale ed in posizione di autonomia funzionale, una segreteria tecnica con compiti di supporto all'azione di coordinamento del Segretario generale in tema di aspetti internazionali, diritti umani, lotta ai fenomeni illegali transazionali.

4. Presso l'ufficio opera, altresì, il servizio del medico competente, al quale è preposto il soggetto responsabile dei compiti di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Al servizio fanno capo, secondo le direttive impartite dal Segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza.

5. L'ufficio si articola in non più di sei servizi.

Art. 25.

Dipartimento degli affari generali e del personale

1. Il Dipartimento degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione ed alla gestione del personale della Presidenza; alle attività di carattere generale, di studio, di analisi e di verifica delle funzioni organizzative della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso la Presidenza. Il Dipartimento cura la gestione del contenzioso

del personale ed assume direttamente la difesa dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado.

2. Il Dipartimento cura, per quanto di competenza del Presidente, gli adempimenti relativi al personale di magistratura degli organi di giustizia amministrativa e contabile, nonché dell'Avvocatura generale dello Stato e di altri organi di consulenza generale facenti capo alla Presidenza.

3. Nell'ambito del Dipartimento opera un'apposita struttura di supporto all'attività del responsabile, a livello centrale, della prevenzione e della protezione ai sensi delle norme sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il responsabile della prevenzione e protezione può essere abilitato dal Segretario generale ad avvalersi dei servizi dell'ufficio dei servizi amministrativi e tecnici.

4. Il Dipartimento si articola in non più di cinque uffici e non più di tredici servizi.

Art. 26.

Ufficio bilancio e ragioneria

1. L'ufficio bilancio e ragioneria provvede agli adempimenti di natura finanziaria, patrimoniale e contabile relativi all'attività della Presidenza, curando, in particolare, la predisposizione dei bilanci e relative variazioni, la tenuta delle scritture contabili, i pagamenti in contanti tramite i cassieri e la relativa vigilanza, i rapporti con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativamente alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della Presidenza, i rapporti con la Corte dei conti relativamente ai provvedimenti di competenza soggetti a controllo preventivo.

2. L'ufficio svolge, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attività connessa al controllo della regolarità amministrativa e contabile sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilità e di spesa del bilancio della Presidenza e provvede alla validazione dei titoli stessi, preliminare al pagamento.

3. L'ufficio si articola in non più di quattro servizi.

Art. 27.

Ufficio dei servizi amministrativi e tecnici

1. L'ufficio per i servizi amministrativi e tecnici predispone e gestisce i programmi di approvvigionamento dei beni e dei servizi strumentali, con esclusione di quelli informatici, telematici e relativi all'area delle telecomunicazioni. L'ufficio provvede, in particolare, alla istruttoria e stipulazione dei contratti per l'acquisizione dei beni strumentali e dei servizi inerenti allo svolgimento dell'attività di istituto, nonché alla loro gestione; cura, ove non si tratti di compiti ad altri delegati dal Segretario generale, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture della Presidenza e gli aspetti logistici e tecnici relativi alla allocazione degli uffici; assicura il coordinamento del servizio dei consegnatari; gestisce l'autoparco.

2. L'ufficio si articola in non più di cinque servizi.

Art. 28.

Ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica

1. L'ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale e la progettazione dei sistemi e dei servizi informatici e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza, e coordinandone la relativa gestione; cura la formazione specialistica degli addetti ai sistemi e servizi e, d'intesa con il Dipartimento per gli affari generali e del personale, l'addestramento e la formazione di base degli utenti; predispone e gestisce i contratti di fornitura per gli aspetti di propria competenza; coordina le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso uffici e Dipartimenti della Presidenza, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale.

2. Il capo dell'ufficio nomina il responsabile di ciascun progetto, che ne coordina la realizzazione in tutte le sue fasi, e, per particolari progetti o per interventi specifici, può costituire appositi gruppi di lavoro, parimenti nominandone il responsabile.

3. I capi dei dipartimenti, su richiesta del Segretario generale o del capo dell'ufficio per l'informatica, designano un responsabile per l'informatica e le telecomunicazioni, con il compito di interfaccia tra le strutture interne e l'ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica.

4. Nel limite delle spese gestite dal Segretariato generale, il capo dell'ufficio è il responsabile dei sistemi informatici automatizzati della Presidenza.

5. L'ufficio si articola in non più di otto servizi. Nell'ambito dell'ufficio opera il centralino telefonico.

Art. 29.

Dipartimento del cerimoniale di Stato

1. Il Dipartimento del cerimoniale di Stato costituisce la struttura di supporto che opera in materia di: coordinamento del cerimoniale di Stato; organizzazione delle visite e degli incontri ufficiali del Presidente e, per la parte inerente alla partecipazione del Presidente e del Governo, delle visite in Italia dei Capi di Stato e di Governo degli altri Paesi; coordinamento dei trasporti aerei disposti per esigenze di Stato, di Governo o per ragioni umanitarie; adesioni, patronati e patrocinii; messaggi ufficiali del Presidente; collaborazione all'organizzazione delle visite all'estero del Presidente; onorificenze ed araldica.

2. Il dipartimento si articola nell'ufficio per i voli di Stato e umanitari, che opera in posizione di autonomia, nonché in ulteriori uffici, in numero non superiore a due, e in non più di sei servizi. Nell'ambito dell'ufficio con competenze nell'area del cerimoniale, cui è preposto il capo del Dipartimento, opera un apposito servizio con compiti attinenti all'organizzazione degli eventi internazionali di carattere multilaterale.

Art. 30.

Ufficio del sovrintendente

1. L'ufficio fornisce assistenza al sovrintendente, cui compete di assicurare, anche con l'esercizio di funzioni a lui delegate dal Segretario generale e nell'ambito delle relative risorse, la tempestiva realizzazione delle esigenze strumentali e logistiche del Presidente e di altre autorità residenti presso la sede del Governo, nonché di curare il mantenimento e il decoro della sede stessa.

2. L'ufficio si articola in non più di tre servizi.

Art. 31.

Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

1. L'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'ufficio in particolare provvede:

a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;

b) all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;

c) alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome;

d) agli adempimenti strumentali all'attività dei gruppi di lavoro o comitati istituiti nell'ambito della Conferenza, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e) all'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il responsabile dell'ufficio, ovvero il responsabile dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, può essere incaricato dal Presidente della Conferenza unificata di svolgere le funzioni di segretario della conferenza stessa e di coordinare l'attività istruttoria e di supporto posta in essere dagli uffici stessi ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. L'ufficio si articola in non più di sei servizi ed una segreteria tecnica e si avvale di altri dirigenti fino ad un massimo di cinque.

Art. 32.

Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali

1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato e le autonomie locali. L'ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-regioni, secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma 3, l'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'ufficio di segreteria si articola in non più di due servizi.

Art. 33.

Ufficio per il controllo interno

1. L'ufficio per il controllo interno esercita, per il perseguimento degli obiettivi e con le forme indicate dall'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, la valutazione e il controllo strategico sull'attività amministrativa della Presidenza, direttamente riferendone al Segretario generale, per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale, ed ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilità dei medesimi. L'ufficio opera in posizione di autonomia funzionale. A richiesta del Segretario generale, dei Ministri senza portafoglio o dei Sottosegretari, l'ufficio può fornire elementi per la valutazione dei capi delle strutture generali destinatari delle direttive generali sull'azione amministrativa. Alla direzione dell'ufficio è preposto un collegio composto da tre membri, scelti dal Presidente tra dirigenti di prima fascia o equiparati, docenti universitari, esperti esterni di comprovata professionalità. Con il medesimo decreto è nominato il presidente del collegio, che è il capo della struttura ai sensi dell'art. 18 della legge e dell'art. 2, comma 8, del presente decreto.

Art. 34.

Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure e Osservatorio sulla semplificazione

1. Nell'ambito della Presidenza opera il nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, il quale esercita i compiti di cui alla legge 8 marzo 1999, n. 50, in materia di riordino dei testi normativi e di delegificazione e semplificazione e collabora con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi in materia di analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto della regolamentazione, relative agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali ed interministeriali. Il nucleo si avvale di una segreteria tecnica, ufficio di livello dirigenziale generale, che provvede alla istruttoria degli affari costituenti compiti del nucleo e collabora, nell'ambito del collegamento funzionale con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, alla verifica del corretto uso delle fonti, della qualità degli atti normativi e della completezza della relativa istruttoria.

2. Nell'ambito della Presidenza opera, altresì, l'osservatorio sulla semplificazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che si avvale di apposito servizio con funzioni di segreteria.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35.

Disposizioni finali e transitorie

1. L'attuale organizzazione delle strutture generali disciplinate dal presente decreto resta applicabile sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 1. Dalla emanazione dei decreti medesimi decorre l'abrogazione, disposta dall'art. 10 del decreto legislativo, delle norme di legge, di regolamento o di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che costituiscono la fonte dell'organizzazione attuale delle strutture stesse.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2000

Il Presidente: D'ALEMA

00A4323

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 marzo 2000.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dovuta per l'anno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visti l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel citato comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2000;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dovuta per l'anno 2000, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure: per l'anno 2000 = 1,02; per l'anno 1999 = 1,03; per l'anno 1998 = 1,05; per l'anno 1997 = 1,08; per l'anno 1996 = 1,11; per l'anno 1995 = 1,15; per l'anno 1994 = 1,18; per l'anno 1993 = 1,21; per l'anno 1992 = 1,22; per l'anno 1991 = 1,24; per l'anno 1990 = 1,30; per l'anno 1989 = 1,36; per l'anno 1988 = 1,42; per l'anno 1987 = 1,54; per l'anno 1986 = 1,65; per l'anno 1985 = 1,77; per l'anno 1984 = 1,89; per l'anno 1983 = 2,01; per l'anno 1982 e anni precedenti 2,13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A4267

DECRETO 22 marzo 2000.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico, di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale è stato soppresso, dal 1° luglio 1999, il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Ritenuto, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *A* e *B*, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Decreta:

Le seguenti marche di sigarette, sigari e sigaretti sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *A* e *B* di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE

(Tabella A)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Sigarette:	Nicotina mg/sig.tta	Condensato mg/sig.tta	Lit./kg conv.le	Lit./ pacchetto da 20
Roma	0,7	9	210.000	4.200

SIGARI E SIGARETTI

(TABELLA B)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Sigari naturali:

	Lit./kg conv.le	Lit./a conf.
Granducato (conf. da 5 pezzi)	400.000	10.000
Cao L'Anniversaire, Corona Cameroon (conf. da 20 pezzi)	3.800.000	380.000
Cao L'Anniversaire, Robusto Cameroon (conf. da 20 pezzi)	4.000.000	400.000
Cao L'Anniversaire, Belicosos Cameroon (conf. da 20 pezzi)	5.000.000	500.000
Cao L'Anniversaire, Napoleon Cameroon (conf. da 20 pezzi)	4.900.000	490.000
Cao L'Anniversaire, Petit Belicosos Cameroon (conf. da 20 pezzi)	4.000.000	400.000
Don Seville Bonita (conf. da 4 pezzi)	1.250.000	25.000
Don Seville Robusto (conf. da 4 pezzi)	1.400.000	28.000
Don Seville Valencia (conf. da 4 pezzi)	1.500.000	30.000
La Unica 500 (conf. da 20 pezzi)	2.900.000	290.000
La Unica 400 (conf. da 20 pezzi)	3.000.000	300.000
La Unica 400 Maduro (conf. da 20 pezzi)	3.000.000	300.000
La Unica 300 (conf. da 20 pezzi)	3.300.000	330.000

Sigari altri:

	Lit./kg conv.le	Lit./a conf.
Moods Tubos (conf. da 4 pezzi)	540.000	10.800
Moods Tubos (conf. da 20 pezzi)	540.000	54.000

Sigaretti naturali:

	Lit./kg conv.le	Lit./a conf.
Gargia y Vega Whiffs Cavendish (conf. da 5 pezzi)	480.000	6.000
Garcia y Vega Whiffs Natural (conf. da 5 pezzi)	480.000	6.000
Zino Mini Cigarillos (conf. da 20 pezzi)	250.000	12.500
Zino Mini Cigarillos (conf. da 2 pezzi)	250.000	1.250

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 16

00A4268

DECRETO 27 marzo 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 488/2000/Segr. in data 10 marzo 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona nella giornata del 9 marzo 2000 con conseguente chiusura al pubblico degli sportelli dalle ore 12 all'orario di chiusura dell'ufficio, per assemblea sindacale;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona nella giornata del 9 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 27 marzo 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A4269

DECRETO 30 marzo 2000.

Autorizzazione alla società «Centro di assistenza fiscale di base S.r.l.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti, possono costituire centri di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1 è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista l'istanza pervenuta in data 7 marzo 2000, con la quale la società «Centro di assistenza fiscale di base» S.r.l., con sede in Roma, via Appia Nuova n. 96, chiede di essere abilitata alla costituzione di centri di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 25 gennaio 2000 a rogito notaio dott. Claudio Fabro (repertorio n. 92.766 raccolta n. 21.093) lo statuto ad esso allegato, dal quale risulta interamente versato il capitale sociale pari a cento milioni di lire;

Visti i verbali allegati «*A*» e «*B*» di detto atto costitutivo con i quali la «Federazione delle rappresentanze sindacali di base» S.r.l. ed il «Coordinamento nazionale della R.D.B. protezione civile» ha autorizzato il «Centro di assistenza fiscale di base» S.r.l. a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 24 gennaio 2000 con la quale i rappresentanti della Federazione nazionale delle rappresentanze sindacali di base e della rappresentanza sindacale di base lavoratori protezione civile, dichiarano che le stesse hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000 unità;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazioni «Unipol» la cui garanzia è prestata con un massimale di L. 2.000.000.000, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto n. 164;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164;

Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale, dott. Del Signore Vincenzo nato a Roma l'8 luglio 1962 iscritto all'albo dei dottori commercialisti;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, decreto ministeriale n. 164;

Viste le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione della società richiedente, nonché della società di servizi attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come aggiunto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;

Autorizza

la società «Centro di assistenza fiscale di base S.r.l.», all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti di lavoratori dipendenti e pensionati, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, e dell'art. 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La predetta società sarà iscritta all'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

00A4307

DECRETO 31 marzo 2000.

Autorizzazione al «Centro di assistenza fiscale In Ascom S.r.l.», in Bergamo, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ed iscrizione della stessa all'albo dei caf imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 40 della citata legge n. 241 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 12 luglio 1999, con il quale è stato attribuito alle direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Vista la delega rilasciata dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi alla Associazione esercenti e commercianti di Bergamo per gli effetti della lettera *c)*, comma 1, art. 32, del summenzionato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Vista l'istanza presentata in data 21 marzo 2000, con la quale il «Centro di assistenza fiscale In Ascom S.r.l.», con sede in Bergamo, via Borgo Palazzo n. 137, legalmente rappresentato dal dott. Ivan Rodeschini, chiede di essere autorizzato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo, stipulato in data 17 febbraio 2000, a rogito notaio Giovanni Vacirca (n. 87193 di repertorio e n. 19679 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la Unipol assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del precitato decreto n. 164 del 1999;

Decreta:

La società «Centro di assistenza fiscale In Ascom S.r.l.», con sede in Bergamo, via Borgo Palazzo n. 137, costituita ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, integrato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b),* del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 marzo 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A4308

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 marzo 2000.

Rettifica al decreto 17 gennaio 2000 concernente il riconoscimento di titolo di studio «Diplome d'Etat de Pédicure-podologue» quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di podologo.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000, con il quale il titolo di studio «Diplome d'Etat de Pédicure-Podologue» conseguito dalla sig.ra Mariluna Ysabel Cavero è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di podologo;

Verificato che l'ufficio è incorso in un errore materiale nell'indicare la data del conseguimento del titolo del podologo Mariluna Ysabel Cavero, come 3 giugno 1984, mentre l'esatta data è 7 luglio 1999 e nell'indicare la data di nascita come 18 maggio 1999, mentre l'esatta data è 18 maggio 1976;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare le correzioni predette al provvedimento summenzionato;

Decreta:

Il decreto direttoriale 17 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000, è rettificato nel senso che la data di nascita deve intendersi 18 maggio 1976 anziché 18 maggio 1999 e la data del conseguimento del titolo di studio deve intendersi 7 luglio 1999, anziché 3 giugno 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2000

Il direttore: D'ARI

00A4278

DECRETO 21 marzo 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero «Diplomado en Podologia» quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di podologo.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplomado en Podologia» conseguito dalla sig.ra Mónica López Morales, cittadina spagnola;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Podologo» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 17 febbraio 2000;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplomado en Podologia», conseguito in Spagna, in data 17 ottobre 1994, dalla sig.ra Mónica López Morales, nata a Siviglia il 3 maggio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di podologo, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2000

Il direttore: D'ARI

00A4277

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 aprile 2000.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nello piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale di Procida in data 22 ottobre 1999, n. 820, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune di Procida, nonché di tutti i veicoli e autoveicoli adibiti a commercio ambulante appartenenti ai cittadini non residenti;

Vista la delibera della giunta municipale di Procida in data 11 febbraio 2000, n. 111, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla suindicata delibera di giunta municipale n. 820/1999;

Vista la nota n. 545 in data 1° febbraio 2000 con la quale si chiedeva all'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 28 febbraio 2000, n. 20693/Gab.;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Campania in data 30 dicembre 1999, n. 8735, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune di Procida;

Ritenuto non conforme ai principi costituzionali il divieto di afflusso e di circolazione per i veicoli e autoveicoli adibiti a commercio ambulante appartenenti ai cittadini non residenti;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 22 aprile 2000 al 30 settembre 2000 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli), degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.

Art. 2.

Autorizzazione in deroga

Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. Il comune dovrà rilaciare un contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli;

b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'amministrazione della provincia di Napoli;

c) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purchè muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

g) autoveicoli e motocarri destinati agli approvvigionamenti alimentari;

h) veicoli adibiti al trasporto di cose, appartenenti a lavoratori non residenti nell'isola, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì;

i) autoveicoli di proprietà dell'amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli ANAS.

Art. 3.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 606.000 a L. 2.424.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 22 dicembre 1998.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 140

00A4285

DECRETO 18 aprile 2000.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole Eolie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 30 dicembre 1999, n. 515;

Vista la nota della prefettura di Messina n. 5018/13.2/GAB in data 10 febbraio 2000;

Vista la nota n. 545 in data 1º febbraio 2000 con la quale si chiedeva alla Regione siciliana l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso secondo il seguente calendario:

dal 22 aprile al 31 ottobre 2000: divieto per le isole Alicudi, Stromboli e Panarea;

dal 1º luglio al 30 settembre 2000: divieto per le isole Lipari - Vulcano;

dal 1º luglio al 30 settembre 2000: divieto per l'isola Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

A) Alicudi - Stromboli e Panarea:

veicoli adibiti al trasporto merci per il rifornimento degli esercizi commerciali e di cantieri edili autorizzati ai lavori con regolare C.E. comunale, con obbligo di sostare nelle aree portuali, nonché ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni nell'isola di Stromboli che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 1999, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

B) Lipari - Vulcano:

1) autoveicoli, ciclomotori e motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada) appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nelle diverse isole che pur non essendo residenti risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 1999, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal sindaco;

2) veicoli adibiti al trasporto di merci;

3) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata;

4) caravan e auto-caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti;

5) autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà rilasciato dall'assessorato comunale turismo e spettacolo, di volta in volta secondo la necessità;

6) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7) autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenenersi alle ordinanze locali;

C) Filicudi:

autoveicoli ciclomotori e motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada) appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nelle diverse isole che pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 1999, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal sindaco, sempreché dimostrino di avere uno spazio di parcheggio disponibile.

Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4.

All'assessorato alla viabilità e traffico del comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 606.000 a L. 2.424.000, così come previsto dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 22 dicembre 1998.

Art. 6.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 142

00A4286

DECRETO 18 aprile 2000.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Capri in data 24 gennaio 2000, n. 17, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 27 gennaio, n. 16, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;

Vista la deliberazione del commissario straordinario dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 4 febbraio 2000, n. 010, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri, compresi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa, limitatamente al comune di Anacapri;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 28 febbraio 2000, n. 20693/Gab;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Campania in data 30 dicembre 1999, n. 8735, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale Campania con ordinanza - registro generale 3795/1999 e 37967/1999 - accoglieva il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le motiva-

zioni per la deroga ai divieto «in riferimento ai soggetti che, sebbene non residenti, sono proprietari di seconde case nel territorio comunale in quanto facenti parte della popolazione stabile»;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 22 aprile 2000 al 31 ottobre 2000 e dal 20 dicembre 2000 al 7 gennaio 2001 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a coloro facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. I comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;

b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso gli aeroporti condotti da turisti stranieri;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal sindaco di Capri o di Anacapri;

f) autoveicoli di proprietà dell'amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli ANAS.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 606.000 a L. 2.424.000 così come previsto dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 22 dicembre 1998.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri ed Anacapri.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 143

00A4287

DECRETO 18 aprile 2000.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola del Giglio.

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del consiglio comunale dell'isola del Giglio (Grosseto) in data 14 febbraio 2000, n. 16, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;

Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 1° marzo 2000, n. 69/2ªsett.;

Vista la nota n. 545 in data 1° febbraio 2000, con la quale si chiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto che la richiesta formulata dall'amministrazione comunale del Giglio di divieto di afflusso e di circolazione dei veicoli che a pieno carico superano il peso di 260 q.li, non appare sufficientemente motivata;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 22 aprile 2000 al 30 settembre 2000 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Dal 24 luglio al 19 agosto è altresì vietato l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune di isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;

c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune del Giglio;

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasposto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravan e autocaravan i cui proprietari possano dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 606.000 a L. 2.424.000 così come previsto dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 22 dicembre 1998.

Art. 4.

Vigilanza

Il prefetto di Grosseto è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 141

00A4309

DECRETO 18 aprile 2000.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i

comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Ischia in data 8 febbraio 2000, n. 23, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Lacco Ameno in data 10 febbraio 2000, n. 29, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 8 febbraio 2000, n. 17, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la deliberazione commissariale del comune di Forio in data 4 febbraio 2000, n. 32, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Barano d'Ischia in data 5 febbraio 2000, n. 2, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia;

Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 17 febbraio 2000, n. 23, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana;

Vista la nota in data 1° febbraio 2000, n. 545, con la quale si chiedeva all'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida di far conoscere il proprio parere;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania in data 30 dicembre 1999, n. 8795, con la quale si esprime parere favorevole al divieto di circolazione nel periodo estivo dell'anno 2000 dei veicoli nell'isola di Ischia;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 28 febbraio 2000, n. 20693/GAB con la quale si conferma il parere favorevole espresso nello scorso anno al divieto di circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'isola di Ischia;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrazione Lazio - Sez. III - n. 1109 del 18 giugno 1999, che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come tali da ritenere facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;

Visto il verbale della riunione tenutasi in data 23 marzo 2000 con i rappresentanti delle amministrazioni interessate nel quale gli stessi hanno sostanzialmente confermato i rispettivi atti deliberativi;

Vista la nota n. 515 del comune di Ischia in data 31 marzo 2000 con la quale viene richiesta l'estensione del divieto di afflusso e di circolazione agli autobus con lunghezza superiore a 7,5 m e ai veicoli con portata superiore a 26 t;

Considerato che tale richiesta è stata condivisa dai sindaci dei sei comuni dell'isola, come da verbale della conferenza dei sindaci dell'isola d'Ischia tenutasi il 25 gennaio 2000;

Considerato che il provvedimento di limitazione adottato per l'anno 1999 non ha comportato disagi e rischi per la sicurezza della circolazione stradale;

Considerato che il suindicato art. 8 del decreto legislativo n. 285/1992 è finalizzato unicamente ad eliminare i disagi ed i pericoli derivanti dal traffico automobilistico nei periodi di maggiore intensità dello stesso;

Considerato altresì che i comuni di Ischia, Forio, Lacco Ameno, Casamicciola Terme, non possono sopportare i disagi e i rischi della circolazione stradale per effetto di un traffico particolarmente affollato nel periodo estivo e, per la posizione geografica dei loro territori, non possono sopportare ulteriori disagi e rischi della circolazione che deriverebbero dall'aumentato numero dei veicoli in circolazione nel caso in cui venisse accolta la richiesta dei comuni di Barano d'Ischia e di Serrara Fontana;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 22 aprile al 30 settembre 2000 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone resi-

denti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autoveicoli, esclusi gli autobus, di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.

Art. 3.

Dal 1° giugno al 30 settembre 2000 il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autobus di lunghezza superiore a 7,5 m, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.

Art. 4.

D e r o g h e

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti e autoveicoli Anas;

c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo le necessità;

e) autocaravan che dovranno sostare per tutto il tempo della permanenza sull'isola in apposite aree loro destinate ed essere ripresi solo alla partenza;

f) autoveicoli di proprietà dell'amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria;

g) veicoli intestati a soggetti che risultino proprietari di abitazioni in uno dei comuni isolani pur non avendo la residenza anagrafica a condizione che siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune dove è ubicata l'abitazione di proprietà;

h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

i) veicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare.

Art. 5.

S a n z i o n i

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 606.000 a L. 2.424.000 così come previsto dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 22 dicembre 1998.

Art. 6.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola e copia delle stesse va inviata ai comuni dell'isola di Ischia e alle Forze dell'ordine operanti sul territorio;

Art. 7.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 144

00A4310

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 marzo 2000.

Determinazione dei criteri di determinazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Viste le direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE del Consiglio Europeo;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n.400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 1998, n. 277;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 146;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 dicembre 1999, n. 121T, con il quale è stata attribuita al Sottosegretario di Stato On. Le Giordano Angelini la delega delle funzioni concernenti la materia oggetto del presente decreto;

Considerato che l'art. 7 del citato D.P.R. n. 277 del 1998 prevede che per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere corrisposto un canone, applicato e riscosso dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria e determinato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del gestore dell'infrastruttura, previo parere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;

Acquisito il parere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con deliberazione n. 180/99 del 5 novembre 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 2000;

Emana il seguente decreto:

Determinazione dei criteri del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri di determinazione del canone di utilizzo, di cui all'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e successive modifiche ed integrazioni, in tutti i casi di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Costituiscono parte integrante del presente decreto gli allegati tecnici da n. 1 a n. 17 e gli allegati economici da n. 1 a n. 7.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "rete ferroviaria" la parte dell'infrastruttura ferroviaria che le imprese ferroviarie utilizzano per il trasporto di persone o di merci;

b) "velocità omotachica" la velocità commerciale cui corrisponde lo sfruttamento ottimale della capacità dell'infrastruttura, eventualmente differenziata per fascia oraria.

c) "impianto" struttura funzionale atta ad assicurare l'arrivo e la partenza dei treni e, eventualmente, le operazioni di composizione e scomposizione degli stessi nonché il loro stazionamento;

d) "nodo" area caratterizzata da un'alta concentrazione di linee ferroviarie, spesso confluenti, e di impianti;

e) "stazione principale" impianto caratterizzato da elevata densità di traffico e situato all'interno di un nodo;

f) "fascia oraria" intervallo di tempo ricompreso nell'arco delle 24 ore giornaliere, qualificato da un orario di inizio ed uno di fine che ne delimitano l'ampiezza;

g) "stazionamento" il tempo di sosta di un convoglio sui binari, ovunque situati.

Art. 3.

Suddivisione della rete ferroviaria italiana

1. L'intera rete ferroviaria italiana è suddivisa, ai fini della determinazione del canone, in tre categorie:
   a) *rete fondamentale*;
   b) *rete complementare*;
   c) *nodi.*
2. La rete fondamentale è divisa in tratte commerciali come individuate nell'**allegato tecnico 1**;
3. La rete complementare è considerata come un'unica tratta ed è divisa come segue:
   a) *rete secondaria,* comprendente linee ferroviarie caratterizzate da traffico contenuto come individuate nell'**allegato tecnico 2**;
   b) *rete a scarso traffico,* comprendente linee ferroviarie caratterizzate da traffico molto limitato, poiché localizzate in aree a domanda strutturalmente debole, come individuate nell'**allegato tecnico 3**;
   c) *linee a spola,* sulle quali vengono effettuati servizi di andata e ritorno con una certa frequenza e senza intersezione di tracce in località intermedie come individuate nell'**allegato tecnico 4**.
4. I nodi sono riportati nell'**allegato tecnico 5** che esplicita, per ciascuno di essi, le località che ne delimitano il perimetro.

Art. 4.

Prestazioni comprese nel canone

1. Le prestazioni dovute dal gestore dell'infrastruttura, a fronte della corresponsione del canone, sono le seguenti:
   a) Allocazione della capacità e predisposizione dell'orario;

b) Accesso ai binari e agli impianti per l'utilizzo della traccia oraria, ivi compreso lo stazionamento presso questi ultimi entro un limite di tempo adeguato, prefissato nelle "condizioni generali del contratto" e comunque non inferiore a quello già accordato ad altri licenziatari;

c) Uso della linea ferroviaria, della catenaria e delle sottostazioni elettriche;

d) Regolazione della circolazione nei limiti temporali degli orari di apertura degli impianti resi pubblici dal gestore dell'infrastruttura;

e) Informazioni di base, come individuate nell'**allegato tecnico 6.**

Art. 5.

Componenti del canone

1. Il canone per ciascuna traccia oraria per cui è stato richiesto e riconosciuto l'accesso è commisurato a:
   a) qualità delle linee ferroviarie utilizzate;
   b) caratteristiche e prestazioni del convoglio utilizzato influenti sull'usura degli impianti;
   c) consumo energetico del convoglio di cui alla lettera precedente, legato alla tipologia di trazione da esso utilizzata.
2. Il canone per ciascuna traccia oraria si compone della somma delle seguenti parti:
   a) *parte a tratta/nodo:* costo di accesso a ciascuna tratta e a ciascun nodo interessati; tale costo tiene conto della qualità dell'infrastruttura di cui all'art.7, comma 3, lettera a), del citato D.P.R. 277 del 1998;
   b) *parte a chilometro/minuto:* costo di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria in funzione dei chilometri di percorrenza su ciascuna tratta e dei minuti di permanenza all'interno del perimetro di ciascun nodo interessati dalla traccia; tale costo tiene conto dei parametri di cui all'art.7, comma 3, lettere b), c) e d), del citato D.P.R. 277 del 1998;
   c) *parte per consumo energetico*: costo per la fruizione dell'energia elettrica per la trazione in funzione dei chilometri di percorrenza, sia sulle tratte che sui nodi interessati dalla traccia; tale costo tiene conto del parametro di cui all'art.7, comma 3, lettera e), del citato D.P.R. 277 del 1998.

Art. 6.

Algoritmo di calcolo del canone

1. Il costo complessivo della parte a tratta/nodo di cui al precedente art. 5 viene così calcolato:

$$\sum_{j=1}^{n} \mathrm{val}^{F}{}_{j} + max\left(\mathrm{val}^{C}{}_{k}\right) + \sum_{r=1}^{t} \mathrm{val}^{N}{}_{r}\,; \quad \text{con k=1, 2, ...q}$$

dove

j	=	indicativo di tratta della rete fondamentale; assume il numero riportato a fianco della tratta corrispondente nell'**allegato tecnico 1**
n	=	numero di tratte della rete fondamentale riportate nell'**allegato tecnico 1**
$\mathrm{val}^{F}{}_{j}$	=	costo unitario di accesso alla tratta *j*, appartenente alla rete fondamentale, che viene attraversata dalla traccia; i valori $\mathrm{val}^{F}{}_{j}$ sono riportati **nell'allegato economico 1**
k	=	indicativo della linea di rete complementare; assume il numero riportato a fianco della linea corrispondente di cui agli **allegati tecnici 2, 3 e 4**

q = numero di linee della rete complementare riportate negli **allegati tecnici 2, 3 e 4**

$max(val^C_k)$ = costo di accesso alla rete complementare calcolato come valore massimo tra i valori unitari val^C_k corrispondenti alle linee della rete secondaria, a quelle della rete a scarso traffico e/o alle linee a spola attraversate dalla traccia; i valori val^C_k sono riportati **nell'allegato economico 2**

r = indicativo di nodo, assume il numero riportato a fianco del nodo corrispondente nell'**allegato tecnico 5**

t = numero di nodi riportati nell'**allegato tecnico 5**

val^N_r = costo unitario di accesso al nodo *r* attraversato dalla traccia; i valori val^N_r sono riportati **nell'allegato economico 3**

2. Il costo complessivo della parte a Km/minuto di cui al precedente art. 5 è il risultato della somma dei seguenti importi:
   a) l'importo legato alla distanza chilometrica riferita alla traccia oraria sulle tratte da essa impegnate;
   b) l'importo legato al tempo di impegno dell'infrastruttura ferroviaria, da parte della traccia, all'interno del perimetro di ciascun nodo.
3. Per percorrenze su tratte della rete fondamentale l'importo di cui al precedente comma 2, lettera a), viene calcolato come segue:

$$Pbasekm^F * \sum_{j=1}^{n}\sum_{w=1}^{s} km^F_{jw} * (\alpha_1 * Pvelocità + \alpha_2 * Pdensità + \alpha_3 * Pusura)\ ;\ \text{con } \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$$

dove

$Pbasekm^F$ = prezzo base unitario per km di linea ferroviaria, ovunque situata all'interno della rete fondamentale, interessata dalla traccia; il valore $Pbasekm^F$ è riportato nell'**allegato economico 4**

j = indicativo di tratta della rete fondamentale; assume il numero riportato a fianco della tratta corrispondente nell'**allegato tecnico 1**

n = numero di tratte della rete fondamentale riportate nell'**allegato tecnico 1**

w = indicativo di fascia oraria di utilizzo della linea ferroviaria di cui all'**allegato tecnico 7**

s = numero di fasce orarie di utilizzo delle linee ferroviarie riportate nell'**allegato tecnico 7**

km^F_{jw} = chilometri di percorrenza, associati alla traccia oraria, sulla tratta *j* della rete fondamentale nella fascia oraria *w*

Pvelocità = parametro velocità, da calcolarsi con la seguente funzione discreta

$$V\left(\frac{|vel_{jw} - velomo_{jw}|}{velomo_{jw}}\right) = V_i \quad \text{quando } m_{i-1} \le \frac{|vel_{jw} - velomo_{jw}|}{velomo_{jw}} < m_i \quad \forall i = 1,2,.....1$$

vel_{jw} = velocità commerciale della traccia sulla tratta *j* nella fascia oraria *w*

$velomo_{jw}$ = velocità omotachica definita per la tratta *j* nella fascia oraria *w*; i valori $velom_{jw}$ sono riportati nell'**allegato tecnico 8**

i = indicativo dell'intervallo cui appartiene il valore $\frac{|vel_{jw} - velomo_{jw}|}{velomo_{jw}}$

l	=	numero di intervalli di definizione di $\frac{\lvert vel_{jw} - velomo_{jw}\rvert}{velomo_{jw}}$
m_{i-1}/ m_i	=	limiti inferiore e superiore dell'intervallo *i*

I valori V_i della funzione V e tutti gli elementi descrittivi degli *l* intervalli sono riportati nella tabella di cui all'**allegato tecnico 9**

Pdensità = parametro densità, da calcolarsi con la seguente funzione discreta

$$D(dens_{jw}) = D_i \qquad \text{per } v_{i-1} \le dens_{jw} < v_i \quad \forall i = 1,\ldots\ldots k$$

$dens_{jw}$	=	densità di traffico sulla tratta *j* durante la fascia oraria *w*; i valori $dens_{jw}$ sono riportati nell'**allegato tecnico 10**
i	=	indicativo dell'intervallo cui appartiene il valore $dens_{jw}$
k	=	numero di intervalli di definizione di $dens_{jw}$
v_{i-1}/ v_i	=	limiti inferiore e superiore dell'intervallo *i*

I valori D_i della funzione D e tutti gli elementi descrittivi dei *k* intervalli sono riportati nella tabella di cui all'**allegato tecnico 11**

Pusura = parametro usura, da calcolarsi con la seguente funzione discreta

$$U\left(\frac{\beta_1 * (velm_{j\bullet}{}^2 * pebl_{j\bullet}) + \beta_2(velm_{j\bullet} * pant_{j\bullet})}{\beta_1 * (velmt^2 * peblt) + \beta_2(velmt * pantt)}\right) = U_i$$

$$\text{per } z_{i-1} \le \left(\frac{\beta_1 * (velm_{j\bullet}{}^2 * pebl_{j\bullet}) + \beta_2(velm_{j\bullet} * pant_{j\bullet})}{\beta_1 * (velmt^2 * peblt) + \beta_2(velmt * pantt)}\right) < z_i \qquad \forall i = 1,\ldots\ldots u$$

$velm_{j\bullet}$	=	velocità di marcia sulla tratta *j* da parte del convoglio che utilizza la traccia, a prescindere dalla fascia oraria
$pebl_{j\bullet}$	=	peso bloccato del convoglio che utilizza la traccia sulla tratta *j*, a prescindere dalla fascia oraria
$pant_{j\bullet}$	=	numero pantografi del convoglio che utilizza la traccia sulla tratta *j*, a prescindere dalla fascia oraria; per convogli a trazione non elettrica deve essere assunto $pant_{j\bullet} = 1$
velmt	=	velocità di marcia del convoglio tipo; il valore velmt è riportato nell'**allegato tecnico 12**
peblt	=	peso bloccato del convoglio tipo; il valore peblt è riportato nell'**allegato tecnico 12**
pantt	=	numero pantografi del convoglio tipo; il valore pantt è riportato nell'**allegato tecnico 12**
β_1, β_2	=	pesi associati rispettivamente all'usura del binario e della catenaria; assumono i valori indicati nell'**allegato tecnico 12**

I valori U_i della funzione U e tutti gli elementi descrittivi degli ***u*** intervalli sono riportati nella tabella di cui all'**allegato tecnico 13**

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = pesi associati rispettivamente ai parametri Pvelocità, **Pdensità** e **Pusura; assumono** i valori indicati nell'**allegato tecnico 14**

4. Per percorrenze sulla rete complementare l'importo di cui al **precedente comma 2, lettera** a), viene calcolato come segue:

$$Pbasekm^C * km^C$$

dove

$Pbasekm^{C}$ = prezzo base unitario per km di linea ferroviaria, ovunque situata all'interno della rete complementare, interessata dalla traccia; il valore $Pbasekm^{C}$ è riportato nell'**allegato economico 5**

km^{C} = chilometri di percorrenza, associati alla traccia oraria, sulla rete complementare in qualsivoglia fascia oraria

5. I valori risultanti dall'applicazione delle formule di cui ai precedenti commi 3 e 4, nel caso di percorrenze sia su rete fondamentale che su rete complementare, vanno addizionati fra loro a comporre l'importo finale complessivo di cui al precedente comma 2, lettera a).
6. L'importo di cui al precedente comma 2, lettera b) viene calcolato secondo la seguente formula:

$$Pbaseminuto^{N} * \sum_{r=1}^{t} \sum_{p=1}^{h} minuti_{rp} * \varphi_{\bullet p} * \psi_{r\bullet}$$

dove

$Pbaseminuto^{N}$ = prezzo base unitario per minuto di permanenza in un nodo; il valore $Pbaseminuto^{N}$ è riportato nell'**allegato economico 6**

r = indicativo di nodo, assume la sigla riportata a fianco del nodo corrispondente di cui all'**allegato tecnico 5**

t = numero di nodi, come riportati nell'**allegato tecnico 5**

p = indicativo di fascia oraria di permanenza nel nodo, assume la sigla riportata a fianco della corrispondente fascia oraria come da **allegato tecnico 15**

h = numero di fasce orarie di utilizzo dei nodi, come da **allegato tecnico 15**

$minuti_{rp}$ = minuti di permanenza all'interno del nodo *r* da parte della traccia durante la fascia oraria *p*

$\varphi_{\bullet p}$ = coefficiente di utilizzo di un nodo nella fascia oraria *p*; assume i valori riportati all'**allegato tecnico 16**

$\psi_{r\bullet}$ = coefficiente legato all'utilizzo della stazione principale di nodo; assume i valori riportati nell'**allegato tecnico 17.**

7. Il costo complessivo della parte per consumo energetico di cui al precedente art. 5 è così calcolato:

$$\left(\sum_{j=1}^{n} km^{FE}{}_{j} + km^{CE} + \sum_{r=1}^{t} km^{NE}{}_{r} \right) * Pbasekm^{E}$$

dove

j = indicativo di tratta della rete fondamentale, assume la sigla riportata a fianco della tratta corrispondente nell'**allegato tecnico 1**

n = numero di tratte della rete fondamentale riportate nell'**allegato tecnico 1**

$km^{FE}{}_{j}$ = chilometri di percorrenza sulla tratta *j* della rete fondamentale riferiti alla traccia oraria ed effettuati con trazione elettrica

km^{CE} = chilometri di percorrenza sulla rete complementare riferiti alla traccia oraria ed effettuati con trazione elettrica

r = indicativo di nodo, assume la sigla riportata a fianco del nodo corrispondente di cui all'**allegato tecnico 5**

t = numero di nodi, come riportati nell'**allegato tecnico 5**

km^{NE}_{r} = chilometri di percorrenza all'interno del perimetro del nodo *r* riferiti alla traccia ed effettuati con trazione elettrica

$Pbasekm^{E}$ = costo a chilometro della trazione elettrica come riportato nell'**allegato economico 7.**

Il costo a chilometro per la trazione elettrica potrà variare a seconda del prezzo medio di vendita per kwh praticato al gestore dell'infrastruttura. L'aggiornamento del costo sarà effettuato entro un mese dall'aumento o dalla riduzione di tale prezzo.

8. Il canone di cui all'art.5 comma 2 di una singola traccia oraria è pari alla somma dei valori calcolati come indicato ai precedenti commi 1, 3, 4, 6 e 7.

Art. 7.

Diritto di prenotazione

1. Il diritto di prenotazione per ciascuna traccia oraria è pari al minor importo tra il costo della parte a tratta/nodo, calcolato così come specificato nell'art. 6, comma 1, ed una percentuale dell'ammontare complessivo del canone di cui all'art. 6, comma 8. La predetta percentuale è fissata nella misura del cinquanta per cento, fatta salva la possibilità per il gestore dell'infrastruttura di indicare un valore inferiore nelle condizioni generali di contratto.
2. Il diritto di prenotazione di cui al precedente comma va corrisposto anche in assenza di utilizzazione della traccia oraria.

Art. 8.

Aggiornamenti

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede all'aggiornamento del presente decreto e dei relativi allegati ogni qualvolta se ne verifichino le condizioni ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 5 e 6 del citato D.P.R. n. 277 del 1998.
2. Al fine di consentire al Ministro dei trasporti e della navigazione di segnalare al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica eventuali criticità nell'attuazione del presente decreto e di formulare proposte per eventuali modifiche, ai sensi della deliberazione dello stesso Comitato n. 180/99 del 5 novembre 1999, il gestore dell'infrastruttura è tenuto a fornire, con periodicità trimestrale e comunque su richiesta dello stesso Ministero anche in via telematica, consentendo l'accesso diretto ai propri archivi informatici nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, tutti i dati funzionali all'esercizio del potere di vigilanza del medesimo Ministero.

Art. 9.

Termine di efficacia

1. Il presente decreto acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Roma, 21 marzo 2000

p. *Il Ministro:* ANGELINI

Allegato economico 1

Costi unitari di accesso alle tratte della Rete Fondamentale

Indicativo di tratta (j)	**Tratta commerciale**	**valore unitario di accesso in lire (val^F_j)**
1	MODANE/MODANE FX – ALPIGNANO [TORINO]	105.000
2	[TORINO] ALPIGNANO - MODANE/MODANE FX	105.000
3	TROFARELLO [TORINO]– ARQUATA	105.000
4	ARQUATA - TROFARELLO [TORINO]	105.000
5	ROGOREDO [MILANO]– ARQUATA	105.000
6	ARQUATA - ROGOREDO [MILANO]	105.000
7	SAVONA - VOLTRI [GENOVA]	105.000
8	[GENOVA] VOLTRI – SAVONA	105.000
9	XX MIGLIA – SAVONA	95.000
10	SAVONA - XX MIGLIA	95.000
11	[TORINO] SETTIMO T. - RHO [MILANO]	105.000
12	[MILANO] RHO - SETTIMO T. [TORINO]	105.000
13	DOMODOSSOLA - RHO [MILANO] (compresa via DOMO II)	105.000
14	[MILANO] RHO - DOMODOSSOLA (compresa via DOMO II)	105.000
15	LUINO - GALLARATE	95.000
16	GALLARATE - LUINO	95.000
17	CHIASSO - MONZA [MILANO] (compresa via COMO)	105.000
18	[MILANO] MONZA – CHIASSO (compresa via COMO)	105.000
19	ARQUATA – MIGNANEGO/RIVAROLO/CAMPASSO [GENOVA] (compreso via ISOLA DEL CANTONE)	105.000
20	[GENOVA] MIGNANEGO/RIVAROLO/CAMPASSO - ARQUATA (compreso via ISOLA DEL CANTONE)	105.000
21	ALESSANDRIA - PIACENZA (compresa BRONI - BRESSANA)	105.000
22	PIACENZA - ALESSANDRIA (compresa BRONI - BRESSANA)	105.000
23	[MILANO] PIOLTELLO - BRESCIA-VERONA	105.000
24	VERONA - BRESCIA- PIOLTELLO [MILANO]	105.000
25	VERONA – PADOVA	105.000
26	PADOVA - VERONA	105.000
27	BRENNERO - VERONA	105.000
28	VERONA – BRENNERO	105.000
29	VERONA - TAVERNELLE [BOLOGNA]	95.000
30	[BOLOGNA] TAVERNELLE - VERONA	95.000
31	PADOVA - S. PIETRO IN CASALE [BOLOGNA]	105.000
32	[BOLOGNA] S. PIETRO IN CASALE - PADOVA	105.000
33	PADOVA - MIRA M. [VENEZIA]	105.000
34	[VENEZIA] MIRA M. - PADOVA	105.000
35	[VENEZIA] CARPENEDO – VILLA OPICINA	105.000
36	VILLA OPICINA - CARPENEDO [VENEZIA]	105.000
37	TARVISIO – MOGLIANO [VENEZIA]	95.000
38	[VENEZIA] MOGLIANO - TARVISIO	95.000
39	UDINE –MONFALCONE via GORIZIA (compresa GORIZIA – NOVA GORICA)	105.000

40	MONFALCONE - UDINE via GORIZIA (compresa GORIZIA – NOVA GORICA)	105.000
41	[MILANO] ROGOREDO – LAVINO [BOLOGNA]	110.000
42	[BOLOGNA] LAVINO - ROGOREDO [MILANO]	110.000
43	[BOLOGNA] S. RUFFILLO – CASTELLO [FIRENZE]	110.000
44	[FIRENZE] CASTELLO - S. RUFFILLO [BOLOGNA]	110.000
45	[GENOVA] NERVI – PISA	105.000
46	PISA - NERVI [GENOVA]	105.000
47	PARMA/FIDENZA - PONTREMOLI - VEZZANO/SARZANA	95.000
48	VEZZANO/SARZANA - PONTREMOLI - PARMA/FIDENZA	95.000
49	[FIRENZE] CASCINE – PISA	105.000
50	PISA - CASCINE [FIRENZE]	105.000
51	PISA – MACCARESE [ROMA]	105.000
52	[ROMA] MACCARESE - PISA	105.000
53	[FIRENZE] ROVEZZANO - FARA SABINA [ROMA] (Linea lenta)	105.000
54	[ROMA] FARA SABINA - ROVEZZANO [FIRENZE] (Linea lenta)	105.000
55	[FIRENZE] ROVEZZANO – SETTEBAGNI [ROMA] (Linea Direttissima)	125.000
56	[ROMA] SETTEBAGNI - ROVEZZANO [FIRENZE] (Linea Direttissima)	125.000
57	[ROMA] TORRICOLA - FRATTAMAGGIORE [NAPOLI] via Formia	110.000
58	[NAPOLI] FRATTAMAGGIORE - TORRICOLA [ROMA] - via Formia	110.000
59	VILLA LITERNO - POZZUOLI [NAPOLI]	105.000
60	[NAPOLI] POZZUOLI - VILLA LITERNO	105.000
61	[ROMA] CIAMPINO - ACERRA [NAPOLI] via Cassino	105.000
62	ACERRA [NAPOLI] - CIAMPINO [ROMA] via Cassino	105.000
63	[BOLOGNA] MIRANDOLA - ANCONA	105.000
64	ANCONA - MIRANDOLA [BOLOGNA]	105.000
65	ANCONA - ORTE	95.000
66	ORTE - ANCONA	95.000
67	ANCONA - FOGGIA	105.000
68	FOGGIA - ANCONA	105.000
69	FOGGIA - BARI	105.000
70	BARI - FOGGIA	105.000
71	CASERTA - FOGGIA	95.000
72	FOGGIA - CASERTA	95.000
73	[NAPOLI] PORTICI - SALERNO	105.000
74	SALERNO - PORTICI [NAPOLI]	105.000
75	SALERNO - PAOLA	110.000
76	PAOLA - SALERNO	110.000
77	PAOLA - REGGIO CALABRIA (compresa ECCELLENTE – ROSARNO)	110.000
78	REGGIO CALABRIA - PAOLA (compresa ECCELLENTE – ROSARNO)	110.000

Allegato economico 2

Costi unitari di accesso alle linee della Rete Complementare

Indicativo di linea **(k)**	**Linea**	**valore unitario di accesso in lire** **(val^C_k)**
1, 2, ...191	Tutte le linee della Rete Secondaria	90.000
192, 193, ...233	Tutte le linee della Rete a scarso traffico	0
234	ANCONA - ANCONA M.	47.500
235	CIAMPINO - FRASCATI	45.000
236	FOGGIA - MANFREDONIA	45.000
237	GOLFO ARANCI MARITTIMA - OLBIA	45.000
238	PALERMO C.LE - PA MARIT.MA	45.000
239	PERGOLA - FABRIANO	45.000
240	PISA CENTRALE - PISA AEROPORTO	52.500
241	PORTO TORRES - SASSARI	45.000
242	SALSOMAGGIORE T. - FIDENZA	45.000
243	SALUZZO - CUNEO	45.000
244	SANTHIÀ - BIELLA S.PAOLO	45.000
245	SAVIGLIANO - SALUZZO	45.000
246	SUSA - BUSSOLENO	45.000
247	TORRE A.CENTRALE - GRAGNANO	45.000
248	TROFARELLO - CHIERI	45.000

Allegato economico 3

Costi unitari di accesso ai Nodi

Indicativo di nodo **(r)**	**Nodo**	**valore unitario di accesso in lire** **(val^N_r)**
1	TORINO	100.000
2	MILANO	100.000
3	VENEZIA	100.000
4	GENOVA	100.000
5	BOLOGNA	100.000
6	FIRENZE	100.000
7	ROMA	100.000
8	NAPOLI	100.000

Allegato economico 4
Prezzo base unitario per km di linea della Rete Fondamentale

Il $Pbasekm^F$ è fissato in lire 1936,27 - pari a 1 Euro.

Allegato economico 5
Prezzo base unitario per km di linea della Rete Complementare

Il $Pbasekm^C$ è fissato in lire 1936,27 - pari a 1 Euro.

Allegato economico 6
Prezzo base unitario per minuto di permanenza in un Nodo

Il $Pbaseminuto^N$ è fissato in lire 1936,27 - pari a 1 Euro.

Allegato economico 7
Costo chilometrico della trazione elettrica

Il $Pbasekm^E$ è fissato in lire 721 - pari a 0,372 Euro.

Allegato tecnico 1

Rete Fondamentale - Tratte Commerciali

Indicativo Tratta (j)	Tratta commerciale
1	MODANE/MODANE FX - ALPIGNANO [TORINO]
2	[TORINO] ALPIGNANO - MODANE/MODANE FX
3	TROFARELLO [TORINO]– ARQUATA
4	ARQUATA - TROFARELLO [TORINO]
5	ROGOREDO [MILANO]– ARQUATA
6	ARQUATA - ROGOREDO [MILANO]
7	SAVONA - VOLTRI [GENOVA]
8	[GENOVA] VOLTRI – SAVONA
9	XX MIGLIA – SAVONA
10	SAVONA - XX MIGLIA
11	[TORINO] SETTIMO T. - RHO [MILANO]
12	[MILANO] RHO - SETTIMO T. [TORINO]
13	DOMODOSSOLA - RHO [MILANO] (compresa via DOMO II)
14	[MILANO] RHO - DOMODOSSOLA (compresa via DOMO II)
15	LUINO - GALLARATE
16	GALLARATE - LUINO
17	CHIASSO - MONZA [MILANO] (compresa via COMO)
18	[MILANO] MONZA – CHIASSO (compresa via COMO)
19	ARQUATA – MIGNANEGO/RIVAROLO/CAMPASSO [GENOVA] (compreso via ISOLA DEL CANTONE)
20	[GENOVA] MIGNANEGO/RIVAROLO/CAMPASSO - ARQUATA (compreso via ISOLA DEL CANTONE)
21	ALESSANDRIA - PIACENZA (compresa BRONI - BRESSANA)
22	PIACENZA - ALESSANDRIA (compresa BRONI - BRESSANA)
23	[MILANO] PIOLTELLO - BRESCIA-VERONA
24	VERONA - BRESCIA- PIOLTELLO [MILANO]
25	VERONA – PADOVA
26	PADOVA - VERONA
27	BRENNERO - VERONA
28	VERONA – BRENNERO
29	VERONA - TAVERNELLE [BOLOGNA]
30	[BOLOGNA] TAVERNELLE - VERONA
31	PADOVA - S. PIETRO IN CASALE [BOLOGNA]
32	[BOLOGNA] S. PIETRO IN CASALE - PADOVA
33	PADOVA - MIRA M. [VENEZIA]
34	[VENEZIA] MIRA M. - PADOVA
35	[VENEZIA] CARPENEDO – VILLA OPICINA
36	VILLA OPICINA - CARPENEDO [VENEZIA]
37	TARVISIO – MOGLIANO [VENEZIA]
38	[VENEZIA] MOGLIANO - TARVISIO
39	UDINE –MONFALCONE via GORIZIA (compresa GORIZIA – NOVA GORICA)
40	MONFALCONE - UDINE via GORIZIA (compresa GORIZIA – NOVA GORICA)
41	[MILANO] ROGOREDO – LAVINO [BOLOGNA]
42	[BOLOGNA] LAVINO - ROGOREDO [MILANO]
43	[BOLOGNA] S. RUFFILLO – CASTELLO [FIRENZE]
44	[FIRENZE] CASTELLO - S. RUFFILLO [BOLOGNA]

Indicativo Tratta (j)	**Tratta commerciale**
45	[GENOVA] NERVI – PISA
46	PISA - NERVI [GENOVA]
47	PARMA/FIDENZA - PONTREMOLI - VEZZANO/SARZANA
48	VEZZANO/SARZANA - PONTREMOLI - PARMA/FIDENZA
49	[FIRENZE] CASCINE – PISA
50	PISA - CASCINE [FIRENZE]
51	PISA – MACCARESE [ROMA]
52	[ROMA] MACCARESE - PISA
53	[FIRENZE] ROVEZZANO - FARA SABINA [ROMA] (Linea lenta)
54	[ROMA] FARA SABINA - ROVEZZANO [FIRENZE] (Linea lenta)
55	[FIRENZE] ROVEZZANO – SETTEBAGNI [ROMA] (Linea Direttissima)
56	[ROMA] SETTEBAGNI - ROVEZZANO [FIRENZE] (Linea Direttissima)
57	[ROMA] TORRICOLA - FRATTAMAGGIORE [NAPOLI] via Formia
58	[NAPOLI] FRATTAMAGGIORE - TORRICOLA [ROMA] - via Formia
59	VILLA LITERNO - POZZUOLI [NAPOLI]
60	[NAPOLI] POZZUOLI - VILLA LITERNO
61	[ROMA] CIAMPINO - ACERRA [NAPOLI] via Cassino
62	ACERRA [NAPOLI] - CIAMPINO [ROMA] via Cassino
63	[BOLOGNA] MIRANDOLA - ANCONA
64	ANCONA - MIRANDOLA [BOLOGNA]
65	ANCONA - ORTE
66	ORTE - ANCONA
67	ANCONA - FOGGIA
68	FOGGIA - ANCONA
69	FOGGIA - BARI
70	BARI - FOGGIA
71	CASERTA - FOGGIA
72	FOGGIA - CASERTA
73	[NAPOLI] PORTICI - SALERNO
74	SALERNO - PORTICI [NAPOLI]
75	SALERNO - PAOLA
76	PAOLA - SALERNO
77	PAOLA - REGGIO CALABRIA (compresa ECCELLENTE – ROSARNO)
78	REGGIO CALABRIA - PAOLA (compresa ECCELLENTE – ROSARNO)

Allegato tecnico 2

Rete Complementare - Linee ferroviarie della Rete secondaria

Indicativo Linea ferroviaria (k)	Linea ferroviaria
1	ASTI - CASTAGNOLE
2	CHIVASSO - AOSTA
3	AOSTA - PRE' S.DIDIER
4	CASALE POPOLO - CASALE MONFERRATO
5	BIVIO CAST. ROSSO - CASALE POPOLO
6	CASALE MONFERRATO - VALENZA
7	VALENZA - ALESSANDRIA
8	SANGONE - PINEROLO
9	FOSSANO - CUNEO
10	CUNEO - VENTIMIGLIA
11	TROFARELLO - FOSSANO
12	FOSSANO - MONDOVI'
13	MONDOVI' - CEVA
14	CEVA - S. GIUSEPPE DI C.
15	CARMAGNOLA - BRA'
16	ALESSANDRIA - CANTALUPO
17	ACQUI TERME - OVADA
18	CANTALUPO - ACQUI TERME
19	ACQUI TERME - S. GIUSEPPE DI C.
20	VERCELLI - MORTARA
21	MORTARA - PAVIA
22	ARONA - OLEGGIO
23	OLEGGIO - VIGNALE
24	VIGNALE - NOVARA
25	NOVARA - MORTARA
26	MORTARA - TORREBERETTI
27	TORREBERETTI - VALENZA
28	CAVA CARBONARA - TORREBERETTI
29	DOMODOSSOLA - VILLADOSSOLA
30	VILLADOSSOLA - VOGOGNA OSSOLA
31	VOGOGNA OSSOLA - PREMOSELLO CHIOV.
32	PREMOSELLO CHIOV. - CUZZAGO
33	CUZZAGO - BORGOMANERO
34	BORGOMANERO - VIGNALE
35	VARALLO SESIA - VIGNALE
36	LAVENO - OLEGGIO
37	TIRANO - SONDRIO
38	CHIAVENNA - COLICO
39	SONDRIO - COLICO
40	COLICO - LECCO
41	ALBATE C. - MOLTENO
42	MOLTENO - MONZA
43	MOLTENO - LECCO
44	LECCO - PONTE S. PIETRO
45	CALOLZIOCORTE O.- CARNATE USMATE
46	CARNATE U. - MONZA

Indicativo Linea ferroviaria (k)	**Linea ferroviaria**
47	SEREGNO - PONTE S. PIETRO
48	PONTE S. PIETRO - ROVATO
49	PORTO CERESIO - GALLARATE
50	BIVIO BERGAMO - TREVIGLIO OVEST
51	BERGAMO - TREVIGLIO OVEST - TREVIGLIO
52	S. ZENO - OLMENETA
53	OLMENETA - CREMONA
54	CREMONA - CASTELVETRO
55	CASTELVETRO - FIDENZA
56	PIACENZA - CASTELVETRO
57	TREVIGLIO - OLMENETA
58	MILANO P. GENOVA - MORTARA
59	MILANO S. CRISTOFORO - MILANO P. ROMANA
60	PAVIA - CASALPUSTERLENGO
61	CODOGNO - CREMONA
62	CREMONA - PIADENA
63	PIADENA - MANTOVA
64	BRESCIA - S. ZENO FOLZANO
65	S. ZENO FOLZANO - PIADENA
66	PIADENA - PARMA
67	FORTEZZA - S. CANDIDO
68	BOLZANO – MERANO
69	VICENZA – SCHIO
70	VERONA - MANTOVA
71	MANTOVA - SUZZARA
72	SUZZARA - MODENA
73	MANTOVA - NOGARA
74	NOGARA - CEREA
75	CEREA - LEGNAGO
76	CALALZO PC.CORTINA - PONTE DELLE ALPI
77	PONTE DELLE ALPI - BELLUNO
78	BELLUNO - MONTEBELLUNA
79	MONTEBELLUNA - CASTELTELFRANCO V.
80	CASTELFRANCO V. - CAMPOSAMPIERO
81	CAMPOSAMPIERO - VIGODARZERE
82	VIGODARZERE - PADOVA
83	MONTEBELLUNA - TREVISO
84	TREVISO - PORTOGRUARO
85	PONTE DELLE ALPI - CONEGLIANO
86	VICENZA - CITTADELLA
87	CITTADELLA - CASTELFRANCO VENETO
88	CASTELFRANCO VENETO - TREVISO
89	BASSANO DEL GRAPPA - CITTADELLA
90	CITTADELLA - CAMPOSAMPIERO
91	BASSANO DEL GRAPPA - CASTELFRANCO V.
92	CASTELFRANCO V. - MAERNE MARTELLAG.
93	S. GIUSEPPE DI C. - SAVONA
94	UDINE - PALMANOVA
95	PALMANOVA – CERVIGNANO A.G.

Indicativo Linea ferroviaria (k)	Linea ferroviaria
96	S. GIUSEPPE DI C. – FERRANIA
97	FERRANIA – SAVONA
98	OVADA - GENOVA BORZOLI
99	FERRARA – PORTOMAGGIORE
100	PORTOMAGGIORE – LAVEZZOLA
101	LAVEZZOLA – RAVENNA
102	RAVENNA – RIMINI
103	FAENZA – GRANAROLO
104	GRANAROLO – LUGO
105	LUGO – LAVEZZOLA
106	LUGO - CASTELBOLOGNESE
107	RUSSI – LUGO
108	RAVENNA – RUSSI
109	RUSSI – GRANAROLO
110	PONTASSIEVE - BORGO S.LORENZO
111	BORGO S.LORENZO – FAENZA
112	FIRENZE S.M. VECCHIO - BORGO S. LORENZO
113	VIAREGGIO – LUCCA
114	CASALECCHIO-PORRETTA TERME
115	PORRETTA TERME – PISTOIA
116	LUCCA – PISTOIA
117	PISA – LUCCA
118	PISTOIA – PRATO
119	AULLA – LUCCA
120	CAMPIGLIA M.MA - PIOMBINO M.MA
121	EMPOLI – SIENA
122	SIENA – ASCIANO
123	ASCIANO – MONTALLESE
124	PORTO D'ASCOLI - ASCOLI PICENO
125	PESCARA – SULMONA
126	CIVITANOVA – ALBACINA
127	TERONTOLA – FOLIGNO
128	CIVITAVECCHIA M. - CIVITAVECCHIA
129	VITERBO – CESANO
130	CAMPOLEONE – NETTUNO
131	SULMONA – AVEZZANO
132	AVEZZANO – GUIDONIA
133	AVEZZANO – ROCCASECCA
134	CIAMPINO - ALBANO LAZIALE
135	CIAMPINO – VELLETRI
136	BATTIPAGLIA - POTENZA INFERIORE
137	AVERSA - MARCIANISE – CASERTA
138	S. MARCELLINO – GRICIGNANO
139	BOSCO REDOLE – CARPINONE
140	CARPINONE – ISERNIA
141	ISERNIA – VAIRANO
142	SARNO – CODOLA
143	CANCELLO – SARNO
144	SARNO - BIVIO S. LUCIA

Indicativo Linea ferroviaria (k)	**Linea ferroviaria**
145	NOCERA INFERIORE – CODOLA
146	NOCERA INFERIORE - SALERNO (via CAVA T.)
147	P.M. PIEDIMONTE - BIVIO GROTTI
148	MERCATO S. SEVERINO – SALERNO
149	ENZITETO CATINO – BARI
150	BARI – BRINDISI
151	BRINDISI – LECCE
152	BRINDISI - BRINDISI MARITT.
153	CERVARO - ROCCHETTA S.A.
154	ROCCHETTA S.A. – POTENZA
155	POTENZA – METAPONTO
156	METAPONTO – TARANTO
157	TARANTO – BRINDISI
158	BARI - GIOIA DEL COLLE
159	GIOIA DEL COLLE – TARANTO
160	METAPONTO – SIBARI
161	SIBARI - CATANZARO LIDO
162	CATANZARO LIDO - REGGIO CALABRIA
163	CATANZARO LIDO - LAMEZIA TERME
164	PAOLA - CASTIGLIONE C.
165	S.LUCIDO MARINA - BIVIO PANTANI
166	BIVIO SETTIMO - BIVIO S. ANTONELLO
167	CASTIGLIONE C. – COSENZA
168	SIBARI – CASTIGLIONE
169	MESSINA – CATANIA
170	CATANIA – LENTINI DIRAMAZ.
171	LENTINI DIRAMAZ.- SIRACUSA
172	LENTINI DIRAMAZ. – GELA
173	GELA – MODICA
174	MODICA – SIRACUSA
175	MESSINA – FIUMETORTO
176	FIUMETORTO – PALERMO
177	CALTANISSETTA - ROCCAPALUMBA A.
178	CALTANISSETTA - BICOCCA
179	MOTTA – CARCACI
180	FIUMETORTO – ROCCAPALUMBA A.
181	PALERMO – CARINI
182	ROCCAPALUMBA A. - ARAGONA CALDARE
183	ARAGONA CALDARE – AGRIGENTO
184	AGRIGENTO - PORTO EMPEDOCLE
185	OLBIA – CHILIVANI
186	SASSARI – CHILIVANI
187	CHILIVANI – DECIMOMANNU
188	DECIMOMANNU – CAGLIARI
189	VILLAMASSARGIA - DECIMOMANNU
190	IGLESIAS - VILLAMASSARGIA
191	VILLAMASSARGIA – CARBONIA

Allegato tecnico 3

Rete Complementare - Linee della rete a scarso traffico

Indicativo Linea ferroviaria (k)	Linea ferroviaria
192	ALCAMO-CASTELVETRANO-TRAPANI
193	ALESSANDRIA-OVADA
194	ASCIANO-MONTE ANTICO
195	ASTI-NIZZA MONFERRATO-ACQUI TERME
196	VITERBO – ATTIGLIANO
197	AVELLINO-BENEVENTO
198	BARLETTA-SPINAZZOLA
199	BIELLA-NOVARA
200	BRA-CEVA
201	CALTANISETTA XIRBI-CANICATTÌ-ARAGONA
202	CAMPOBASSO-BOSCO REDOLE-BENEVENTO
203	CANCELLO-TORRE ANNUNZIATA
204	CARINI-ALCAMO DIRAMAZIONE-TRAPANI
205	CASARSA- SAN VITO-PORTOGRUARO
206	CAVALLERMAGGIORE-CANTALUPO
207	CECINA-VOLTERRA
208	CEVA-ORMEA
209	CHIVASSO-ASTI
210	CANICATTÌ – GELA
211	GIULIANOVA-TERAMO
212	ISOLA DELLA SCALA-CEREA
213	LEGNAGO-MONSELICE
214	LEGNAGO-ROVIGO
215	MERCATO SAN SEVERINO-AVELLINO
216	CODOLA - MERCATO SAN SEVERINO
217	MONDOVÌ-CUNEO
218	MORTARA-CASALE-ASTI
219	PINEROLO-TORRE PELLICE
220	PISA-VADA (via Colle Salvetti)
221	PRIMOLANO-BASSANO DEL GRAPPA
222	PRIVERNO FOSSANOVA -TERRACINA
223	ROCCHETTA S.A.L.- AVELLINO
224	ROCCHETTA S.A.L.- SPINAZZOLA-GIOIA DEL COLLE
225	ROVIGO-CHIOGGIA
226	GEMONA-PINZANO-SACILE
227	SANTHIÀ-ARONA
228	SIENA-MONTE ANTICO-MONTEPESCALI
229	SULMONA-CARPINONE
230	TERMOLI-CAMPOBASSO
231	TERNI-SULMONA
232	TRENTO-PRIMOLANO
233	VERCELLI-CASALE POPOLO

Allegato tecnico 4

Rete Complementare - Linee a spola

Indicativo Linea ferroviaria (k)	Linea ferroviaria
234	ANCONA - ANCONA M.
235	CIAMPINO – FRASCATI
236	FOGGIA – MANFREDONIA
237	GOLFO ARANCI MARITTIMA – OLBIA
238	PALERMO C.LE - PALERMO MARIT.MA
239	PERGOLA – FABRIANO
240	PISA CENTRALE - PISA AEROPORTO
241	PORTO TORRES – SASSARI
242	SALSOMAGGIORE T. – FIDENZA
243	SALUZZO - CUNEO
244	SANTHIÀ - BIELLA S.PAOLO
245	SAVIGLIANO - SALUZZO
246	SUSA - BUSSOLENO
247	TORRE A.CENTRALE - GRAGNANO
248	TROFARELLO - CHIERI

Allegato tecnico 5

NODI

Indicativo di Nodo (r)	Nodo	Delimitazioni Nodo
1	**TORINO**	ALPIGNANO (da MODANE)
		TROFARELLO (da ALESSANDRIA/SAVONA)
		SETTIMO TORINESE (da NOVARA)
		SANGONE (da TORRE PELLICE)
2	**MILANO**	RHO (da GALLARATE/NOVARA)
		MONZA (da CHIASSO/LECCO)
		PIOLTELLO (da BRESCIA)
		ROGOREDO (da GENOVA/BOLOGNA)
		PORTA ROMANA (da MORTARA)
3	**VENEZIA**	MIRA MIRANO (da PADOVA)
		MOGLIANO (da UDINE)
		CARPENEDO (da TRIESTE)
		MAERNE (da CASTELFRANCO VENETO)
4	**GENOVA**	VOLTRI (da SAVONA)
		NERVI (da LA SPEZIA)
		MIGNANEGO/CAMPASSO (da ARQUATA)
		RIVAROLO (da ARQUALTA LL)
		GENOVA BORZOLI (da ACQUI T.)
5	**BOLOGNA**	S. PIETRO IN CASALE (da PADOVA)
		LAVINO (da PIACENZA)
		TAVERNELLE (da VERONA)
		CASALECCHIO (da PORRETTA)
		S. RUFFILLO (da PRATO)
		MIRANDOLA (da RIMINI)
6	**FIRENZE**	CASCINE (da PISA)
		CASTELLO (da PRATO)
		ROVEZZANO (da CHIUSI)
		BIVIO S. MARCO (da FAENZA)
7	**ROMA**	MACCARESE (da GROSSETO)
		SETTEBAGNI (da FIRENZE DD)
		FARA SABINA (da CHIUSI LL)
		GUIDONIA (da SULMONA)
		TORRICOLA (da FORMIA)
		CESANO (da VITERBO)
		CIAMPINO (da CASSINO/CASTELLI)
		FIUMICINO
8	**NAPOLI**	FRATTAMAGGIORE (da AVERSA)
		POZZUOLI (da VILLA LITERNO)
		ACERRA (da CASSINO)
		PORTICI (da SALERNO)

Allegato tecnico 6

Informazioni di base ricomprese nel canone

Le informazioni sottoindicate riguardano esclusivamente i rapporti fra il Gestore dell'Infrastruttura (GI) e le Imprese di trasporto. Le modalità di erogazione delle informazioni saranno stabilite dal GI e da questi contrattualizzate sulla base degli strumenti al momento disponibili presso i singoli impianti.

PROGRAMMAZIONE
Numero treno
Classifica
Origine/Destinazione
Itinerario/Instradamento
Fermate
Orari arrivo/partenza
Binari arrivo/partenza
Indicazione gg circolazione

GESTIONE
VARIAZIONI RISPETTO A PROGRAMMA
Motivo variazione
Variazione di itinerario/instradamento
Variazione di Origine/Destinazione
Variazione di Fermate
Soppressioni
Limitazioni di percorso
Variazione di Orario arrivo/partenza (oltre tolleranza)
Ritardo in arrivo/partenza - Motivo e Minuti (oltre tolleranza)
Variazione di Binari arrivo/partenza
Anticipo in arrivo - minuti (oltre tolleranza)
Attestamento accodato

Allegato tecnico 7

Fasce orarie di linea

Indicativo fascia oraria di linea ***(w)***	***Intervallo di validità della fascia oraria*** **(limite inferiore incluso, limite superiore escluso)**
1	22.00 - 6.00
2	6.00 - 9.00
3	9.00 - 22.00

Allegato tecnico 8

Velocità omotachiche per Tratta della Rete fondamentale/Fascia oraria

Descrizione Caratteristiche	**TRATTA (da considerarsi per entrambi i sensi di marcia)**	**Velocità di riferimento per fascia oraria (km/h) velom$_{jw}$**		
		22.00-6.00 (w)	**6.00-9.00 (w)**	**9.00-22.00 (w)**
Velocità Max 250	[Firenze] Rovezzano-Settebagni [Roma] DD	**100**	**120**	**170**
Linee a doppio binario Velocità Max 200	[Milano] Rogoredo-Lavino [Bologna] [Bologna] S.Ruffillo-Castello [Firenze] [Roma] Torricola-Frattamagg. [Napoli] (via Formia) Battipaglia-Paola Paola-Reggio Calabria	**80**	**65**	**115**
Linee tradizionali a doppio binario	Arquata-Rogoredo [Milano] Modane-Alpignano [Torino] Domodossola-Rho [Milano] Brennero-Verona Udine-Mogliano [Venezia] Trieste-Carpenedo [Venezia] [Torino] Trofarello-Arquata La Spezia-Pisa Pisa-Maccarese [Roma] Alessandria-Piacenza [Torino] Settimo Torinese-Rho [Milano] [Milano] Pioltello-Brescia-Verona Verona-Padova Padova-Mira Mirano [Venezia] Padova-S. Pietro in Casale [Bologna] [Firenze] Rovezzano - Orte LL [Roma] Ciampino-Caserta [Bologna] Mirandola-Ancona Ancona-Foggia Foggia-Bari Pisa-Cascine [Firenze]	**70**	**60**	**90**
Linee a doppio binario con difficoltà di tracciato	[Napoli] Portici-Salerno Salerno-Battipaglia Udine-Gorizia-Monfalcone Orte-Foligno [Genova] Mignanego/Rivarolo/Campasso-Arquata Chiasso-Monza [Milano] [Genova] Nervi-La Spezia Caserta-Acerra [Napoli] Savona-Voltri [Genova] Villa Op.-Trieste	**60**	**50**	**80**
Linee prevalentemente metropolitane	Villa Literno-Pozzuoli [Napoli] Orte-Fara Sabina [Roma] LL	**60**	**40**	**40**
Linee con semplice binario	Verona-Tavernelle [Bologna] Tarvisio-Udine Luino-Gallarate Parma/Fidenza-Pontremoli-Vezzano/Sarzana Ancona-Foligno Caserta-Foggia Ventimiglia-Savona	**50**	**50**	**70**

Allegato tecnico 9

Parametro velocità

Tabella di conversione valori			
Indicativo intervallo **i**	**Limiti intervallo**		Valore da attribuire **al parametro $P_{velocità}$**
	m_{i-1}	**m_i**	**V_i**
1	0	0,2	**1,0**
2	0,2	0,5	1,3
3	0,5	1	3,0
4	1	oltre	5,0

Allegato tecnico 10

Indicativo di densità per Tratta della Rete fondamentale /fascia oraria

Indicativo Intervallo (i) per densità Tratta ($dens_{jw}$)

Tratta Commerciale **(da considerarsi per entrambi i sensi di marcia)**	**22.00-6.00**	**6.00-9.00**	**9.00-22.00**
MODANE/MODANE FX - ALPIGNANO [TORINO]	2	2	2
[TORINO] TROFARELLO - ARQUATA	2	2	2
[MILANO] ROGOREDO - ARQUATA	2	3	2
SAVONA - VOLTRI [GENOVA]	1	2	2
XX MIGLIA - SAVONA	2	3	3
[TORINO] SETTIMO T. - RHO [MILANO]	2	3	3
DOMODOSSOLA - RHO [MILANO]	1	2	2
LUINO - GALLARATE	2	3	3
CHIASSO - MONZA [MILANO]	1	3	2
ARQUATA - MIGNANEGO/RIVAROLO/CAMPASSO [GENOVA]	2	3	3
ALESSANDRIA - PIACENZA	1	2	2
[MILANO] PIOLTELLO - BRESCIA-VERONA	2	3	3
VERONA - PADOVA	2	2	2
BRENNERO - VERONA	1	2	2
VERONA - TAVERNELLE [BOLOGNA]	2	3	3
PADOVA - S. PIETRO IN CASALE [BOLOGNA]	1	3	2
PADOVA - MIRA M. [VENEZIA]	2	3	3
[VENEZIA] CARPENEDO - VILLA OPICINA	1	2	2
TARVISIO - MOGLIANO [VENEZIA]	2	3	2
UDINE - GORIZIA-MONFALCONE	1	2	2
[MILANO] ROGOREDO - LAVINO [BOLOGNA]	3	3	3
[BOLOGNA] S. RUFFILLO - CASTELLO [FIRENZE]	3	3	3
[GENOVA] NERVI - PISA	3	3	3
PARMA/FIDENZA - PONTREMOLI - VEZZANO/SARZANA	2	3	2
[FIRENZE] CASCINE - PISA	1	3	2
PISA - MACCARESE [ROMA]	3	3	2
[FIRENZE] ROVEZZANO - FARA SABINA [ROMA] LL	2	3	2
[FIRENZE] ROVEZZANO - SETTEBAGNI [ROMA] DD	1	2	2
[ROMA] TORRICOLA - FRATTAMAGGIORE [NAPOLI]	2	3	3
VILLA LITERNO - POZZUOLI [NAPOLI]	1	3	3
[ROMA] CIAMPINO - ACERRA [NAPOLI]	2	3	2
[BOLOGNA] MIRANDOLA - ANCONA	3	3	2
ANCONA - ORTE	2	3	3
ANCONA - FOGGIA	2	2	2
FOGGIA - BARI	1	2	1
CASERTA - FOGGIA	1	3	2
[NAPOLI] PORTICI - SALERNO	1	3	2
SALERNO - PAOLA	2	2	2
PAOLA - REGGIO CALABRIA	2	2	2

LEGENDA:

1 = densità inferiore al 50%
2 = densità compresa tra il 50% (incluso) ed il 75% (escluso)
3 = densità superiore al 75%

Allegato tecnico 11

Parametro densità

Tabella di conversione valori			
Indicativo intervallo i	**Limiti intervallo** v_{i-1}	v_i	Valore da attribuire **al parametro $P_{densità}$** D_i
1	0	0,5	0,3
2	0,5	0,75	1,0
3	0,75	oltre	1,5

Allegato tecnico 12

Valori pesi e dati riferimento parametro usura

velmt = velocità di marcia del convoglio tipo = 80 km/h
peblt = peso bloccato convoglio tipo = 500 tons
pantt = numero pantografi convoglio tipo = 1
β_1 = 0,85
β_2 = 0,15

Allegato tecnico 13

Parametro usura

Tabella di conversione valori			
Indicativo intervallo i	**Limiti intervallo** z_{i-1}	z_i	Valore da attribuire **al parametro P_{usura}** U_i
1	0	0,8	0,7
2	0,8	1,2	**1,0**
3	1,2	2	1,8
4	2	oltre	3,5

Allegato tecnico 14

Valori pesi parametri

α_1 = peso Parametro velocità ($P_{velocità}$) = 1/3
α_2 = peso Parametro densità ($P_{densità}$) = 1/3
α_3 = peso Parametro usura (P_{usura}) = 1/3

Allegato tecnico 15

Fasce orarie di nodo

Indicativo fascia oraria di nodo (p)	***Intervallo di validità della fascia oraria*** **(limite inferiore incluso, limite superiore escluso)**
1	22.00 - 6.00
2	6.00 - 9.00
3	9.00 - 22.00

Allegato tecnico 16

Coefficiente di utilizzo del nodo

Indicativo fascia oraria di utilizzo del nodo (p)	***Coefficiente di utilizzo*** $(\varphi_{\bullet p})$
1	0,8
2	1,3
3	1

Allegato tecnico 17

Coefficiente di utilizzo della stazione principale di nodo

$\psi_{r\bullet} =$

4 nel caso di utilizzo (partenza, fermata, arrivo) della stazione principale di nodo

1 nel caso di non utilizzo della stazione principale di nodo

Ai fini dell'assegnazione del valore al coefficiente stazione principale sono considerati tali i seguenti impianti di nodo:

Nodo	**Stazione Principale**
TORINO	TO PORTA NUOVA
MILANO	MI CENTRALE
VENEZIA	VE S. LUCIA, solo nel caso di fermata con sosta
GENOVA	nessuna
BOLOGNA	nessuna
FIRENZE	FI S.M. NOVELLA
ROMA	RM TERMINI
NAPOLI	NA CENTRALE

00A4237

DECRETO 22 marzo 2000.

Criteri per la corresponsione agli utilizzatori dell'infrastruttura ferroviaria di uno sconto temporaneo a parziale compensazione dei maggiori costi indotti dall'attuale arretratezza tecnologica della rete ferroviaria.

IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, n. 43T, che disciplina la determinazione dei criteri del canone di pedaggio relativo all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 dicembre 1999, n. 121T, con il quale è stata attribuita al Sottogretario di Stato on. Giordano Angelini la delega delle funzioni concernenti la materia oggetto del presente decreto;

Considerato che lo stato di arretratezza tecnologica della rete ferroviaria gestita da F.S. S.p.a. determina costi aggiuntivi per l'effettuazione dei servizi di trasporto ferroviario;

Considerato che detti costi hanno carattere temporaneo;

Valutata la necessità di individuare i criteri per l'adeguamento dell'ammontare del canone di pedaggio, in relazione alla predetta situazione, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sul canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, determinato ai sensi del citato decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43T, è applicato uno sconto temporaneo, commisurato ai maggiori oneri di condotta dei treni derivanti dall'arretratezza tecnologica della rete ferroviaria gestita da F.S. S.p.a. ed erogato dal gestore dell'infrastruttura secondo i criteri fissati nei successivi articoli.

Art. 2.

1. Lo sconto si applica sulle sezioni di rete per le quali non sussistono le condizioni per ammettere la guida dei convogli ad agente unico, individuate dal gestore dell'infrastruttura, che è tenuto a renderne pubblico ufficialmente l'elenco e ad aggiornarlo progressivamente.

2. Lo sconto viene meno al realizzarsi delle condizioni previste dal comma 1.

Art. 3.

1. Lo sconto è composto dai seguenti due addendi:

a) il primo è attribuito in relazione all'utilizzo dell'infrastruttura sulle sezioni di rete di cui all'art. 2 ed è commisurato al percorso effettuato limitatamente alle sezioni stesse;

b) il secondo è commisurato ai volumi di traffico complessivamente prodotti nell'anno, ed è attribuito solo per la parte in cui lo sconto totale non ecceda il limite dell'80% dell'importo complessivo del canone dovuto.

Art. 4.

1. Lo sconto di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, da applicare a ciascun treno su ciascuna sezione di rete per fascia oraria di riferimento è riportato nell'allegato 1, per treni con percorso totale inferiore o uguale a 120 chilometri e nell'allegato 2 per treni con percorso totale superiore a 120 chilometri.

2. L'importo massimo dello sconto per ciascun treno, calcolato sulla base dello sconto unitario moltiplicato per i chilometri percorsi sulle sezioni di rete di cui all'art. 2, non può superare l'importo della parte variabile chilometro/minuto del corrispondente canone di utilizzo dell'infrastruttura.

Art. 5.

1. Lo sconto da applicare a ciascun utilizzatore in funzione dei volumi di traffico complessivamente prodotti è riportato nell'allegato 3.

2. Lo sconto viene applicato sulle somme complessivamente dovute per il pagamento dei pedaggi ed è attribuito in base al tipo di servizio prevalente, in termini di volumi di traffico, fra quelli effettuati dall'impresa stessa.

Roma, 22 marzo 2000

p. *Il Ministro:* ANGELINI

ALLEGATO 1

SCONTO LIRE/KM PER TIPOLOGIA DI RETE/FASCIA ORARIA DA APPLICARSI A TRENI CON PERCORRENZA MINORE O UGUALE A 120 KM

	Fascia oraria		
	22.00-06.00	06.00-09.00	09.00-22.00
Rete fondamentale:			
Linee a doppio binario velocità max 250	1.649	396	280
Linee a doppio binario velocità max 200	2.061	731	413
Linee tradizionali a doppio binario	2.356	792	528
Linee a doppio binario con difficoltà di tracciato	2.748	951	594
Linee prevalentemente metropolitane	2.748	1.188	1.188
Linee con semplice binario	3.298	951	679
Nodi:			
Tutti	2.748	792	792
Rete complementare:			
Tutte le linee appartenenti a questo gruppo	2.748	792	792

ALLEGATO 2

SCONTO LIRE/KM PER TIPOLOGIA DI RETE/FASCIA ORARIA DA APPLICARSI A TRENI CON PERCORRENZA SUPERIORE A 120 KM

	Fascia oraria		
	22.00-06.00	06.00-09.00	09.00-22.00
Rete fondamentale:			
Linee a doppio binario velocità max 250	1.649	566	399
Linee a doppio binario velocità max 200	2.061	1.045	590
Linee tradizionali a doppio binario	2.356	1.132	754
Linee a doppio binario con difficoltà di tracciato	2.748	1.358	849
Linee prevalentemente metropolitane	2.748	1.698	1.698
Linee con semplice binario	3.298	1.358	970
Nodi:			
Tutti	2.748	1.132	1.132
Rete complementare:			
Tutte le linee appartenenti a questo gruppo	2.748	1.132	1.132

ALLEGATO 3

SCONTO PER VOLUMI DI TRAFFICO

Merci	L. 1.185 (pari a euro 0,612)	a treno/km
Viaggiatori a lunga percorrenza	L. 606 (pari a euro 0,313)	a treno/km
Viaggiatori a breve percorrenza	L. 63 (pari a euro 0,032)	a treno/km

00A4279

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 aprile 2000.

Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato. (Deliberazione n. 216/00/Cons.).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 5 aprile 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Vista la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato;

Vista la propria delibera n. 77/98 del 25 novembre 1998 istitutiva del Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali e considerati i documenti approvati da tale Comitato nella sua riunione del 20 giugno 1999;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in particolare l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, recante: «Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi»;

Considerata la rapida evoluzione del settore, che richiede una normativa minima di garanzia per gli utenti senza, nel contempo, limitare lo sviluppo tecnologico;

Considerato che la normativa europea ed in particolare la direttiva 95/47/CE implica che un decodificatore unico per la ricezione di tutte le offerte degli operatori di televisione a pagamento comporta la scelta per essi di essere compatibili tramite il sistema *simulcrypt* ovvero il sistema *multicrypt*;

Considerato che in un mercato in continua evoluzione è compito di tutte le parti di fornire una corretta, il più possibile completa e tempestiva informazione agli utenti che acquistano decodificatori o si abbonano ai servizi di televisione digitale a pagamento;

Considerato che la direttiva 95/47/CE garantisce la ricezione dei programmi in chiaro e considerato che, dato l'elevato numero di canali digitali, una fruizione completa di tali programmi comporta che l'utente abbia a disposizione un aiuto di base. Tale funzione deve essere indipendente dal sistema di accesso condizionato e dal software proprietario ad esso connesso e deve permettere la sintonizzazione e la consultazione della lista dei canali e degli eventi. Considerato, inoltre, che gli operatori di accesso condizionato devono offrire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, l'accesso delle emittenti televisive alla guida elettronica ai programmi se compatibile con la capacità trasmissiva e con il formato da essi stabilito;

Considerato che la moderna televisione digitale non si basa solamente sulle componenti audiovisive dell'informazione ma necessita di nuovi supporti multimediali basati sulla trasmissione e sulla visualizzazione di dati. Considerato che tali informazioni, per essere decodificate e presentate all'utente, richiedono l'accesso ad elementi di software residente o API che potrebbero essere totalmente proprietarie in quanto legate all'operatore di accesso condizionato o a fornitori ad esso collegati;

Considerato che una fruizione completa dei programmi in chiaro non può prescindere dalla ricezione di tali nuovi supporti multimediali, anche interattivi, e considerato che se ricevuti attraverso decodificatori proprietari che non ne permettano l'utilizzo ciò diminuirebbe il valore complessivo della programmazione;

Considerato che la possibilità che tali funzioni software siano effettivamente accessibili implica che gli operatori di accesso condizionato assistano, a condizioni, eque, ragionevoli e non discriminatorie, le emittenti che ne facciano richiesta, fornendo, ad esempio, il necessario supporto tecnico ed i programmi di sviluppo delle applicazioni;

Considerato che l'Autorità alla luce dell'evoluzione del quadro normativo si riserva, in futuro, di esaminare se i decodificatori con software proprietario possano comportare una restrizione allo sviluppo di un mercato delle applicazioni multimediali interattive, ancorché non strettamente riferite al mercato televisivo;

Ritenuto, comunque, che il quadro normativo e regolamentare dovrà essere periodicamente aggiornato alla luce dell'evoluzione tecnica, laddove si possano prevedere soluzioni per lo sviluppo di servizi televisivi e multimediali basati su standard aperti ed in particolare tenendo conto dei progressi in sede DVB in tale direzione. Ciò anche alla luce del processo di revisione normativa comunitaria come evidenziato dalla comunica-

zione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, COM(1999) 539, «Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati. Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni»;

Considerata la necessità di avviare in tempi rapidi il mercato della televisione digitale terrestre e considerata la previsione di irradiare i canali digitali terrestri sia nella banda VHF sia in quella UHF nell'ottica di un efficiente uso dello spettro, e considerato che è necessario garantire la migliore qualità possibile a costi ragionevoli a tutti gli utenti. Considerato, inoltre, che il processo di pianificazione ed assegnazione delle frequenze da destinare alla radiodiffusione numerica può essere notevolmente semplificato da un decodificatore che permetta la risintonizzazione automatica dei canali e la ricezione dei canali UHF e VHF secondo la canalizzazione italiana ed europea;

Vista la decisione assunta dal Consiglio nella riunione del 20 luglio 1999, con la quale è stato approvato lo schema di provvedimento concernente «la determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato»;

Considerato che il menzionato schema di provvedimento è stato notificato alla Commissione europea secondo le modalità previste dalla direttiva 98/34/CE ed alla luce della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Lo sviluppo del mercato della televisione digitale nell'Unione europea» COM(1999) 540;

Tenuto conto del parere del Ministero delle comunicazioni del 23 novembre 1999;

Tenuto conto del parere circostanziato espresso dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, pervenuto in data 14 dicembre 1999;

Considerato il favorevole accoglimento della Commissione europea della risposta italiana al sopracitato parere circostanziato, comunicato dalla Commissione europea con nota pervenuta in data 29 marzo 2000;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

«Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249;

«accesso condizionato»: sistema tecnico in base al quale l'accesso in forma intelligibile al servizio sia subordinato a preventiva autorizzazione individuale;

«DVB»: acronimo di diffusione numerica di segnali televisivi (*digital video broadcasting*) utilizzato @nella serie di norme tecniche che includono l'impiego dell'algoritmo MPEG-2 elaborate dal comitato tecnico congiunto (JTC) UER/ETSI/CENELEC (Unione europea di radiodiffusione/Istituto europeo di standardizzazione nelle telecomunicazioni/Comitato europeo per la normalizzazione nel settore elettrico);

«decodificatore»: apparecchiatura per la ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in chiaro o codificati, diffusi via cavo, via satellite o mediante sistemi radio terrestri, anche denominata *set-top-box*;

«guida elettronica ai programmi»: supporto multimediale che consente all'utente la consultazione, la selezione e la conoscenza della programmazione su base periodica, inclusiva di dettagli sugli eventi trasmessi;

«API»: *Application Programme Interface,* elementi di software residente che permettono di accedere alle funzioni di base del decodificatore al fine di gestire programmi applicativi scritti da terze parti come, ad esempio, la guida elettronica ai programmi;

«SI»: *Service Information*, informazioni sulle emittenti ed i programmi trasmesse contemporaneamente ai contenuti;

«Simulcrypt»: possibilità per le emittenti di trasmettere un programma criptato con molteplicità di chiavi di accesso relative a differenti sistemi di accesso condizionato;

«Multicrypt»: possibilità per il ricevitore di accettare, tramite un alloggiamento (slot) normalizzato, chiamato interfaccia comune, l'inserimento di moduli che decodificano chiavi di sistemi di accesso condizionato differenti;

«standard aperto»: standard definito da un organismo internazionale di normalizzazione riconosciuto;

«parti»: le emittenti televisive, gli operatori di servizio di accesso condizionato, i costruttori di decodificatori, i distributori di servizi o apparati, i detentori di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi di accesso condizionato.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai servizi televisivi numerici trasmessi con sistemi di accesso condizionato ai telespettatori del mercato italiano dagli operatori stabiliti in Italia ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, nonché alle apparecchiature che consentono l'espletamento di tali servizi.

2. È fatta salva la libera circolazione delle apparecchiature che consentono l'espletamento dei servizi di cui al comma precedente, legalmente fabbricate o commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea, o in un Paese firmatario dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Art. 3.

Operatori di accesso condizionato

1. Gli operatori di accesso condizionato anche in possesso di un titolo abilitativo alla trasmissione televisiva digitale a pagamento, indipendentemente dai mezzi di trasmissione, sono tenuti a garantire agli utenti la fruibilità, con lo stesso decodificatore, a qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi in chiaro. A tale scopo essi utilizzano il sistema simulcrypt secondo le norme del DVB o, in alternativa, il sistema multicrypt secondo le norme definite dal DVB.

2. Le modalità attuative del comma precedente sono stabilite liberamente dalle parti interessate e potranno costituire oggetto di verifica da parte dell'Autorità. Gli operatori di accesso condizionato forniscono entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana un'informativa sulle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 anche in relazione alla fattibilità tecnica e praticabilità dell'aggiornamento dei decodificatori in possesso dei propri abbonati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 4.

Detentori di diritti

1. I detentori di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti ad accesso condizionato, quando rilasciano licenze per la fabbricazione di apparecchiature destinate ai consumatori devono farlo a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e non devono subordinare tale rilascio a condizioni che vietano, dissuadono o scoraggiano l'inclusione in tali apparecchiature di:

a) un'interfaccia comune che permetta il collegamento di più sistemi di accesso diversi,

ovvero

b) mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il destinatario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori di accesso condizionato.

Art. 5.

Tutela del consumatore

1. I distributori di apparati e gli operatori di accesso condizionato forniscono agli utenti una corretta informazione sui servizi fruibili con il decodificatore a qualsiasi titolo detenuto o posseduto e circa la rispondenza dei decodificatori ai requisiti stabiliti nel presente provvedimento.

2. Gli operatori di accesso condizionato pubblicano un listino dei prezzi per il telespettatore, che tiene conto della fornitura o meno di materiali connessi.

3. La ricezione dei programmi in chiaro ai sensi dell'art. 2, comma 1, può essere inibita solo nel caso in cui l'utente, qualora il decodificatore sia concesso in locazione, non adempia agli obblighi del relativo contratto.

Art. 6.

Consultazione dei programmi e sintonizzazione

1. I decodificatori, comprese le apparecchiature di consumo destinate esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali in chiaro, dispongono di una funzione di aiuto alla sintonizzazione e di consultazione relativa alle informazioni sui programmi trasmessi. Tale funzione è normalmente fondata sugli SI trasmessi secondo le norme DVB. Le informazioni SI minime da decodificare sono contenute nell'allegato 1, paragrafo 2, lettera *e)*.

2. Anche se forniti con sistemi di sintonizzazione preprogrammata, i decodificatori e le apparecchiature di cui al comma 1, dovranno consentire all'utente la possibilità del completo riordino dei canali in maniera semplice secondo un sistema di numerazione personalizzato.

Art. 7.

Guida elettronica ai programmi ed API

1. La guida elettronica ai programmi è orientata a fornire un'informazione non distorta agli utenti. Ai fini dell'inclusione nelle guide elettroniche ai programmi proprietarie, gli operatori di accesso condizionato forniscono accesso agli operatori in chiaro compatibilmente con la capacità di trasmissione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, e con il formato curato dal responsabile della guida elettronica ai programmi.

2. Nel caso in cui il decodificatore, su specifica dell'operatore di accesso condizionato, utilizzi software e/o API proprietari, l'operatore stesso assisterà le emittenti televisive che ne faranno richiesta, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie nello sviluppo di applicazioni legate alla televisione numerica.

Art. 8.

Ricevitori di televisione digitale terrestre

1. Fatte salve le norme sopra definite, al fine di avviare la diffusione dei servizi di televisione digitale terrestre, le specifiche tecniche minime, previste all'allegato *A*, si applicano ai decodificatori e alle apparecchiature dedicate esclusivamente alla ricezione di programmi televisivi in chiaro.

2. Le specifiche tecniche di cui al comma precedente saranno riviste entro e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera alla luce dei risultati della sperimentazione e dell'avvio della fase di commercializzazione.

Art. 9.

Vigilanza

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento.

2. In caso di violazioni di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 10.

Regime di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano dal 1° luglio 2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 7 aprile 2000

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

SPECIFICHE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI SINTONIZZATORI-DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI SEGNALI DI TELEVISIONE DIGITALE NUMERICA

Queste specifiche si applicano sia a sintonizzatori-decodificatori del tipo set-top-box sia a quelli integrati in apparecchi televisivi (IDTV); alle funzioni non specificamente menzionate si applica la normativa europea vigente e quella italiana, in particolare il decreto ministeriale 25 luglio 1997, n. 307.

1. *Sezione di sintonizzazione e demodulazione per la televisione digitale terrestre:*

a) il sintonizzatore, se realizzato all'interno di un set-top-box, include un by-pass RF analogico, funzionante anche in stand-by;

b) il sintonizzatore riceve tutti i segnali con canalizzazione italiana ed europea VHF a 7 MHz in banda III e UHF a 8 MHz in banda IV e V;

c) nel caso delle bande IV e V UHF, il front end è in grado di ricevere le frequenze centrali fc dei segnali DVB-T, dove:

fc = 474 MHz + (N-21) × 8 MHz + foffset;

dove N ∈ [21, ..., 69] è il numero del canale UHF.

Nel caso della banda III VHF (canali da 7 MHz), canalizzazione europea:

fc = 177.5 MHz + (N-5) × 7 MHz + foffset;

N ∈ [5, ..., 12] è il numero del canale VHF.

Nel caso della banda III VHF (canali da 7 MHz), canalizzazione italiana:

Canale	D (5 europeo)	E	F	G	H (10 europeo)	H1 (11 europeo)	H2 (12 europeo)
fc (MHz)	177,5	186	194,5	203,5	212,5	219,5	226,5

L'off-set di frequenza foffset assume i seguenti valori: -166.67 kHz, 0, + 166.67 kHz. L'off-set fine varia nell'intervallo [-10 kHz, 10 kHz] in modo continuo;

d) il demodulatore è in grado di demodulare correttamente tutti i modi non gerarchici specificati nella normativa EN 300 744. Il front-end opera in tutte le configurazioni di costellazione (QPSK, 16-QAM o 64-QAM), code rate (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 e 7/8), intervallo di guardia (T_U/4, T_U/8, T_U/16 e T_U/32) e modo di trasmissione (2K e 8K);

e) al fine di ottimizzare la ricezione, il demodulatore fornisce un'indicazione del livello del segnale e/o del rapporto segnale/rumore e/o del BER (dopo decodifica convoluzionale e prima di quella Reed-Solomon);

f) il sintonizzatore ha una cifra di rumore migliore di 8 dB;

g) quanto a prestazioni in presenza di rumore gaussiano, il demodulatore rispetta la normativa EN 300 744, con un margine di implementazione migliore di 3 dB. Il margine di implementazione nei modi 64 QAM 5/6 e 7/8 può essere superiore;

h) il demodulatore opera su canale gaussiano con prestazioni QEF (Quasi Error Free ovvero BER minore di 2×10e-4 dopo decodifica convoluzionale e prima di quella Reed-Solomon) con livello di segnale minimo pari a -78.2 dBm misurato in UHF con modulazione 64 QAM e code rate 2/3 (la potenza di rumore è calcolata con una cifra di rumore di 8 dB e una banda di ricezione di 7.61 MHz);

i) in presenza di echi il demodulatore opera con un margine di implementazione di 3.5 dB quando il profilo di canale corrisponde a quello riportato nella norma EN 300 744 (profili Rice e Rayleigh utilizzando i sei raggi più potenti). In presenza di un'eco a 0 dB, in assenza di rumore, ai limiti dell'intervallo di guardia, e per qualsiasi intervallo di guardia, il demodulatore opera con prestazioni QEF nel modo 64 QAM e code rate 2/3;

l) il front-end deve operare con il margine di implementazione sopra specificato con segnale massimo di -35 dBm;

m) il demodulatore fornisce una qualità del segnale QEF in assenza di rumore quando:

m1) i rapporti di protezione massimi co-canale per interferenza da segnale PAL/VSB [incluso il Teletext e l'audio analogico (mono o stereo)] sono conformi alla tabella seguente:

Mod	QPSK	QPSK	QPSK	QPSK	QPSK	16QAM	16QAM	16QAM	16QAM	16QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM
Cod	1/2	2/3	3/4	5/6	7/8	1/2	2/3	3/4	5/6	7/8	1/2	2/3	3/4	5/6	7/8
PR	-12	-8	-5	2	6	-8	-4	0	9	16	-3	4	10	17	24

m.2) nel caso di interferenza da DVB-T (co-canale) il valore di C/N su canale gaussiano è espresso dalla specifica EN 300 744 aumentato del margine di implementazione indicato al punto *h)*;

m.3) per tutti i modi (eccetto che per 64QAM rate 3/4, 5/6 e 7/1998) il rapporto di protezione da canale adiacente PAL è pari a -34 dB per il canale interferente inferiore e migliore di -38 dB per il canale adiacente superiore. Per tutti gli altri canali il rapporto di protezione è migliore di -50 dB, esclusi i canali immagine, per i quali il rapporto di protezione è migliore di -46 dB;

m.4) per tutti i modi (eccetto per 64QAM rate 3/4, 5/6 e 7/1998) il rapporti di protezione da canali adiacenti DVB-T è migliore di -25 dB sia per il canale interferente inferiore, sia per quello superiore. Per tutti gli altri canali il rapporto di protezione è migliore di -50 dB, esclusi i canali immagine, per i quali il rapporto di protezione è migliore di -30 dB.

2. *Navigatore: funzioni di sintonizzazione automatica e consultazione lista programmi ed eventi:*

a) il software di sistema include un Navigatore definito dal costruttore, che permette all'utente di configurare e di controllare la sintonia in modo automatico;

b) il Navigatore presenta in modo non discriminatorio le informazioni sulla programmazione trasmesse secondo la normativa DVB-SI, e avviare la ricezione del programma scelto;

c) il Navigatore elenca i programmi attuali e i successivi delle varie offerte radio-televisive relativamente al multiplex sul quale è sintonizzato, e permette anche di ottenere opzionalmente informazioni aggiuntive (es: regista, attori, trama, ...), qualora queste informazioni siano trasmesse;

d) l'utente deve essere, in ogni momento, in grado di richiamare via il telecomando la funzione di navigazione e riaggiornamento dei relativi dati;

e) con riferimento alla normativa ETS 300 468, il Navigatore utilizza, per la sintonia e/o per la visualizzazione, come minimo le informazioni contenute nelle tabelle DVB-SI e nei relativi descrittori di seguito indicati:

e1) Network Information Table (NIT):

network_name_descriptor;

service_list_descriptor;

cable_delivery_system_descriptor (*);

satellite_delivery_system_descriptor (*);

terrestrial_delivery_system_descriptor (*).

(*) xxx_delivery_system_descriptor è relativo al sintonizzatore presente.

e2) Service Description Table (SDT):

service_descriptor.

e3) Event Information Table present/following (EIT p/f):

short_event_descriptor;

component_descriptor;

parental_rating_descriptor.

e4) Time Date Table e Time Offset Table:

local_time_offset_descriptor.

e5) Requisiti tabelle PSI:

teletext_descriptor;

f) i descrittori o altre strutture dati non trasmessi o non definiti allo stato attuale sono ignorati e non causano avarie.

3. *Teletext e sottotitoli:*

a) il sintonizzatore-decodificatore decodifica i segnali Teletext e li visualizza tramite le funzioni grafiche, oppure i segnali Teletext sono re-inseriti all'interno delle righe VBI nel segnale video composito in uscita. Tale inserzione deve essere conforme alla normativa ITU-R BT.653-2. I dati Teletext andranno inseriti nelle righe da 6 a 22 e da 320 a 335;

b) il sintonizzatore-decodificatore visualizza i sottotitoli Teletext.

LISTA DELLE ABBREVIAZIONI

DVB = Digital Video Broadcasting
EIT = Event Information Table
IDTV = Integrated Digital Television
ITU = International Telecommunication Union
NIT = Network Information Table
PAT = Program Association Table
PID = Packet Identifier
PSI = Program Specific Information
QAM = Quadrature Amplitude Modulation
QEF = Quasi Error Free
QPSK = Quadrature Phase Shift Keying
RF = Radio Frequency
SDT = Service Description Table
SI = Service Information
TOT = Time Offset Table
UHF = Ultra-High Frequency
VBI = Vertical Blanking Interval
VHF = Very-High Frequency

00A4313

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 7 aprile 2000.

Requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A. - Società organismo attestazione. (Determinazione n. 23/2000).

Numerosi quesiti pervenuti a questa Autorità hanno segnalato molteplici questioni interpretative riguardanti il nuovo sistema di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ed in particolare concernenti la costituzione stessa delle Società organismo attestazione e le condizioni alle quali è sottoposta l'autorizzazione all'attività di tali organismi da parte dell'Autorità.

Con il presente atto si precisano gli elementi necessari ai fini del corretto e trasparente funzionamento del nuovo meccanismo di qualificazione e del conseguente equilibrato andamento del mercato nel settore dei lavori pubblici anche al fine di agevolare la presentazione della documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione.

La natura giuridica delle S.O.A., quali società per azione di diritto speciale rispetto al modello societario del codice civile, richiede la preliminare elencazione degli elementi da inserire nell'atto costitutivo e nello statuto, in coerenza con la disciplina particolare adottata dal regolamento che li qualifica quali elementi tipologici dell'organismo di qualificazione.

A) FASE COSTITUTIVA DELLE SOCIETÀ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE.

1. *Il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto.*

In merito ai requisiti di ordine generale (art. 7, comma 1 e 2 del regolamento) occorre sottolineare che la qualificazione delle S.O.A. quali società per azioni di diritto speciale anche in linea con una nozione di specialità ampiamente analizzato nella letteratura societaria e nell'elaborazione giurisprudenziale, porta a ritenere che i requisiti indispensabili ai fini dell'autorizzazione (veri elementi tipologici delle società) di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento, debbano sussistere ed essere attestati nell'atto costitutivo e nello statuto della società.

In tal senso, la forma societaria della S.p.a., la denominazione sociale quale «organismo di attestazione», la sede legale nel territorio della Repubblica, il capitale sociale di un miliardo di lire interamente versato, con relativa attestazione del versamento effettuato, l'attività di qualificazione come oggetto esclusivo della società sono tutti elementi che vanno espressamente indicati negli atti sopra indicati. In tal modo è possibile l'accertamento della loro sussistenza il che è momento propedeutico alla ulteriore prosecuzione dell'istruttoria sulla domanda di autorizzazione che in mancanza risulterebbero inammissibili.

Lo stesso è a dirsi per i requisiti tecnici di cui all'art. 9 del regolamento. Anche per essi vale la necessità della loro previsione già dal momento costitutivo della Società organismo di qualificazione sicché espressamente o per esplicito richiamo dell'art. 9 del regolamento, occorre includere sempre negli atti sopraindicati, la indicazione dell'organico, composto dalle figure professionali, assunte a tempo indeterminato, quanto meno nei termini dell'organico minimo indicato dall'articolo 9.

Così, ancora, occorre la previsione della decadenza dalla carica, dichiarata dagli organi sociali della S.O.A. entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto, secondo quanto prescrive l'art. 9, comma 3, del regolamento, dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella S.O.A. qualora venga loro meno il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 7, comma 7, del regolamento.

Deve ancora ritenersi elemento tipologico dell'organismo di qualificazione la previsione, anche realizzata attraverso un esplicito richiamo all'art. 9 del regolamento, dell'attrezzatura informatica conforme al tipo definito dall'Autorità ai fini degli obblighi di comunicazione secondo il quarto comma della disposizione regolamentare.

Si rappresenta, poi, la necessità che sia indicato l'obbligo del singolo o dell'organo sociale, designato come competente, di comunicare all'Autorità preventivamente, ai fini del controllo da parte della stessa Autorità sul trasferimento della partecipazione azionaria, i casi in cui il singolo o le società, a qualsiasi titolo, intendano acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una S.O.A. nonché di comunicare all'Autorità e alla S.O.A. il trasferimento della partecipazione una volta avvenuto.

Negli atti sopraindicati, infine, dovrà essere contenuta la indicazione degli organi sociali deputati ad effettuare le comunicazioni delle circostanze relative alla composizione e alla struttura organizzativa che possono influire sul requisito dell'indipendenza, art. 7, comma 5; delle modifiche intervenute nell'organico, art. 9, e art. 10, comma 2, lettera *c)*, dei fatti e circo-

stanze che incidano sulle situazioni che precludano lo svolgimento dell'attività di attestazione, art. 7, comma 8.

2. *Le partecipazioni azionarie al capitale S.O.A.*

In via generale, giova sottolineare che a fronte di una tendenziale libertà di partecipazione al capitale delle S.O.A. salvo i divieti contenuti nell'art. 8 del regolamento, sia pure in via di richiamo alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'accertamento della partecipazione illegittima all'azionario delle S.O.A. da parte di soggetti pubblici e privati sarà oggetto di verifica caso per caso da parte dell'Autorità, in quanto la sola verifica in concreto della partecipazione azionaria, anche sulla base delle diverse dichiarazioni che la S.O.A. istante deve presentare contestualmente alla domanda di autorizzazione e sulla base delle ulteriori informazioni ed integrazioni che l'Autorità può richiedere in fase istruttoria, può far emergere l'incoerenza della partecipazione sotto il duplice profilo del requisito dell'indipendenza e della presenza di interessi commerciali e finanziari che possano determinare comportamenti non imparziali o discriminatori, secondo la previsione dell'art. 7, comma 4, del regolamento.

Così, le stesse situazioni di controllo e di collegamento, secondo la previsione dell'art. 2359 del codice civile, eventualmente riscontrabili nella verifica della compagine sociale ed oggetto, del resto, di una specifica dichiarazione circa la loro sussistenza (o insussistenza) da parte della S.O.A. in sede di istanza di autorizzazione, secondo la previsione dell'art. 10, comma 2, lettera *b)*, del regolamento, non possono, di per sé, considerarsi impeditive alla titolarità di partecipazioni azionarie, salvo la verifica, in concreto, della loro idoneità a ledere il principio dell'indipendenza della S.O.A. e a determinare comportamenti non imparziali o discriminatori nell'attività di qualificazione.

a) Le preclusioni.

Quanto agli espressi divieti di partecipazione, è qui utile ricordare che non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una S.O.A.:

i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed in particolare:

le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi nonché gli altri organismi di diritto pubblico, lettera *a)*. Per amministrazioni locali si devono intendere i comuni, le province (per quelle autonome, equiparabili alle regioni, il divieto è già espressamente contenuto nell'art. 8, comma 1), le Comunità montane, mentre per enti locali si devono intendere, con riferimento all'art. 118 della Costituzione, tutti quegli altri soggetti istituiti in un delimitato ambito geografico;

i concessionari di lavori pubblici, di cui all'art. 19, comma 2, della suddetta legge, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le aziende speciali ed i consorzi di enti locali (articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni) le società a partecipazione pubblica (art. 22 della legge n. 142/1990, e successive modificazioni ed all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni), le società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché i concessionari di servizi pubblici e i soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo n. 158/1995 (lettera *b*);

i soggetti privati relativamente a lavori di cui all'allegato *A* del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a un milione di ecu, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera *a)* dell'art. 2, comma 2, della legge quadro, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori (lettera *c*);

i soggetti di cui all'art. 10, comma 1 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, ed in particolare:

le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge quadro (lettera *a*);

i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge quadro (lettera *b*);

i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della legge quadro (lettera *e*);

le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c)*, i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (lettera *d*);

i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* anche in forma di società ai sensi dell'art. 261 5-*ter* del codice civile (lettera *e*);

i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (lettera *e-bis*).

È appena il caso di ricordare che i soggetti di cui al precedente elenco vanno intesi con la specificazione che deve trattarsi di soggetti operanti nel settore dei lavori pubblici, circostanza del resto confermata dal fatto che si tratta di soggetti che possono essere ammessi alle gare.

Deve poi ritenersi del tutto conseguente alla espressa esclusione dei soggetti più sopra elencati anche il divieto di partecipazione al capitale delle S.O.A. di ogni società e altre figure associative che vedano la partecipazione al proprio capitale dei soggetti come sopra elencati e di ogni altro organismo associativo che sia portatore dei loro interessi, salvo, per quest'ultimo caso, quanto si dirà più oltre con riguardo alla partecipazione delle associazioni nazionali delle imprese e delle stazioni appaltanti, secondo la previsione dell'art. 8, comma 2, del regolamento;

i soggetti di cui all'art. 17, comma 1 della legge quadro ed in particolare:

gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (lettera *a*);

gli uffici consortili di progettazione e di direzione lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni (lettera *b*).

L'esclusione degli uffici tecnici trova una sua ragione giustificativa in quanto, trattandosi appunto di uffici, non hanno soggettività propria sia se dipendenti da singoli enti sia se consortili;

gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatici possono avvalersi per legge (lettera *c*);

i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni (lettera *d*);

le società di professionisti di cui all'art. 17, comma 6, lettera *a)*, della legge quadro (lettera *e*);

le società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 6, lettera *b)*, della legge quadro (lettera *f*);

i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* (lettera *g*).

L'indicazione contenuta nell'art. 17 della legge n. 109/1994 dei liberi professionisti singoli o associati, che ha un chiaro significato nella norma stessa in quanto riferita allo svolgimento di attività di progettazione, va qui specificata nel senso che deve trattarsi di quei liberi professionisti iscritti in albi relativi all'attività professionali tecniche in materia di lavori pubblici (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, diplomati in ingegneria).

È opportuno, per quanto riguarda le società di professionisti e di ingegneria, chiarire che la ragione della esclusione risiede nella circostanza che tutti questi soggetti partecipano o hanno titolo a partecipare all'affidamento degli incarichi di progettazione, ecc. di cui alla legge n. 109/1994 e successive modificazioni;

le regioni e le province autonome. La previsione è contenuta espressamente nell'art. 8, comma 1, del regolamento.

b) Casi di partecipazione limitata al capitale delle S.O.A.

Accanto ai soggetti che non possono possedere partecipazione, vi sono quelli per i quali la normativa regolamentare prevede una limitazione alla partecipazione.

L'art. 8, comma 2, del regolamento stabilisce che le associazioni nazionali delle imprese che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una S.O.A. nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%.

Occorre, peraltro, ricordare che la stessa disposizione ha inteso stabilire una condizione a tale partecipazione, vale a dire quella di una presenza simmetrica tra i due organismi associativi laddove ha disposto che «la partecipazione al capitale da parte di associazioni di imprese è ammessa qualora nella medesima S.O.A. vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazioni di stazioni appaltanti e viceversa».

La limitazione nella partecipazione ha altresì funzione di individuare un'altra ipotesi di esclusione oltre quelle previste alla lettera precedente: il divieto di partecipazione al capitale delle S.O.A. si pone per le associazioni nazionali delle imprese di cui all'art. 10, comma 1, legge n. 109/1994 e successive modifiche che non abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto. Una tale preclusione deve ricavarsi dal fatto che è consentita la partecipazione solo per dette associazioni sottoscrittrici, (art. 5, comma 1, lettera *n)*, dello stesso regolamento).

L'Autorità ritiene di dover fornire una utile indicazione riguardo al problema se la dizione normativa «una S.O.A.» (art. 8, comma 2) limiti la partecipazione delle associazioni nazionali delle imprese e delle stazioni appaltanti ad una sola S.O.A. Una più attenta lettura del dato normativo sembra invece suggerire la conclusione che l'uso dell'articolo «una» stia più semplicemente ad indicare indeterminatamente queste società, ove si osservi che detto uso ricorre anche nel primo comma nel quale certamente non potrebbe significare una sola S.O.A. Ne consegue la ammissibilità di partecipazione delle associazioni nazionali anche a più società di qualificazione, rimanendo ovviamente sempre il limite di partecipazione in ogni S.O.A. nella misura massima del 10% sia che si tratti di una singola

che di più associazioni nazionali, configurandosi tale limite, giova ribadirlo, come misura complessiva entro la quale è ammessa la rappresentanza di interessi delle Associazioni in parola per ciascuna delle S.O.A. partecipata.

Saranno, poi, oggetto di valutazione concreta le situazioni in cui, per la frammentazione delle altre partecipazioni, il governo delle S.O.A. risulti in capo a dette associazioni, in quanto la indicazione normativa del limite alla partecipazione è coerente con quella del rispetto del principio di indipendenza e di imparzialità e di non discriminazione (art. 7, comma 4, del regolamento).

B) FASE DELL'ISTANZA E DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE.

Occorre premettere che dal regolamento si evincono due fasi del procedimento di autorizzazione:

la prima relativa alla domanda di autorizzazione da parte della S.O.A. istante;

la seconda relativa al provvedimento di autorizzazione.

In ordine all'istanza di autorizzazione assumono rilievo le condizioni di ammissibilità della domanda rappresentate dalla presentazione dei documenti previsti dall'art. 10, comma 2, del regolamento.

Con riferimento ai singoli documenti si forniscono le seguenti indicazioni:

l'atto costitutivo e il relativo statuto sociale devono essere presentati in copia autentica, corredati del certificato attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese, rilasciato in data non anteriore a centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza;

l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento.

Relativamente a tali documenti occorre specificare l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della S.O.A., con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali.

Nella dichiarazione circa situazioni di controllo o di collegamento il legale rappresentante delle S.O.A. potrà anche esporre i motivi per i quali, ad avviso del competente organismo della società, la situazione anzidetta non risulti in contrasto con i principi di indipendenza, di imparzialità e non discriminazione.

Si precisa che l'art. 2359 del codice civile individua i casi di controllo nelle seguenti ipotesi tassative:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) di cui sopra si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Detta norma del codice civile stabilisce, poi che sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

La nozione di collegamento lascia spazio a precisazioni interpretative e quindi richiederà una valutazione caso per caso.

La giurisprudenza ha individuato talune situazioni sintomatiche, quali la presenza degli stessi soggetti negli organi societari o nell'apparato di vertice, la concordanza della sede ed ipotesi di partecipazione a mezzo di terza società che possegga partecipazioni nella società che concorrano a formare la compagine societaria delle S.O.A.

L'organigramma delle S.O.A., deve comprendere il *curriculum* dei soggetti che ne fanno parte. La previsione di cui all'art. 10, comma 2, lettera *c)*, del regolamento evidenzia che costituisce condizione di ammissibilità della domanda il solo organigramma della S.O.A., comprensivo del *curriculum,* con cui viene fotografata anche soggettivamente la struttura organizzativa della S.O.A. istante. Tale organigramma conterrà l'indicazione delle figure professionali previste dall'art. 9 del regolamento come costitutive dell'organico minimo delle S.O.A. oltre quelle ulteriori eventualmente presenti nella struttura organizzativa.

Sembra opportuno chiarire che sono indicatori dell'esperienza professionale dei «laureati», art. 9, comma 1, lettera *b)*, nel settore dei lavori pubblici l'aver maturato detta esperienza presso qualsiasi soggetto pubblico o privato che svolga la propria attività prevalentemente o anche nel settore dei lavori pubblici ed averla svolta in qualsiasi fase inerente il processo di realizzazione di lavori pubblici.

Deve, poi chiarirsi, che in sede di domanda la S.O.A. istante potrà richiedere di presentare la documentazione comprovante la stipula dei contratti di assunzione delle figure professionali previste come costitutive dell'organico minimo delle società, dopo l'esame da parte dell'Autorità del possesso dei requisiti richiesti, come specificato *sub* C (fase del provvedimento di autorizzazione) del presente atto. In tal caso, peraltro, la formalizzazione di tali contratti e la loro presentazione all'Autorità costituisce condizione indispensabile ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione;

la dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *d)*;

certificato del casellario giudiziario, ai sensi dell'art. 10, comuna 2, lettera *e)*;

il documento contenente la definizione delle procedure che saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di attestazione e che deve essere conforme ai criteri con-

tenuti nel documento che sarà adottato dall'Autorità secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera *f)* del regolamento;

la documentazione comprovante la dotazione della struttura informatica conforme al tipo definito dall'Autorità, secondo quanto previsto dell'art. 9, comma 4. Ove la S.O.A. istante intenda rinviare la produzione della documentazione stessa dopo l'esame da parte dell'Autorità del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, dovrà, in sede di richiesta, comunque produrre una relazione dettagliata sulla attrezzatura informatica di cui disporre conformemente al tipo definito dall'Autorità.

In tal caso, peraltro, la documentazione comprovante la dotazione dell'attrezzatura informatica e la sua presentazione all'Autorità costituisce condizione indispensabile ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione;

la polizza assicurativa stipulata ai sensi e con il contenuto di cui all'art. 10, comma 2, lettera *a).*

La difficoltà, ovvia, specie in prima attuazione di determinare il volume di affari prevedibile non è di ostacolo alla completezza della polizza dovendo comunque, nella previsione, questo volume non essere inferiore all'ipotizzabile normale attività del capitale di rischio e dell'organigramma presentato.

C) FASE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità valuterà la ricorrenza dei requisiti e delle condizioni previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento per la costituzione delle società organismi di attestazione sulla base della documentazione prevista dall'art. 10, comma 2, dello stesso regolamento come sopra specificata ed integrata, nonché sulla base delle ulteriori informazioni ed integrazioni richieste ai fini istruttori.

L'art. 10, comma 3, stabilisce che l'Autorità concluda il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

La decorrenza del termine è data dal giorno dell'assunzione nel registro cronologico di arrivo degli atti della istanza di autorizzazione.

Ai fini della scadenza il termine finale si intende quello della spedizione postale del provvedimento adottato relativamente alla richiesta di autorizzazione.

È, già, prevista la sospensione del termine nel caso di richieste istruttorie, cioè il tempo occorrente per acquisire le integrazioni necessarie che non si computa nel termine anzidetto.

Detta sospensione si verifica, altresì, nel caso di richiesta di rinvio della presentazione di contratti di lavoro e/o della documentazione comprovante l'attrezzatura informatica, che costituiscono motivo di una sostanziale integrazione successiva della documentazione che deve corredare le istanze di autorizzazione; sospensiva che decorre dal giorno della comunicazione dell'esito positivo della verifica degli altri documenti, fino all'acquisizione, nel senso specificato, dei contratti di lavoro e/o della documentazione comprovante l'attrezzatura informatica.

Roma, 7 aprile 2000

Il presidente: GARRI

ALLEGATO CONTENENTE I RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI NELLA DETERMINAZIONE

Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 reca: «Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», pubblicati sul supplemento ordinario n. 35, della *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 2000, n. 49.

La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici» è pubblicata sul supplemento ordinario n. 180/L nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1999, n. 234.

La rubrica dell'articolo 2359 del codice civile è la seguente: «Società controllate e società collegate».

L'articolo 118 del titolo V «Le regioni, le province, i comuni» della Costituzione.

La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: «Ordinamento delle autonomie locali». Si riporta la rubrica degli articoli citati nella determinazione:

articolo 22 «Servizi pubblici locali»;

articolo 23 «Aziende speciali ed istituzioni»;

articolo 24 «Convenzioni»;

articolo 25 «Consorzi»;

articolo 26 «Unioni di comuni».

La legge 23 dicembre 1992, n. 498, reca: «interventi urgenti in materia di finanza pubblica».

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca: «attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi».

Il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, reca: «attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici».

La legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, reca: «Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici».

La legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: «legge quadro per l'artigianato».

La rubrica dell'articolo 2615-*ter* del codice civile è la seguente: «Società consortili».

La rubrica dell'articolo 2606 del codice civile è la seguente: «Nozione e norme applicabili».

Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca: «Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

La legge 23 novembre 1939, n. 1815, reca: «Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza».

00A4304

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 24 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 5 maggio 1989 e, in particolare, l'art. 16;

Visto lo statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996 e, in particolare, l'art. 9 in tema di valutazione delle attività;

Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999;

Rilevata la necessità di procedere alla modifica dello statuto per adeguarne i contenuti a quanto disposto dalla predetta legge in tema di valutazione delle attività degli atenei;

Vista la proposta di modifica dello statuto approvata dal senato accademico nella seduta del 9 febbraio 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota di prot. 416 del 16 marzo 2000;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della citata legge 5 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 9 dello statuto dell'Università di Camerino (Valutazione delle attività), emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1996), sono aggiunti i seguenti commi:

«2. A tal fine istituisce un nucleo di valutazione di Ateneo con il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al rettore; si avvale per la propria attività della collaborazione di tutte le strutture tecniche, amministrative, didattiche e di ricerca.

4. Il nucleo è nominato dal rettore, sentito il senato accademico, e dura in carica sino al completamento del mandato del rettore. È composto da sette membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

5. Il funzionamento del nucleo è disciplinato da apposito regolamento approvato dal senato accademico».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 24 marzo 2000

Il rettore: BUTI

00A4315

UNIVERSITÀ DI CATANZARO «MAGNA GRÆCIA»

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1999.

Modificazione allo statuto della scuola di specializzazione in farmacologia.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 272 del 20 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 1998, che ha istituito la scuola di specializzazione in farmacologia presso la facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 10 novembre 1998 relativa ai posti in statuto della scuola di specializzazione in farmacologia riservati ai laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze biologiche e medicina veterinaria;

Visto il verbale del senato accademico del 15 giugno 1999 che ha approvato quanto deliberato dal consiglio di facoltà;

Visto l'atto di indirizzo sull'autonomia didattica, n. 2079 del 5 agosto 1997, con il quale il dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha inteso regolamentare in regime transitorio le modifiche degli statuti didattici degli Atenei;

Decreta:

Lo statuto della scuola di specializzazione in farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 3 dicembre 1998 è modificato all'art. 6 come segue:

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi a ciascun anno di corso è di tre per i laureati in medicina e chirurgia e di tre per i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze biologiche e medicina veterinaria.

Ai sensi della normativa vigente il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, 14 ottobre 1999

Il rettore: VENUTA

00A4314

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 7 febbraio 2000)**, coordinato con la legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 7 aprile 2000)**, recante: «Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge si conversione sono stampate in caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno l'efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1° aprile 2000, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alla tabella allegata. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare ai *produttori titolari di quota operanti* nel rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri oggettivi di priorità e modalità *dalle stesse* preventivamente determinati. Tali criteri devono prevedere una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori richiedenti, *di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita gestione previdenziale, anche non titolari di quota,* salvo il caso di mancanza di sufficienti richieste. In nessun caso possono beneficiare delle suddette assegnazioni i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

1-*bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare quantitativi di riferimento ad università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonché istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di* handicap *mediante la conduzione di appropriate strutture produttive.*

2. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda. Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda, affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di cui al presente comma, le quote ad esso assegnate ai sensi del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni e delle province autonome cui afferivano.*

3. Entro il 15 marzo 2000, in applicazione dell'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, le regioni e le province autonome provvedono all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di riferimento dei produttori titolari di quota, la cui azienda sia ubicata nel proprio territorio, avvalendosi dei dati risultanti dal sistema informativo di supporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1999. La relativa comunicazione ai produttori interessati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2000, è curata dall'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. Le regioni e le province autonome provvedono entro il 30 giugno 2000 all'eventuale aggiornamento dei suddetti quantitativi individuali, *dandone comunicazione, in duplice copia, di cui una recante la dicitura «per l'acquirente», agli interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. La copia della comunicazione sottoscritta recante la dicitura «per l'acquirente» è consegnata dal produttore all'acquirente medesimo e costituisce il titolo per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. Le regioni e le province autonome forniscono copia delle predette comunicazioni, anche su supporto magnetico, agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997.*

3-*bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare il quantitativo individuale di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata nel caso in cui, nel corso dell'ultimo periodo di doci mesi, il medesimo quantitativo non è stato utilizzato per almeno il 70 per cento. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità produttiva dei produttori in questione,*

a condizione che siano comunicati alle competenti regioni e province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno. I quantitativi di riferimento inutilizzati affluiscono alla riserva nazionale e sono riattribuiti alla regione o provincia autonoma cui afferiscono detti quantitativi, la quale provvede alla riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

4. Alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e ai relativi modelli L1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni. In presenza delle anomalie di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, le regioni e le province autonome provvedono agli occorrenti accertamenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, del suddetto decreto, ovvero con quelle dalle medesime stabilite. *I quantitativi di latte risultanti dai modelli L1 pervenuti dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente inadempiente, ferme le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998.*

5. Alle operazioni di compensazione nazionale *da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno,* si applicano i criteri di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, nonché le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 1, in quanto compatibili. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo *previa intimazione* anche nei confronti del produttore, *dopo aver verificato l'effettiva mancata trattenuta del prelievo da parte dell'accquirente, ovvero la natura non fittizia della stessa,* salvo diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'acquirente insolvente o inadempiente. *Il credito del produttore è assistito dal privilegio generale sui mobili di cui all'articolo 2751*-bis, *n. 4), del codice civile. Gli acquirenti, in luogo della materia trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di una idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 291 del 14 dicembre 1995, a condizione che sia immediatamente esigibile, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano controlli anche in corso di periodo circa la corretta applicazione dei predetti obblighi.*

6. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera *a)*, della legge 26 novembre 1992, n. 468, trasferimenti di quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, prevedendo le relative modalità di controllo. È consentita la stipulazione di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purché concorrano almeno le seguenti condizioni: *a)* il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento della loro quota; *b)* le aziende agricole dei contraenti siano ubicate nella medesima zona omogenea (di montagna, svantaggiata, di pianura). Sono in ogni caso esclusi i contratti di soccida e di comodato di stalla, che non possono avere una durata inferiore ad un intero periodo; *b*-bis) *a partire dal periodo 2000-2001 la stipula del contratto intervenga anteriormente al 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della provincia autonoma di controllo sia effettuata entro il 15 febbraio successivo. L'atto attestante il trasferimento di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione; è fatto obbligo alle parti contraenti di trasmettere detto documento ai rispettivi acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del calcolo del prelievo supplementare.*

7. I termini per le compensazioni nazionali relative ai periodi di produzione lattiera 1997-98 e 1998-99, di cui all'articolo 1, commi 7 e 10, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, sono entrambi differiti al 30 aprile 2000. *Il prelievo dovuto per i periodi 1997-98 e 1998-99 è versato dall'acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'AIMA in liquidazione.*

7-bis. *Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1998, n. 118, l'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati, con effetto a decorrere dal periodo 1998-99, non opera ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.*

8. Per quanto non modificato dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni e le altre disposizioni vigenti in materia. In caso di inadempimento ai compiti e obblighi spettanti alle regioni e alle province autonome in materia di quote latte, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti loro attribuiti dal presente decreto nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

8-bis. *Il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/99, del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo schema di decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e*

di Bolzano, è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Con le medesime modalità sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente o per effetto di ulteriori aumenti comunitari del quantitativo globale nazionale.

8-ter. *Entro il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione provvede ad aggiornare il tasso di tenore medio nazionale di grasso di riferimento nel latte. Il tasso sarà successivamente aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo, nel rispetto della normativa comunitaria.*

Riferimenti normativi:

— Il regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1997, modifica il regolamento (CE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

— La legge 15 dicembre 1998, n. 441, reca: «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura».

— Si trascrive il testo del comma 21 dell'art. 1 del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n 118 (Misure urgenti per gli accertamenti nella produzione lattiera):

«21. Le quote resesi disponibili a segnito dell'attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni applicative approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998, nonché a seguito dell'applicazione da parte dell'AIMA, sentite le ragioni e province autonome interessate, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del citato decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998 per essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000».

— Si trascrive il testo dell'art. 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura):

«Art. 01 *(Trasferimento alle regioni di funzioni in materia di quote latte)*. — 1. A decorrere dal periodo di applicazione 1997-98, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi, in attesa della riforma organica del settore. I compiti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in materia di aggiornamento del bollettino 1997-98, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono. L'AIMA concorre altresì con le regioni e le province autonome per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario, anche avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA.

2. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza da parte di regioni e province autonome».

— Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159 (Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, sopra riportata):

«Art. 5 *(Sistema informatico di supporto)*. — 1. Per le finalità di cui al presente decreto, vengono preservati i collegamenti telematici e le procedure istituite tra l'A.I.M.A. e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a supporto degli adempimenti di cui alla legge n. 5 del 1998.

2. L'A.I.M.A. garantisce l'aggiornamento dei dati di cui al comma 1, secondo le procedure ivi previste, e predispone modalità idonee a consentire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di propria competenza, la disponibilità, per i propri fini istituzionali, delle informazioni contenute nella banca dati del sistema informativo.

3. Il Ministero per le politiche agricole assicura l'attività di coordinamento necessaria ai fini della uniforme applicazione sul territorio nazionale del presente regolamento».

— Il regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio concerne le associazioni di produttori e le relative unioni.

— Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 4 del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera):

«2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto 15 maggio 1997 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale "dichiarazione di contestazione". La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. [Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili]. Se il produttore non controfima il modello L1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le modalità previste dall'articolo 2, comma 7, del presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 468.

3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare relativamente ai quantitativi di cui trattasi».

— Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 1 del sopracitato decreto del Ministero per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159:

«4. Le anomalie, di cui agli elenchi del comma 1, sono le seguenti:

a) modelli L1, ovvero dichiarazioni di vendita diretta non firmati da produttori; la segnalazione viene effettuata anche nei casi in cui il produttore non abbia firmato una qualsiasi delle pagine costituenti il modello L1;

b) modelli L1 o dichiarazioni di vendita diretta privi dell'indicazione del numero dei capi o con indicazione del numero dei capi uguale a zero, e contemporanea assenza di capi per l'anno 1997 accertata ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5;

c) modelli L1 o dichiarazioni di vendita diretta, recanti l'indicazione del numero dei capi, relativi ad aziende per le quali risulti l'assenza di capi per l'anno 1997, accertata ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5;

d) azienda di produzione potenzialmente soggetta a revoca per mancata produzione nel periodo 1997-1998, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993;

e) azienda di produzione potenzialmente soggetta a revoca parziale per ridotta produzione nel quinquennio dal 1993-1994 al 1997-1998, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993.

5. Le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie degli aggiornamenti di quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, della legge 27 aprile 1999, n. 118, che costituiscono titolo immediatamente esecutivo nei confronti degli acquirenti».

— Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 3 del sopracitato decreto del Ministero per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159:

«2. Le istanze di rettifica di cui al comma 1 devono essere presentate esclusivamente nell'ipotesi in cui il produttore interessato intenda richiedere la modifica di dati, notificati con le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, che non risultino già definitivamente accertati ai sensi della legge n. 5 del 1998; le segnalazioni di anomalia di cui all'articolo 1, comma 4, che non hanno provocato rideterminazioni dell'amministrazione in sede di comunicazione non comportano la presentazione di istanza di rettifica.

3. In esito agli accertamenti di cui al comma 1 le regioni e province autonome di Trento e Bolzano apportano entro il medesimo termine, attraverso il sistema informatico, le necessarie variazioni definitive ai dati comunicati dall'AIMA, e ne danno comunicazione agli interessati. In ipotesi di conferma delle anomalie di cui all'articolo 1, comma 4, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano applicano le determinazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 17 febbraio 1998, in quanto compatibili».

— Il regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998 modifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario. Si trascrivono i commi, 8, 11, 12 e 13 dell'art. 1, del sopra riportato decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43:

«8. La compensazione nazionale è effettuata per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna, *di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975;*

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del *regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993;*

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;

e-bis) in favore di tutti gli altri produttori».

«11. Ai fini delle operazioni previste dal presente articolo, nei casi in cui sia intervenuto provvedimento giurisdizionale, anche cautelare o non definitivo, notificato entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, l'AIMA utilizza i dati quantitativi contenuti in detto provvedimento, ovvero in caso di mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e province autonome o rideterminati dall'AIMA, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti; la riscossione del prelievo addebitato a compensazione nazionale avvenuta viene effettuata dall'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo.

12. I risultati delle compensazioni nazionali effettuate ai sensi del presente articolo sono definitivi ai fini del pagamento del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della liberazione delle garanzie fidejussorie-surrogative, salvo che per i soggetti di cui al comma 13.

13. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, non producono effetti sui risultati complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso è stato accolto, il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto della normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i provvedimenti delle penalità per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interesse legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronunce favorevoli all'amministrazione divenute definitive».

— Il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995 reca: «Possibilità di ricorso a forme di garanzia surrogatoria del prelievo da trattenersi a titolo di anticipo».

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario):

«2. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'art. 5, commi 3, 4, 8 e 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni».

— Si trascrive il testo del comma 2, lettera *a)*, dell'art. 10, della sopracitata legge 26 novembre 1992, n. 468:

«2. Il conduttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'interno del loro territorio».

— Si trascrive il testo degli articoli 7 e 10 del sopracitato decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118:

«Art. 7. — L'AIMA effettua la compensazione sulla base di dati certi per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e province autonome, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 1999. I risultati della compensazione sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate».

«Art. 10. — Per il periodo 1998-1999, alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti ed ai relativi modelli L1 allegati da presentarsi o da inviare anche con lettera raccomandata entro il 15 maggio 1999, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 411 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5. Il termine ultimo per la compensazione è stabilito al 31 dicembre 1999».

— Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 1 del sopracitato decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43:

«6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 8 le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999».

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 (norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria):

«Art. 2. — 1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'osservanza di quanto prescritto nel regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, procede alla riduzione prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B assegnate ai produttori, nel rispetto dei seguenti criteri:

0*a)* la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi in forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita;

a) la riduzione della quota B è realizzata prendendo in considerazione le quote B assegnate a ciascun produttore ed applicando alle medesime la stessa diminuzione percentuale;

b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole».

— Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 5 *(Poteri sostitutivi)*. — 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni» e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA DI RIPARTIZIONE

Regione	
Piemonte	30.050
Valle d'Aosta	1.700
Lombardia	141.900
Bolzano	13.150
Trento	4.200
Veneto	43.750
Friuli-Venezia Giulia	8.650
Liguria	400
Emilia-Romagna	64.500
Toscana	3.550
Umbria	2.250
Marche	1.850
Lazio	18.600
Abruzzo	3.650
Molise	3.200
Campania	11.750
Puglia	10.850
Basilicata	3.800
Calabria	2.400
Sicilia	5.750
Sardegna	8.050
Totale . . .	384.000

00A4365

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

L'AGENZIA
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito del parere favorevole espresso sull'ipotesi di accordo quadro sul telelavoro dal coordinamento dei comitati di settore in data 22 settembre 1999, vista la certificazione negativa dei costi espressa dalla Corte dei conti in data 15 ottobre 1999, visto il parere favorevole espresso in data 9 dicembre 1999 dal coordinamento dei comitati di settore sull'adeguamento delle quantificazioni dei costi contrattuali alle osservazioni della Corte dei conti, visto il referto della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite in data 19 gennaio 2000, visto l'invito formulato all'ARAN nella seduta del 25 febbraio 2000 dal coordinamento dei comitati di settore perché si proceda ad una rapida definizione dell'accordo collettivo sul telelavoro, il giorno 23 marzo 2000 alle ore 16 le parti sottoscrivono l'allegato accordo sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Per l'ARAN: il Presidente;

I rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, COSMED, CIDA.

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente accordo quadro si applica al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Considerato il carattere sperimentale dell'istituto, all'inizio del secondo biennio di applicazione le parti valuteranno l'opportunità di procedere ad eventuali modifiche o integrazioni anche sulla scorta delle valutazioni dell'osservatorio di cui all'art. 7.

Art. 2.

Finalità e obiettivi del telelavoro

1. Le parti convengono preliminarmente sul fatto che le potenzialità positive del telelavoro, sul piano sociale ed economico, necessitano di appropriate regole e strumenti idonei ad assicurare:

a) alla pubblica amministrazione la concreta possibilità di avvalersi funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa;

b) al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione del lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori.

Art. 3.

Relazioni sindacali

1. Le relazioni sindacali si svolgono secondo criteri di responsabilità, correttezza, trasparenza e tempestività; gli istituti di partecipazione sindacale debbono essere attivati e conclusi in tempi strettamente congrui rispetto all'avvio e all'attuazione dei progetti.

2. Le amministrazioni consultano preventivamente le OO.SS. sui contenuti dei progetti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.

3. A livello di amministrazione, la concertazione ha per oggetto le modalità di realizzazione dei progetti e l'ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro.

La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta.

Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di venti giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizione delle parti nelle materie oggetto della stessa.

4. A livello di amministrazione, la contrattazione integrativa determina gli eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari dalle particolari condizioni della prestazione.

Decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo, le parti riassumono la rispettiva libertà d'iniziativa.

5. Nell'ambito di ciascun comparto, la contrattazione potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specificità del comparto e, in particolare:

a) criteri generali per l'esatta individuazione del telelavoro rispetto ad altre forme di delocalizzazione;

b) criteri generali per l'articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione delle fasce di reperibilità telematica;

c) forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso;

d) iniziative di formazione legate alla specificità del comparto.

Art. 4.

Assegnazione ai progetti di telelavoro

1. Nell'ambito dei progetti di telelavoro di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, l'amministrazione procederà con le modalità previste dall'art. 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 70 all'assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.

2. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l'amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta:

a) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;

b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;

c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede.

3. L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.

4. L'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto; tale assegnazione è revocabile a richiesta del lavoratore, quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel progetto e nel rispetto di ulteriori condizioni eventualmente previste nello stesso progetto (ad es.: che vi sia un sostituto), o d'ufficio da parte dell'amministrazione. In tale ultimo caso, la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro dieci giorni dalla richiesta, elevati a venti giorni nel caso di cui al comma 2, lettera *b)*, oppure nel termine previsto dal progetto.

5. In conformità all'art. 3, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70, il dirigente, sulla base di quanto previsto dal progetto, può esercitare le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in telelavoro.

Art. 5.

Postazione di lavoro e adempimenti dell'amministrazione

1. Il telelavoro si realizza secondo le modalità previste dal progetto, quali lavoro a domicilio, lavoro mobile, decentrato in centri - satellite, servizi in rete o altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, comunque in luogo idoneo, dove sia tecnicamente possibile la prestazione «a distanza», diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.

2. Le spese per l'installazione e la manutenzione della postazione di telelavoro, che può essere utilizzata esclusivamente per le attività attinenti al rapporto di lavoro, sono a carico dell'amministrazione; sono, del pari, a carico dell'amministrazione le spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza. Le attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, necessarie per lo svolgimento del telelavoro, vengono concesse in comodato gratuito al lavoratore per la durata del progetto. La contrattazione di comparto prevederà forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso.

3. Fermo restando che nessun dispositivo di controllo può essere attivato all'insaputa dei lavoratori, l'amministrazione è tenuta ad informare il lavoratore circa le modalità attraverso le quali avviene la valutazione del lavoro prestato. I dati raccolti per la valutazione della prestazione del lavoratore nel rispetto di tali modalità possono essere utilizzati ai fini dell'esercizio dei poteri datoriali.

4. Ciascun progetto prevederà la possibilità che siano disposti, con frequenza media da definirsi eventualmente nella contrattazione di comparto, rientri periodici del lavoratore presso la sede di lavoro.

5. L'amministrazione deve garantire che la prestazione di telelavoro si svolga in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori. L'amministrazione è tenuta a fornire al lavoratore la formazione necessaria perché la prestazione di lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza per sé e per le persone che eventualmente vivono negli ambienti prossimi al suo spazio lavorativo.

6. Le amministrazioni, nell'ambito delle attività formative dedicate ai lavoratori, prevedono l'effettuazione di iniziative di formazione generale e specifica tendente a garantire un adeguato livello di professionalità e socializzazione per gli addetti al telelavoro. Specifiche iniziative formative saranno rivolte, altresì, ai dirigenti degli uffici e dei servizi nel cui ambito si svolgano attività di telelavoro.

7. Debbono essere assicurate forme di comunicazione tempestiva — ivi compreso l'utilizzo dell'e-mail — per rendere partecipe il lavoratore delle informazioni di carattere amministrativo più direttamente connesse con le sue legittime aspettative, come indicato nell'art. 2, lettera *b)*.

Art. 6.

Diritti ed obblighi del lavoratore

1. Avendo riguardo agli obiettivi ed alle modalità attuative del progetto, allo scopo anche di valorizzare l'autonomia nella gestione del tempo e dell'attività lavorativa, la prestazione del telelavoro è orientata a modelli innovativi di distribuzione dell'orario di lavoro, ferma restando la stessa quantità oraria globale prevista per il personale che presta la sua attività nella sede e secondo i criteri generali definiti ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *b)*.

Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati utili ai fini del completamento dell'orario di lavoro. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, è facoltà dell'amministrazione, sentite le OO.SS., richiedere il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro.

2. Il lavoratore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la sua abitazione, è tenuto a consentire, con modalità concordate, l'accesso alle attrezzature di cui ha l'uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonché del responsabile di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla

postazione di telelavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Il lavoratore deve strettamente attenersi alle norme di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite.

3. Al lavoratore, la cui postazione di lavoro è ubicata presso la sua abitazione, dovrà essere corrisposta una somma, che potrà per alcune spese essere anche forfettaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e telefonici, nonché delle eventuali altre spese connesse all'effettuazione della prestazione.

L'importo di tale somma, corrisposta a titolo di rimborso, da erogarsi con cadenza predeterminata, è fissato dal progetto con le modalità previste dall'art. 3, comma 4, e sarà rideterminato con riferimento all'andamento dei prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili per l'effettuazione del telelavoro.

4. Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, è quello previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale, integrativa e decentrata, che si applica ai lavoratori del comparto.

Del pari, per la parte normativa (ad es.: fruizione di ferie, festività e permessi, aspettative, ecc.) si applica al lavoratore la disciplina contrattuale prevista per la generalità dei lavoratori del comparto.

5. È garantito l'esercizio dei diritti sindacali.

Il lavoratore deve poter essere informato e deve poter partecipare all'attività sindacale che si svolge in azienda, a cominciare dalla istituzione, nelle amministrazioni e negli enti che impiegano telelavoro, di una bacheca sindacale elettronica, nonché dall'utilizzo dell'e-mail con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.

Art. 7.

Osservatorio sul telelavoro

1. In considerazione della sperimentalità del telelavoro, sarà istituito presso l'ARAN, per il primo biennio di attuazione, un osservatorio formato da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e da tre componenti nominati dall'ARAN. Tale osservatorio, avvalendosi eventualmente dell'apporto di esperti, nonché dei comitati pari opportunità, ove costituiti, dovrà, durante il biennio, raccogliere dati e informazioni circa l'andamento delle esperienze in corso, il loro impatto sul funzionamento dell'amministrazione e sull'organizzazione di vita dei lavoratori. Al termine del biennio l'osservatorio redigerà un rapporto, che sarà reso pubblico, ed orienterà le parti per introdurre eventuali modificazioni e/o adattamenti nella contrattazione collettiva

2. La contrattazione di comparto istituirà, altresì, osservatori di comparto, anche quali sensori settoriali dell'osservatorio intercompartimentale.

00A4291

Calendario delle sedute della Commissione elettorale centrale per l'elezione del dirigente di prima fascia del ruolo unico a componente del Comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1999, n. 29.

La commissione elettorale centrale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 50/1999 e al decreto del Ministro per la funzione pubblica 6 febbraio 2000 è convocata presso il dipartimento della funzione pubblica, sede di via del Sudario, 49 - saletta piano terra - con il seguente calendario:

mercoledì 3 maggio 2000, ore 12;
giovedì 4 maggio 2000, ore 9;
venerdì 5 maggio 2000, ore 9;
mercoledì 31 maggio 2000, ore 12;
giovedì 1º giugno 2000, ore 9;
venerdì 2 giugno 2000, ore 9.

Eventuali ulteriori riunioni della stessa Commissione, che dovessero rendersi necessarie in base all'andamento della procedura elettorale di cui al capo II del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, saranno convocate con separati avvisi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 6 aprile 2000 della presente convocazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4324

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia S. Guglielmo al Laurentino, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2000, la parrocchia S. Guglielmo al Laurentino, con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione di «Parrocchia S. Guglielmo», sempre con sede in Roma.

00A4281

Riconoscimento della personalità giuridica del seminario vescovile di Ischia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica del seminario vescovile di Ischia, con sede in Ischia (Napoli).

00A4282

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 aprile 2000

Dollaro USA	0,9376
Yen giapponese	98,37
Dracma greca	335,40
Corona danese	7,4541
Corona svedese	8,2442
Sterlina	0,59340
Corona norvegese	8,1655
Corona ceca	36,308
Lira cipriota	0,57418
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,08
Zloty polacco	4,0345
Tallero sloveno	204,1264
Franco svizzero	1,5727
Dollaro canadese	1,3815
Dollaro australiano	1,5795
Dollaro neozelandese	1,8907
Rand sudafricano	6,2604

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4366

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Movicol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 563 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: MOVICOL.

Confezioni:

polvere os 10 buste 13,8 g; A.I.C. n. 029851019/M;

polvere os 20 buste 13,8 g; A.I.C. n. 029851021/M.

Titolare A.I.C. Norgine Italia S.r.l. - Via Panzini, 13 - Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento numero: UK/H/0131/001/W001.

Oggetto provvedimento di modifica: aggiunta indicazione terapeutica: da stitichezza cronica a stitichezza cronica e fecaloma.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4302

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nuvelle»

Estratto provvedimento UAC/II/661 del 15 marzo 2000

Specialità: NUVELLE.

Confezioni:

«TS» 4 + 4 cerotti transdermici; A.I.C. n. 032780025/M.

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/233/01/W06.

Tipo modifica: modifica processo produttivo.

Modifica apportata: modifica processo produttivo del prodotto finito officina LTS.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4299

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anzemet»

Estratto provvedimento UAC/II/662 del 15 marzo 2000

Specialità: ANZEMET.

Confezioni:

IV 10 fiale 20 mg/ml 0,625 ml; A.I.C. n. 033108010/M;

IV 1 fiala 20 mg/ml 5 ml; A.I.C. n. 033108022/M;

3 compresse film rivestite 50 mg; A.I.C. n. 033108034/M;

3 compresse film rivestite 200 mg; A.I.C. n. 0331080446/M.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/150/01-03/W04.

Tipo modifica: modifica RCP § 4.8.

Modifica apportata: modifica del RCP al punto 4.8 «effetti indesiderati».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4300

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ultiva»

Estratto provvedimento UAC/II/664 del 15 marzo 2000

Specialità: ULTIVA.

Confezioni:

5 flaconi 1 mg; A.I.C. n. 033003017/M;

5 flaconi 2 mg; A.I.C. n. 033003029/M;

5 flaconi 5 mg; A.I.C. n. 033003031/M.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/106/01-03/W06.

Tipo modifica: modifica RCP § 4.8.

Modifica apportata: modifica del RCP al punto 4.8 «effetti indesiderati».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4301

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recombivax HB»

Estratto provvedimento UAC/II/665 del 15 marzo 2000

Specialità: RECOMBIVAX HB.

Confezioni:

flacone 1 ml/10 mcg; A.I.C. n. 026710018/M;

flacone 0,5 ml/5 mcg; A.I.C. n. 026710020/M;

1 siringa 5 mcg; A.I.C. n. 026710032/M;

1 siringa 10 mcg; A.I.C. n. 026710044/M;

flacone 40 mcg; A.I.C. n. 026710057/M;

1 siringa preriempita sospensione uso iniettabile 1 ml senza ago presaldato; A.I.C. n. 026710069/M;

1 siringa preriempita sospensione uso iniettabile 0,5 ml senza ago presaldato; A.I.C. n. 026710071/M.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/23/01-05/W09.

Tipo modifica: modifica RCP § 4.8.

Modifica apportata: modifica del RCP al punto 4.8 «effetti indesiderati».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4298

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aricept» (provvedimento UAC/II/666).

Estratto provvedimento UAC/II/666 del 15 marzo 2000

Specialità: ARICEPT.

Confezioni:

28 compresse film rivestite 5 mg; A.I.C. n. 033254018/M;

28 compresse film rivestite 10 mg; A.I.C. n. 033254020/M.

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/182/01-02/W13.

Tipo modifica: modifica RCP § 4.4, 4.8, 5.3.

Modifica apportata: modifica del RCP al punto 4.4 «speciali avvertenze e precauzioni per l'uso», 4.8 «effetti indesiderati», 5.3 «dati preclinici di sicurezza».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4297

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aricept» (provvedimento UAC/II/667).

Estratto provvedimento UAC/II/667 del 15 marzo 2000

Specialità: ARICEPT.

Confezioni:

28 compresse film rivestite 5 mg; A.I.C. n. 033254018/M;

28 compresse film rivestite 10 mg; A.I.C. n. 033254020/M.

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/182/01-02/W10.

Tipo modifica: modifica RCP § 4.8.

Modifica apportata: modifica del RCP al punto 4.8 «effetti indesiderati».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4296

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nasacort»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 668 del 15 marzo 2000

Specialità medicinale: NASACORT.

Confezioni:

spray nasale 120 spruzzi 55 mcg; A.I.C. n. 033938010/M.

Titolare A.I.C. : Rhone Poulenc Rorer S.p.a. - Via GG. Winckelmann, 2 Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento numero: UK/H/0189/001/W001.

Oggetto provvedimento di modifica: paragrafi 4.4 e 4.8.

4.4 speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.

Se per qualsiasi ragione si suppone che la funzione surrenalica sia compromessa, particolare cautela dovrà essere usata nel momento in cui si passa da un trattamento steroideo per via sistemica al «Nasacort» spray nasale.

In studi clinici con «Nasacort», somministrato per via intranasale, si sono sviluppate rare infezioni localizzate a livello nasale e della faringe dovute a *Candida albicans*. Se ciò accade, si può rendere necessario un trattamento con un'appropriata terapia locale e l'interruzione temporanea del «Nasacort».

A causa dell'effetto inibitorio dei corticosteroidi sulla cicatrizzazione di ferite, nei pazienti che abbiano avuto di recente ulcere del setto nasale, interventi chirurgici o traumi in regione nasale, «Nasacort» deve essere usato con cautela fino ad avvenuta cicatrizzazione.

Con l'utilizzo di corticosteroidi intranasali si possono verificare effetti sistemici, in particolare con alte dosi somministrate per un periodo prolungato.

Il trattamento con dosi superiori a quelle raccomandate può portare ad una soppressione clinicamente significativa della funzione surrenalica.

Se vi è la necessità di utilizzare dosi superiori a quelle raccomandate, deve essere presa in considerazione la possibilità di una copertura addizionale con corticosteroidi per via sistemica durante i periodi di stress o per interventi chirurgici di elezione.

Dato che l'esperienza clinica con «Nasacort» nei bambini sotto i sei anni di età è limitata, è sconsigliato l'utilizzo del prodotto in questa fascia di età.

È stato riscontrato un ritardo nella crescita dei bambini in trattamento con corticosteroidi intranasali ai dosaggi autorizati.

Si raccomanda di controllare regolarmente l'altezza dei bambini sottoposti a trattamento prolungato con corticosteroidi nasali. Se la crescita risulta rallentata, è necessario riconsiderare la terapia, con lo scopo di ridurre la dose di corticosteroidi intranasali, al dosaggio più basso con il quale sia possibile mantenere un'effettivo controllo dei sintomi. Il paziente deve essere inoltre sottoposto a visita pediatrica.

4.8 effetti indesiderati.

I più comuni effetti indesiderati riscontrati con il «Nasacort» durante gli studi clinici includevano quelli a carico delle mucose nasale e faringea. I tre effetti indesiderati più rilevanti e considerati al farmaco sono stati: rinite, mal di testa e faringite

Gli effetti indesiderati correlati al farmaco a carico del naso sono stati: epistassi, irritazione nasale, secchezza della mucosa, congestione naso-sinusale e starnutazione.

Questi effetti indesiderati, ad eccezione dell'epistassi, sono stati riportati con la stessa o con una più bassa incidenza rispetto ai pazienti trattati con placebo.

Come con altri corticosteroidi inalati per via nasale, è stata riportata in rari casi la perforazione del setto nasale. Effetti sistemistici dei corticosteroidi nasali possono evidenziarsi soprattutto quando prescritti ad alte dosi e per periodi prolungati.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4303

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Elios», in Maiori

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 marzo 2000, i poteri conferiti al dott. Adolfo Bittarelli, commissario governativo della società cooperativa «Elios», con sede in Maiori (Salerno), sono stati prorogati per i due mesi successivi alla data del decreto medesimo.

00A4280

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Domande di brevetto a disposizione delle imprese

Rif. CNR 1319: metodo e/o sistema di video sorveglianza per il controllo remoto di ambienti esterni.

Rif. CNR 1316: metodo e sistema per il rilevamento in tempo reale di oggetti abbandonati in ambienti non presenziati.

Rif. CNR 1314: strumento di misura della radiazione solare diffusa a ombreggiatura automatica.

Rif. CNR 1276: «IPERINFLEX» versione ipertestuale del manuale «Regole e suggerimenti per la redazione di testi nominativi».

Rif. CNR 1275: «LEXEDIT» software d'aiuto alla redazione di testi legislativi.

Rif. CNR 1206: attuatore pseudomuscolare polimerico comandato per via termica e dispositivi biomedicali impieganti tale attuatore.

Rif. CNR 1327: «CARDIOSIM» software sviluppato per simulare il sistema cardiocircolatorio.

Rif. CNR 1328: sistema automatizzato di rivelazione del ciclo dell'anidride carbonica in sistemi biologici.

Rif. CNR 1337: sistema miniaturizzato di fotorivelazione modulata in doppia polarizzazione per applicazioni lidar (GAPPS).

Rif. CNR 1338: «Gatto» (gestione degli archivi testuali del tesoro delle origini).

Rif. CNR 1344: procedimento per l'ossidazione catalitica dei composti organici volatili.

Rif CNR 1345: uso di una miscela fotopolimerizzabile per formare un rivestimento protettivo su una superfice metallica e procedimento per formare detto rivestimento.

Rif. CNR 1357: sensore a fibra ottica e trasduttore fotocromico per fotometria e radiometria e relativo metodo.

Rif. CNR 1359: metodo di controllo attivo di vibrazioni mediante materiali elettroreologici e dispositivo ammortizzatore che attua tale metodo.

Rif. CNR 1361: procedimento di ricristallizzazione di film di silicio amorfo con irraggiamento laser sequenziale in due fasi e l'utilizzo di una maschera.

Rif. CNR 1363: preparazione in forma enantiopura di entrambi gli enantiomeri del conduritolo B e loro precursori.

Rif. CNR 1368: dispositivo meccanico per l'attacco automatico dei prendicapezzoli in una stazione di mungitura robotizzata.

Rif. CNR 1369: ASCAM (Activated Sludge Computer Aided Modelling) versione 3 per windows 95/98.

Rif. CNR 1370: procedimento perfezionato per la ricristallizzazione di film di silicio amorfo mediante irraggiamento laser in due fasi sequenziali attraverso maschere non micrometriche.

Rif. CNR 1380: ceppo cianobatterico del genere Nostoc, nonché colture, biomasse, estratti, molecole bioattive derivate da tale ceppo e loro uso in campo agrario e fannaceutico.

Rif. CNR 1379: metodo per modulare l'espressione di geni che inducono il carattere partenocarpia in piante.

Rif 1381: realizzazione di una cella di effusione a temperatura uniforme a singolo filamento.

Rif. CNR 1388: metodo acustico non invasivo per la rilevazione e la mappatura dei distacchi nei dipinti ad affresco e nei dipinti murari in generale e relativo dispositivo per la realizzazione di tale metodo.

Rif. CNR 1390: sistema UDC. Software applicativo per il controllo della dinamica longitudinale di un autoveicolo.

Rif. CNR 1391: peptidi derivati dall'allergene PARJ2 del polline di parietaria judaica.

Rif. CNR 1395: apparato e metodo non distruttivo per rilevare l'orientazione molecolare in films sottili.

Rif. CNR 1408: oligomeri modificati con alta efficienza quantica di luminescenza per leds organici.

Rif. CNR 1322: dispositivo per il controllo e la taratura di sensori inclinometrici ad alta precisione.

Rif. CNR 1321: monocromatore per diffrattometria X ad alta risoluzione.

Rif. 1318: Polaris.

Metodologia per la progettazione e la conduzione di interventi di formazione in rete basati sull'uso intensivo di risorse telematiche secondo l'approccio della cosiddetta on-line education.

Rif. CNR 1312: English WordProf.

Software didattico per lo sviluppo di competenze di scrittura in lingua inglese.

Rif. CNR 1310: sistema e procedimento di rilevamento della posizione assoluta di veicoli in movimento su rotaia e della geometria assoluta del binario.

Rif. CNR 1303: sistema integrato di termalizzazione ed isolamento elettromagnetico per misure a basso rumore di dispositivi superconduttori Josephson.

Rif. CNR 1302: derivati di 1-(alfa-amminobenzil)-2-naftolo o base di Betti: procedimento per la loro preparazione e per la loro risoluzione ottica.

Rif. CNR 1301: dispositivo digitale di interconnessione per reti neurali.

Rif. CNR 1300: metodo di protezione di manufatti silicei e silicatici mediante rivestimento con ilm di silice vetrosa.

Rif. CNR 1243: Forenza (Triticum spelta L.).

Varietà vegetale ottenuta attraverso selezione «per linea pura» in ambienti marginali dell'appennino meridionale.

Rif. CNR 1242: Lucanica (Triticum dicoccon Schrank).

Varietà vegetale ottenuta attraverso selezione «per linea pura» in ambienti marginali dell'appennino meridionale.

Rif. CNR 1152: lieviti antagonisti e loro impiego nella prevenzione delle alterazioni fungine nei frutti in post-raccolta.

Rif. CNR 1082: sistema di compensazione della pressione interna di batterie elettriche per uso subacqueo.

Rif. CNR 1324: calorimetro a scansione di temperatura operante in modo adiabatico o modulato (MASC).

Rif. CNR 1329: sensore a membrana sospesa in silicio poroso per il rilevamento di gas.

Rif. CNR 1330: gestione intelligente di intersezioni semaforizzate.

Rif. CNR 1333: derivati a struttura N-ACIL Vanillinamidica in grado di attivare i recettori periferici dei cannabinoidi.

Rif. 1334: ciclofosfazeni idrosolubili contenenti gruppi benzofenonici e/o tioxantonici e gruppi polietilenossido come fotoiniziatori di polimerizzazioni radicaliche. Sintesi ed utilizzazione.

Rif. CNR 1332: anticorpi a singola catena (scFv) contro i Tospovirus e loro uso in diagnosi e terapia.

Rif. CNR 1336: metodo per la diagnosi di infezioni provocate dal Mycobacterius tuberculosis e relativo Test-Kit.

Rif. CNR 1340: metodo per l'assorbimento selettivo di ossidi di azoto.

Rif. CNR 1341: dispositivi con schermo termico attivo per la calorimetria e il controllo della temperatura di oggetti non passivi.

Rif. CNR 1335: dispositivo per il campionamento diffusionale di vapori organici nell'ambiente.

Rif. CNR 1342: metodo per la misurazione di un analita in condizioni non isoterme e apparato biosensore per la sua esecuzione.

Rif. CNR 1343: «Method to control gene expression in bacteria, namely rhyzobiaceae, to improve root nodule development, nitrogen fixation and plnt biomass production».

Rif. CNR 1349: impiego di selettivi composti modulatori dei recettori purinici P2 per la prevenzione dei danni e della mortalità causata da ischimia globale cerebrale ed ischemia da riperfusione.

Rif. CNR 1350: sequenze che inducono/stimolano il reinizio della traduzione e loro uso.

Rif. CNR 1351: procedimento per la valutazione ed il monitoraggio della variabilità genetica di specie vegetali.

Rif. CNR 1366: catalizzatori per l'ossidazione selettiva di alcoli, procedimento per produrli e procedimento di ossidazione.

Rif. CNR 1393: catetere amagnetico per la registrazione monocatetere di potenziali monofasici multipli, localizzabili tridimensionalmente e guidato sul substrato aritmogeno mediante mappaggio magnetocardiografico di superfice.

Rif. CNR 1289: «QUESDIET».

Programma per l'analisi di questionari delle frequenze alimentari per la rilevazione dei consumi alimentari della popolazione pediatrica italiana.

Rif. CNR 1255: capillary compressor.

Brevetti CNR su cui sono emersi interessi industriali.

Rif. CNR 1348: prodotto e metodo per la protezione degli innesti delle piante in specie del castagno, con microrganismi sintetizzatori di fattori di crescita.

Prodotto e metodo per la protezione biologica delle piante, nelle ferite ed in specie degli innesti, con particolare ma non limitato riferimento alla protezione del castagno, attraverso l'impiego di mastici protettivi a base di resine, detto metodo essendo caratterizzato dal fatto che colonie di spore, conidi, batteri e/o altri microrganismi sintetizzatori di fattori di crescita sono incorporati nel mastice in presenza di substrato nutritivo.

Rif. CNR 1378: impiego di ortoesteri per la sintesi di acidi chirali in processi di esterificazione irreversibili biocatalizzati.

Viene descritto l'impiego dei ortoesteri come donatori di alcoli in reazioni di esterificazione irreversibili di acidi carbossilici mediante idrolasi operanti in solvente organico. Questo metodo permette di ottenere con efficienza la risoluzione enantiomerica di racemati di acidi carbossilici o la asimmetrizzazione di meso-forme di acidi bicarbossilici.

Rif. CNR 1304: procedimento e relativo dispositivo basati sull'emissione acustica per la supervisione automatica delle lavorazioni meccaniche.

Procedimento e dispositivo per la supervisione automatica di lavorazioni automatica di lavorazioni meccaniche, in cui il rilevamento dell'usura dell'utensile che si trova nella cavità del supporto porta-utensile, avviene mediante un sensore piezoelettrico miniaturizzato disposto nella cavità del porta-utensile, per poter ottenere un segnale elettrico che sia il più fedelmente possibile rappresentativo delle vibrazioni emesse in una particolare banda di frequenze durante le lavorazioni meccaniche, al quale applicare algoritmi noti. I cavi di collegamento tra la torretta ed il dispositivo di ricezione ed elaborazione dei dati vengono eliminati utilizzando un dispositivo ricetrasmittente.

Rif. CNR 928: metodo per la stima degli errori di assetto di una piattaforma che trasporta un sistema radar coerente per immagini a partire dal segno del segnale radar registrato a bordo.

Rif. CNR 1003: micronizzatore - classificatore ad aria compressa a getti contrapposti.

Micronizzatore-classificatore per produzione di particelle finissime. L'alimentazione fresca da ridurre è introdotta (-1mm) direttamente alla camera di separazione a forma di ciclone tramite un eiettore e/o coclea. Detta camera assume quindi la funzione di un vero classificatore pneumatico che elimina all'Over le particelle fini presenti e, successivamente, provvede all'eliminazione dal circuito di macinazione di quelle che vengono prodotte. Alla punta di detta camera di separazione si raccolgono le particelle grossolane che vanno ad alimentare le due coppie di ugelli contrapposti delle due camere di micronizzazione, che lavorano in circuito chiuso con la stessa camera di classificazione. L'apparecchiatura consente di realizzare sia la micronizzazione sia la classificazione in un unica fase, con il controllo del top-size, ed un risparmio notevole di energia.

Rif. CNR 1323: microscopio a scansione a diffrazione di tipo ottico.

Nel microscopio a scansione a diffrazione di tipo ottico (SDM) il campione è montato su uno scanner, una punta metallica è posta a poche decine di micrometri dalla superficie del campione e la regione tra punta e superficie è illuminata da un piccolo laser a stato solido. La luce diffratta che cade all'interno di una opportuna area viene raccolta e focalizzata su un rivelatore. Il principio di funzionamento è basato sulla parzialità della raccolta della intensità diffratta. Durante la scansione sotto la punta (fissa rispetto al laser) differenti strutture del campione provocano differenti distribuzioni angolari della luce diffratta, quindi una differente intensità raccolta. Si dimostra che, usando opportune maschere di raccolta, l'intensità in ogni punto è proporzionale alla strutturazione del campione della regione sottostante la punta. Sincronizzando la raccolta del segnale ottico con la scansione si ottiene una vera e propria immagine ottica completamente «digitale».

Rif. CNR 1331: nuovi materiali assorbenti per pompe di calore e refrigeratori ad assorbimento.

Questa invenzione riguarda nuovi materiali assorbenti aventi una struttura composita. Essi sono sistemi bifase e consistono di una matrice di supporto porosa e di una sostanza chimicamente attiva (usualmente un sale inorganico) impregnato nei pori. La matrice solida porosa attira l'acqua a causa della sua attività superficiale e «opera» come adsorbente. Il sale subisce cambiamenti chimici durante il processo di assorbimento ed è considerato come absorbente. Le matrici solide porose che possono essere impiegate in questi nuovi materiali compositi sono: gel di silice, allumina, carboni attivi, polimeri, sostanze metalliche porose, minerali argillosi a struttura espansa, mentre vari sali inorganici possono essere impegnati: cloruro di calcio e di magnesio, bromuro di litio, etc. Il poter disporre sia di un ampio numero di matrici solide porose, sia di una varietà di sali inorganici permette di ottenere materiali adsorbenti compositi con caratteristiche di adsorbimento diverse tra loro, ma sempre molto interessanti per le applicazioni pratiche.

Rif. CNR 1353: dispositivo per la determinazione della polarizzazione dell'intensità acustica.

Recenti studi hanno messo in luce una nuova funzione svolta dall'intensità sonora all'interno di un campo acustico: quella di mantenere una parte dell'energia del suono mediamente confinata nei pressi di ciascun punto del campo stesso. Questa funzione si affianca a quella già nota, svolta dall'intensità attiva che governa il trasporto di energia a grandi distanze attraverso il campo. A differenza dell'intensità attiva che è una grandezza vettoriale, la nuova parte dell'intensità, o «intensità oscillante», è invece meglio descritta da una grandezza tensoriale che determina anche la distribuzione delle oscillazioni dell'energia sonora nelle tre dimensioni dello spazio fisico (polarizzazione dell'intensità acustica).

Il trovato in oggetto provvede alla determinazione di ciascuna componente tensoriale dell'intensità oscillante ed è inoltre in grado di misurare e rappresentare correttamente la polarizzazione dell'intensità acustica.

Rif. CNR 1354: metodo di stima del moto in una sequenza video mediante tecnica di block-matching con full search e architettura programmabile a bassa complessità ed elevato throughput che attua tale metodo.

La presente invenzione riguarda il settore dei sistemi elettronici per video comunicazione, con particolare riferimento agli aspetti di codifica video sia per applicazioni asimmetriche (standard di codifica ISO MPEG es. per applicazioni di HDTV) che simmetriche a basso bit-rate (standard ITU-T H.261 ed H.263 per servizi di videoconferenza e videotelefonia). Più precisamente è stata messa a punto una innovativa metodologia di gestione del flusso di elaborazione dati per la realizzazione hardware della stima del moto in una sequenza video mediante tecnica di Full-Search Block-Matching (FS BM), che rappresenta la parte più critica all'interno dei codec previsti dagli standard della ISO e della ITU-T. La nuova metodologia proposta ha permesso la realizzazione di una famiglia di architetture VLSI sistoliche per la stima del moto caratterizzate da una ridotta complessità circuitale e da una elevata efficienza throughput/area che le pongono in una posizione di predominanza nei confronti dello stato dell'arte. Il cuore di queste architetture è un array bidimensionale di N/2xN/2 Processor Element che, grazie al supporto di una opportuna risorsa di memorizzazione consente l'elaborazione concorrente di tutti i blocchi NxN e N/2xN/2 in cui è suddiviso ogni immagine di una sequenza video. Le architetture, implementate in tecnologie CMOS submicrometriche con approccio semi custom stadard cells, sono in grado, in virtù di una capacità computazionale che arriva fino all'ordine della decina di GOPs e al costo di una risibile complessità circuitale, di gestire in tempo reale la stima del moto per tutti i principali formati video previsti dagli standard di codifica.

Rif. CNR 1355: procedimento per la purificazione di anticorpi antireoglobulina e usi di detti anticorpi.

La produzione «in vitro» con tecniche di biologia molecolare di considerevoli quantità di anticorpi anti-tireoglobulina (anti-hTg) non è al momento disponibile. Nel siero del 5-20% della popolazione generale e nel siero dei pazienti con malattie tiroidee sono presenti anti-hTg anche con titoli elevati. Il brevetto descrive la purificazione degli anti-hTg dal siero umano. Un siero con alto titolo di anti-hTg (TRC=1:40620) è stato adsorbito con Sepharosio 4B coniugato con hTg ed eluito con pH acido (pH 3.0, HCl/Glicina 0.1M). La risultante frazione Ig è risultata priva di contaminanti sierici, e per criteri immunochimici ed elettroforetici costituita esclusivamente da IgG anti--hTg:

1) la resa è stata di 10±1,2 mg/l di siero;

2) l'assorbimento dal siero è risultato completo;

3) dalle equazioni della curva dose-risposta le IgG anti-hTg sono rappresentative di tutta la popolazione anticorpale del siero;

4) gli anticorpi purificati sono stabili per più mesi a -20ºC.

Rif. CNR 1360: derivati polinucleari di Ti (IV) con leganti 4-uracile-5-pirazolonati aventi attività antitumorale.

I farmaci in oggetto sono stabili e di facile sintesi. Dallo studio in vitro e in vivo si osserva attività antitumorale selettiva. Il livello di sopravivenza nei topi con tumore trattati con le sostanze in oggetto, è paragonabile a quello delle cavie trattate con i migliori farmaci in uso (attorno al 300%). Il tipico aumento di peso osservato nei topi con tumore risulta notevolemnete ridotto dopo il trattamento. Topi sani, sottoposti alle sostanze in oggetto, hanno comportamento normale, cioè il farmaco non induce depressione, inappetenza, ecc. I 4-acile-5-pirazolonati legati al metallo sono dei leganti betadichetoni asimmetrici. Il principio di funzionamento di questi farmaci è in rapporto con l'asimmetria dei leganti. Gli atomi di ossigeno legati al metallo mostrano marcate differenze di forza di legame, in misura maggiore rispetto ai leganti simmetrici (i quali danno prodotti inattivi). Si può quindi dedurre che le molecole in oggetto danneggiano il tumore perché indotte dalla loro maggior facilità di reazione in sede adatta. Applicazione: intraperitoneale. Formulazione: sostanza addotta complesso di titanio-liposoma.

Rif. CNR 1365: procedimento per rendere le superfici dei materiali adatte alle colture cellulari aderenti.

Trattasi di un procedimento per il trattamento superficiale dei materiali al fine di renderli utilizzabili come substrati per colture cellulari aderenti. Il trattamento è di semplice esecuzione, non richiede particolari apparecchiature e può essere effettuato in condizioni di sterilità.

Rif. CNR 1375: metodo per la segmentazione automatica e l'analisi di sequenze volumetriche di immagini biomediche e strumento software che attua tale metodo.

La presente invenzione riguarda un metodo per eseguire il trattamento di sequenze di immagini volumetriche nel campo della diagnostica medica. Il sistema permette di identificare e selezionare, da immagini mediche, un organo o parte di esso mediante strumenti di segmentazione e di effettuare analisi quantitative per studi di anatomia, funzione e perfusione. In particolare, la presente applicazione include uno strumento di prefiltraggio dell'immagine, necessario in quanto le immagini mediche sono poco contrastate. Il prefiltraggio permette di esaltare i bordi di organi e contemporaneamente di ridurre le disomogeneità nei livelli di grigio all'interno di zone omogenee. L'applicazione comprende una serie di elaborazioni sulle imma-

gini segmentate, siano queste bidimensionali, tridimensionali, od anche serie di immagini volumetriche. I parametri quantitativi estratti con gli strumenti software per l'analisi, sono differenti a seconda della tipologia delle immagini mediche in esame. Inoltre, l'invenzione riguarda uno strumento software che attua tale metodo.

Rif. CNR 1376: utilizzo di un anticorpo monoclonale anti-CD20 per controllare la malattia trapianto contro ospite (Graft versus host disease).

Oggetto della nostra osservazione è stato un metodo di manipolazione genica dei linfociti T umani. I linfociti T umani, dopo prelievo da sangue periferico e purificazione, vengono infettati con un retrovirus costruito in laboratorio. Questo retrovirus contiene il gene umano completo per la molecola del CD20, una molecola normalmente espressa dai soli linfociti B. Dopo infezione, il gene CD20 viene integrato stabilmente nel DNA dei linfociti T e successivamente espresso da queste cellule. Così facendo si ottengono dei linfociti T che esprimono un marcatore dei linfociti B. Dopo infezione queste cellule possono essere purificate attraverso una colonna di immunoaffinità contenente un anticorpo rivolto contro il CD20. Quindi le cellule infettate possono anche essere purificate. Infine queste cellule T/B, se esposte all'anticorpo anti CD20 Rituximab (Roche), in presenza di complemento, sono rapidamente e efficacemente uccise con un meccanismo di lisi anticorpo e complemento dipendente.

Rif. CNR 1382: «ANALYST».

Dispositivo per il campionamento diffusionale di vapori organici per impiego ambientale, del tipo con desorbimento delle specie campionate per estrazione con solvente, comprendente un contenitore in materiale chimicamente inerte e praticamente impermeabile a gas e liquidi con un fondo chiuso e l'estremità opposta aperta, contenente sul fondo uno strato di materiale solido poroso atto a trattenere le specie chimiche da campionare per adsorbimento fisico o chimico, e un elemento di chiusura a tenuta di liquido e di gas accoppiabile all'estremità aperta del contenitore, avente una porzione sposta chiusa da una membrana perforabile atta a consentire l'introduzione di un ago cavo per l'immissione del solvente ed il prelievo della soluzione risultante. Il dispositivo è particolarmente adatto al campionamento di vapori organici in ambienti esterni e interni, urbani, rurali ed industriali, per la valutazione di medio periodo degli inquinanti nell'atmosfera.

00A4292

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva in materia di pubblicità radiotelevisiva. Richiesta di proroga del termine per l'inoltro dei contributi.

Con decisione assunta dalla commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità nella riunione del giorno 11 aprile 2000 è stato prorogato di un mese il termine della consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva in materia di pubblicità radiotelevisiva, avviata con documento del 22 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000. Ciò al fine di consentire all'Autorità di acquisire ulteriori elementi di informazione e documentazione, in vista dell'elaborazione dei regolamenti attuativi delle relative disposizioni di legge. Le comunicazioni dovranno pertanto essere inviate secondo le modalità indicate nel citato documento entro il 12 maggio 2000.

Napoli, 11 aprile 2000

00A4316

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti del regolamento sui trasferimenti e sulla mobilità interna dei professori e dei ricercatori di questo ateneo, emanato con DD.RR. n. 568 del 9 luglio 1999 e n. 179 del 2 marzo 2000, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: F11A - psichiatria.

Tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: i candidati devono possedere una profonda esperienza nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi mentali e quindi nella didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia, nelle scuole di specializzazione e nella formazione dei dottorandi. Deve inoltre possedere una specifica competenza nella ricerca nel campo della psichiatria clinica, della nosografia, della psicofarmacoterapia con particolare riguardo ai markers biologici delle diverse condizioni psichiatriche ed alla identificazione e valutazione con strumenti standardizzati di caratteristiche personologiche (temperamenti affettivi) correlabili con la psicopatologia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto, nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dovranno presentare domanda direttamente al preside di facoltà, unitamente ad un *curriculum* della propria attività scientifica, didattica e clinica, ad un elenco delle pubblicazioni e a una copia di quelle ritenute più significative.

La decorrenza del trasferimento è il 1º novembre. In caso di motivate esigenze didattiche la decorrenza del trasferimento può essere il 1º settembre o il 1º febbraio; in questa ipotesi l'esibizione del nulla osta dell'università di provenienza è a carico del professore che risulterà chiamato dalla facoltà.

00A4293

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 9 4 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77